

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 18

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 maggio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 149. Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S. (Società Editrice Siciliana S.p.a.), parte nel giudizio comune che ha provocato il conflitto - Inammissibilità, non essendo l'esito del conflitto suscettibile di condizionare la possibilità che il giudizio comune prosegua - Assorbimento di profilo ulteriore (relativo alla contestata natura perentoria del termine previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953).

Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Eccezione di applicabilità della prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost., proposta dall'interessato - Prosecuzione del giudizio disposta dal giudice nonostante l'eccezione - Mancata applicazione delle conseguenze processuali previste (a fini di coordinamento istituzionale) dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Evidente disconoscimento delle funzioni a quest'ultima costituzionalmente attribuite e violazione dell'obbligo di leale collaborazione nelle relazioni tra i poteri dello Stato - Non spettanza al Tribunale di Messina del potere contestato - Conseguente annullamento dei provvedimenti (di rinvio dell'udienza e di trattenimento della causa in decisione) adottati nell'esercizio di esso.

- Provvedimenti del Tribunale di Messina di rinvio dell'udienza adottati il 30 giugno 2003 e il 21 luglio 2003, e di trattenimento della causa in decisione adottato il 22 settembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5.

Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza - Rimessione da parte del giudice, con successiva ordinanza, di questione di legittimità costituzionale (dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Denunciata violazione del «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilità - Esclusione, derivando da tale principio solo l'impossibilità per il giudice di opporre alla delibera parlamentare una decisione di segno contrario - Mantenimento in capo al precedente degli altri poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di sollevare questioni di costituzionalità delle norme legislative che è chiamato ad applicare - Spettanza al Tribunale di Messina del potere esercitato.

- Ordinanza del Tribunale di Messina 26-27 gennaio 2004 di rimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5.....

Pag. 13

N. 150. Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Caccia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Definizione del calendario venatorio (in particolare disciplina delle giornate e forme di caccia) - Decreto cautelare emesso dal Presidente del T.A.R. del Lazio in accoglimento di istanza della Lega antivivisezione avente ad oggetto la stessa legge ed una precedente deliberazione della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata sospensione, seppur provvisoria, degli effetti della legge regionale, travalicamento dei limiti della funzione giurisdizionale, lesione delle prerogative regionali nonché di quelle della Corte costituzionale - Erroneità dell'assunto della Regione ricorrente, emergendo dal provvedimento impugnato unicamente la sospensione della delibera di Giunta - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 settembre 2006, n. 4932.
- Costituzione, artt. 117, 134 e 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35

Pag. 22

N. 151. Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Irrilevanza dell'atto espressivo della funzione parlamentare proveniente da altro senatore - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 luglio 2003 (documento IV-*quater*, n. 14).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 26

N. 152. Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della *causa petendi* e del *petitum* - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 26 novembre 2003 (documento IV-*quater*, n. 19).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 26 novembre 2003 (documento IV-*quater*, n. 19).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 30

- N. 153. Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Misure cautelari reali - Riesame - Poteri del tribunale - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di verificare la sussistenza del *fumus* del reato contestato dall'accusa - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti e di terzietà del giudice - Impropria richiesta alla Corte di interpretare il «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione ed omessa verifica delle effettive preclusioni scaturenti dallo stesso - Manifesta inammissibilità della questione.
– Cod. proc. pen., art. 324.
– Costituzione, art. 111, comma secondo Pag. 34
- N. 154. Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione del comma 556 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separata pronuncia. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e relativi criteri di erogazione e di accesso ai predetti Fondi - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta normativa sostitutiva della disposizione censurata - Mancata attuazione *medio tempore* della stessa - Cessazione della materia del contendere.
– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 556.
– Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120 » 37
- N. 155. Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1-bis, lettera e), introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
– Costituzione, artt. 3 e 24 » 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 (della Regione Lombardia).
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Onere imposto alle Regioni di predisposizione di un piano straordinario da inviare ai competenti ministeri e costituzione di apposite Commissioni con elevato grado di discrezionalità - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione dell'autonomia regionale attraverso l'adozione di norme di dettaglio e di tipo organizzativo e programmatico - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni nella materia concorrente del governo del territorio e nelle materie residuali dell'assistenza e delle politiche sociali e dell'abitazione, dell'edilizia residenziale pubblica, dei lavori pubblici di interesse regionale e locale e della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, lesione del principio di sussidiarietà in assenza di intesa, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
– Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 97, 117, commi terzo e quarto, e 118.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale di natura ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata introduzione di disposizioni di indirizzo per la Regione, lesione dell'autonomia regionale attraverso l'adozione di norme di dettaglio, omessa previsione di risorse finanziarie - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni nella materia concorrente del governo del territorio e nella materia residuale dell'assistenza e delle politiche sociali e dell'abitazione, lesione della relativa potestà regolamentare, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e locale, lesione dei principi di efficienza ed economicità.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 97, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Determinazione dei requisiti degli alloggi residenziali - Definizione, attraverso atto ministeriale, di alloggio sociale esente dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata potestà regolamentare dello Stato lesiva delle funzioni regionali - Denunciata lesione del riparto costituzionale delle competenze regolamentari in materia di competenza legislativa residuale, lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione del diritto comunitario nelle materie di competenza delle Regioni, lesione dei principi di eguaglianza, buon andamento, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo, quarto, quinto e sesto, e 118

Pag. 45

- n. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Piemonte - Parchi e riserve naturali - Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura - Piano d'area - Attribuzione della valenza anche di piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del Parco agli effetti dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1989 - Ricorso del Governo - Lamentata attrazione della pianificazione del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio in contrasto con il principio che stabilisce la cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette - Denunciata lesione del principio fondamentale di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 42/2004, violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, nonché della potestà concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali.

- Legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, art. 12, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi 2, lett. s) e 3; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145

» 59

- n. 301. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 16 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112

» 61

N. 302. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112

Pag. 66

N. 303. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 20 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112

» 70

N. 304. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 13 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112

» 74

N. 305. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 28 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di non luogo a procedere adottate dal giudice dell'udienza preliminare - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, art. 112.....

» 78

N. 306. Ordinanza della Corte di assise d'appello di Messina del 3 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112

» 81

- N. 307. Ordinanza della Corte di appello di Ancona del 5 dicembre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio della parità delle parti processuali - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dai reati.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 85
- N. 308. Ordinanza del Giudice tutelare del Tribunale di Treviso del 12 dicembre 2006.
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenni - Possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Sussistenza di seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela - Omessa previsione in capo al giudice tutelare del potere-dovere di riscontrare l'effettiva consapevolezza della scelta operata dalla minore e di negare, in caso di accertamento negativo, l'autorizzazione all'interruzione volontaria di gravidanza - Carattere irragionevolmente vincolato del provvedimento autorizzatorio demandato al giudice tutelare - Asserito contrasto della giurisprudenza costituzionale con il tenore letterale della disposizione impugnata - Denunciata violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
 - Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12.
 - Costituzione, art. 111, comma sesto..... » 87
- N. 309. Ordinanza del Giudice di pace di Napoli del 17 luglio 2006.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Asserita lesione dei principi di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative e di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
 - Costituzione, artt. 3 e 27 » 90
- N. 310. Ordinanza del Giudice di pace di Castrovillari del 14 aprile 2006.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione tra violazione e corrispondente sanzione - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla proprietà privata.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, della legge 17 agosto 2005, n. 168 [recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 3 e 42 » 93

- N. 311. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana del 26 ottobre 2006.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, con riferimento alla compressione del ruolo del pubblico ministero contabile - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111

Pag. 95

- N. 312. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 18 settembre 2006.

Imposte e tasse - Cartella di pagamento - Notificazione presso il domicilio fiscale del contribuente persona fisica non residente nel territorio dello Stato e iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Previsione della inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. - Disciplina inidonea ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, commi primo e secondo, e 60, comma 1, lett. c), e) ed f); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma quinto.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 100

- N. 313. Ordinanza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 30 agosto 2006.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione di area fabbricabile attraverso la ritenuta irrilevanza dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di non contraddizione - Asserita lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quaterdecies*, comma 16, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 103

N. 314. Ordinanza del Giudice di pace di Trecastagni del 24 ottobre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27

Pag. 108

N. 315. Ordinanza del Giudice di pace di Cantù del 5 settembre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa e di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 170 e art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42

» 111

N. 316. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo dell'8 novembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

» 113

N. 317. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 23 novembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

Pag. 117

N. 318. Ordinanza del Tribunale di Ragusa - Sezione distaccata di Vittoria del 15 giugno 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio fisso di pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27

» 121

N. 319. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 24 novembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.....

» 126

N. 320. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 29 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 130

N. 321. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 29 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 133

N. 322. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 29 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 136

N. 323. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 5 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 139

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 149

Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S. (Società Editrice Siciliana S.p.a.), parte nel giudizio comune che ha provocato il conflitto - Inammissibilità, non essendo l'esito del conflitto suscettibile di condizionare la possibilità che il giudizio comune prosegua - Assorbimento di profilo ulteriore (relativo alla contestata natura parentoria del termine previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953).

Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Eccezione di applicabilità della prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost., proposta dall'interessato - Prosecuzione del giudizio disposta dal giudice nonostante l'eccezione - Mancata applicazione delle conseguenze processuali previste (a fini di coordinamento istituzionale) dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Evidente disconoscimento delle funzioni a quest'ultima costituzionalmente attribuite e violazione dell'obbligo di leale collaborazione nelle relazioni tra i poteri dello Stato - Non spettanza al Tribunale di Messina del potere contestato - Conseguente annullamento dei provvedimenti (di rinvio dell'udienza e di trattenimento della causa in decisione) adottati nell'esercizio di esso.

- Provvedimenti del Tribunale di Messina di rinvio dell'udienza adottati il 30 giugno 2003 e il 21 luglio 2003, e di trattenimento della causa in decisione adottato il 22 settembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5.

Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza - Rimessione da parte del giudice, con successiva ordinanza, di questione di legittimità costituzionale (dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Denunciata violazione del «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilità - Esclusione, derivando da tale principio solo l'impossibilità per il giudice di opporre alla delibera parlamentare una decisione di segno contrario - Mantenimento in capo al precedente degli altri poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di sollevare questioni di costituzionalità delle norme legislative che è chiamato ad applicare - Spettanza al Tribunale di Messina del potere esercitato.

- Ordinanza del Tribunale di Messina 26-27 gennaio 2004 di rimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito di quattro provvedimenti assunti dal Tribunale di Messina in un procedimento civile nei confronti dell'on. Nicola Vendola: 1) provvedimento di rinvio

dell'udienza, assunto il 30 giugno 2003; 2) provvedimento di rinvio dell'udienza, assunto il 21 luglio 2003; 3) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, assunto il 22 settembre 2003; 4) ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del 27 gennaio 2004 (R.O. n. 389 del 2004) promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di intervento fuori termine della S.E.S. Società Editrice Siciliana s.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati e l'avvocato Mario Caldarera per la S.E.S. Società Editrice Siciliana s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 16 luglio 2004, depositato il 24 luglio 2004, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Messina, in relazione ai provvedimenti da questo assunti — nell'ambito di un procedimento civile nel quale il deputato Nicola Vendola era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica e del suo direttore — rispettivamente, in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003 (provvedimenti con i quali è stato disposto il rinvio delle relative udienze), e in data 22 settembre 2003 (provvedimento con il quale la causa è stata trattenuta in decisione), nonché in relazione alla ordinanza del 27 gennaio 2004, con la quale lo stesso Tribunale di Messina, nel corso del medesimo procedimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

2. — La ricorrente premette che, essendo entrata in vigore — nelle more dello svolgimento del predetto procedimento giurisdizionale — la citata legge n. 140 del 2003, la difesa del deputato aveva eccepito la riconducibilità dei fatti nell'ambito delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed aveva, quindi, richiesto o l'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, o, in caso di rigetto della suddetta eccezione, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge n. 140. Al contrario, il giudice procedente, in data 30 giugno 2003, si era limitato a disporre il rinvio della causa all'udienza del successivo 21 luglio, nella quale, nonostante la riproposizione dell'eccezione, aveva proceduto all'assunzione della prova testimoniale, disponendo all'esito un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2003, data nella quale aveva trattenuto la causa in decisione.

Sempre secondo quanto riferisce la ricorrente, avendo il deputato Vendola il 7 ottobre 2003 segnalato la pendenza della causa ed il descritto svolgimento della vicenda processuale al Presidente della Camera dei deputati, questi, interpretandola come domanda di pronuncia di insindacabilità, aveva investito della questione la Giunta per le autorizzazioni. Da ciò la proposta della Giunta nel senso della riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento nell'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e la conforme deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 13 novembre 2003 e pervenuta al Tribunale di Messina in data 17 novembre 2003.

Il Tribunale, con successiva ordinanza del 27 gennaio 2004, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui consente al parlamentare di richiedere autonomamente la deliberazione relativa alla insindacabilità, nonché nella parte in cui, estendendo la immunità del parlamentare ad «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento», non impone una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori e le opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Con lettera del 18 febbraio 2004, il deputato Vendola esponeva al Presidente della Camera dei deputati gli ulteriori sviluppi della vicenda processuale, con riferimento all'avvenuto promovimento di detta questione di legittimità costituzionale «nonostante la sopravvenuta deliberazione di insindacabilità». La Giunta per le autorizza-

zioni, nelle sedute del 3 e del 17 marzo 2004, deliberava quindi che gli atti ed i comportamenti del Tribunale di Messina dovevano ritenersi «lesivi delle prerogative della Camera dei deputati...», e si esprimeva nel senso di proporre all'Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale medesimo, proposta accolta nella seduta del 13 maggio 2004.

3. — In relazione alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del conflitto, la Camera dei deputati richiama la copiosa giurisprudenza costituzionale sul tema, con particolare riferimento alla legittimazione degli organi costituzionali — e, specificamente, delle Camere parlamentari — a denunciare atti di autorità giurisdizionali ritenuti lesivi della propria posizione costituzionale.

4. — Quanto al merito del conflitto, la ricorrente denuncia la illegittimità costituzionale degli atti contestati, in particolare sotto il profilo della «violazione degli artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione (anche per come attuato dalla legge 20 giugno 2003, n. 140), anche in riferimento agli artt. 64, 70 e 101, comma 2, Cost.».

4.1. — In relazione agli atti compiuti dal giudice precedente prima della delibera di insindacabilità, ad avviso della Camera, la illegittimità discenderebbe dalla evidente violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 140 del 2003, che impongono, allorché il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la immediata trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare per le determinazioni di competenza.

La ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia già affermato che tale disciplina deve «considerarsi di attuazione, e cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, primo comma» della Costituzione (sentenza n. 120 del 2004). In quanto normativa di attuazione, essa integrerebbe il parametro costituzionale, nel senso che ne costituirebbe il ragionevole e corretto svolgimento.

Nella specie, il legislatore avrebbe disegnato un procedimento nel quale le posizioni delle Camere del Parlamento e dell'autorità giudiziaria, vengono opportunamente contemperate. In particolare, rileverebbe proprio la previsione della sospensione del procedimento al fine di acquisire la delibera sull'insindacabilità da parte della Camera di appartenenza, nell'ipotesi in cui sia formulata un'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., non condivisa dall'autorità giudiziaria precedente.

In altri termini, la disciplina legislativa di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003 costituirebbe «piano e [...] ragionevole svolgimento» dell'istituto contemplato nell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto essa stabilisce che la delibera sull'insindacabilità debba essere assunta entro novanta giorni dalla ricezione degli atti (prorogabili per non più di altri trenta). Inoltre, osserva la Camera, la sospensione non impedisce il compimento degli atti non ripetibili (nel giudizio penale) e di quelli urgenti (nel giudizio civile), ciò a conferma che non vi sarebbe alcun sacrificio delle prerogative dell'autorità giudiziaria, ma soltanto una disciplina del procedimento che assicura la possibilità di un pieno confronto tra la valutazione dei fatti operata dalle Camere e quella operata dalla stessa autorità giudiziaria. Su tali valutazioni, d'altra parte, non mancherebbe il controllo e il definitivo sindacato della Corte costituzionale, la quale potrebbe sempre essere adita con apposito ricorso per conflitto di attribuzione.

Risulterebbe, pertanto, del tutto ingiustificata la mancata applicazione della disciplina di cui alla legge n. 140 del 2003 da parte del Tribunale di Messina, il quale, oltretutto, avrebbe formalmente dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina, emettendo l'apposita ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, solo successivamente alla adozione della deliberazione di insindacabilità da parte della Camera dei deputati.

4.2. — Con riferimento all'ordinanza di promovimento della questione di costituzionalità dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003, la ricorrente rileva che il Tribunale di Messina, in presenza della delibera di insindacabilità, avrebbe dovuto, qualora non avesse condiviso l'applicabilità della guarentigia, proporre conflitto di attribuzione a tutela delle prerogative dell'ordine giudiziario.

Sulla base di una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, la ricorrente sostiene che «il Tribunale di Messina, di fronte alla deliberazione di insindacabilità, aveva a disposizione due strade: a) condividere la valutazione di applicabilità della guarentigia dell'art. 68, comma 1, Cost., e statuire di conseguenza; b) contestare tale valutazione, proponendo conflitto di attribuzione a tutela delle prerogative dell'Ordine giudiziario». La via seguita dal Tribunale non rientrerebbe tra quelle che la Costituzione consente di imboccare.

La Camera ricorrente osserva che, a seguito della riforma dell'art. 68 Cost. operata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell'articolo 68 della Costituzione), il modello procedimentale ricostruito dalla sentenza n. 1150 del 1988 dovrebbe essere ancor più rigorosamente rispettato, dal momento che «la deliberazione di insindacabilità impedisce la stessa *vocatio in ius* del parlamentare assistito dalla garanzia costituzionale. Nessuna autorizzazione a procedere, dunque, ma semplicemente l'accertamento che le opinioni espresse e i voti dati sono legati da un nesso funzionale all'esercizio del mandato. Se è riscontrato questo nesso, il procedimento (civile o penale che sia) non può avere corso e nessun atto può essere compiuto dal giudice procedente (ad eccezione dell'emanazione di una pronuncia "assolutoria")» o dell'eventuale promozione del conflitto di attribuzione.

Sarebbe pertanto del tutto evidente, ad avviso della Camera, la violazione da parte del Tribunale di Messina dei consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in applicazione degli artt. 67 e 68 Cost.

In tali norme costituzionali, infatti, l'indipendenza, l'autonomia e la libertà delle Camere del Parlamento troverebbero la più piena e più efficace tutela. Questa tutela dell'istituzione parlamentare si articolerebbe, poi, attraverso istituti di varia natura giuridica preordinati alla garanzia della libertà del mandato parlamentare, nonché dell'autonomia e dell'indipendenza delle Assemblee rappresentative; e proprio nel novero di tali istituti di garanzia, secondo la ricorrente, dovrebbe ritenersi compreso il procedimento necessario per contestare la delibera di insindacabilità che appaia viziata. Anche se parte della dottrina ha dubitato che tale necessario procedimento possa desumersi dalle previsioni degli artt. 67 e 68 Cost., sarebbe invece evidente «che proprio la logica delle garanzie parlamentari, stabilite a tutela dell'istituzione e non del singolo, impone che il concreto ricorrere dell'insindacabilità sia apprezzato, preliminarmente, dalla Camera di appartenenza, non potendo essere affidata la valutazione della connessione tra opinione (o voto) e funzione alla diretta interlocuzione tra il singolo parlamentare e il magistrato procedente».

5. — In conclusione, la Camera dei deputati chiede a questa Corte di dichiarare «che non spetta all'Autorità giudiziaria e in particolare al Tribunale civile di Messina proseguire il giudizio pendente nei confronti di un membro della Camera dei deputati nonostante la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, né, una volta sopravvenuta la deliberazione di insindacabilità del parlamentare da parte della Camera dei deputati, adottare altri atti del procedimento ed in particolare promuovere questione incidentale di legittimità costituzionale e conseguentemente annullare i seguenti atti:

a) provvedimento di rinvio dell'udienza relativa al procedimento nei confronti dell'on. Nicola Vendola (R.G. n. 2807/2001) assunto dal Tribunale di Messina in data 30 giugno 2003;

b) provvedimento di rinvio dell'udienza relativa al medesimo procedimento assunto dal Tribunale di Messina in data 21 luglio 2003;

c) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, relativamente al medesimo procedimento, assunto dal Tribunale di Messina in data 22 settembre 2003;

d) ordinanza del Tribunale di Messina 26 - 27 gennaio 2004 (in G.U., 1^a Serie spec., 19 maggio 2004, con il n. R.O. 389 del 2004), con la quale è stato promosso giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte precisata al dispositivo della predetta ordinanza».

6. — Con ordinanza n. 44 del 2005, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, disponendo, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la notifica del ricorso al Tribunale di Messina entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza alla Camera ricorrente.

Quest'ultima, ricevuta la suddetta comunicazione in data 27 gennaio 2005, ha provveduto alla notificazione in data 14 febbraio 2005 e al deposito di rito ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il successivo 22 febbraio.

7. — Ha depositato atto di intervento fuori termine, in data 6 aprile 2005, la S.E.S. - Società Editrice Siciliana s.p.a., parte del giudizio che ha originato il conflitto, sostenendo, sul piano della ammissibilità del proprio intervento, che il termine di cui all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 non sarebbe perentorio e che, comunque, questa Corte avrebbe in casi analoghi ammesso l'intervento, della parte attrice nel giudizio che ha provocato il conflitto (sentenze n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001). Nel merito, la società interveniente ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.

8. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ribadisce le argomentazioni svolte nel ricorso e aggiunge che il conflitto sarebbe ammissibile anche in considerazione del fatto che la ricorrente non avrebbe potuto essere parte nel giudizio che ha originato il conflitto medesimo, sicché non avrebbe avuto altri rimedi giurisdizionali per tutelare le proprie prerogative costituzionali.

Osserva inoltre che sarebbe pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che nei conflitti tra poteri «il parametro costituzionale debba essere necessariamente integrato da fonti subcostituzionali».

Con specifico riguardo all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina successivamente alla delibera di insindacabilità e con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003, la ricorrente dà conto della sopravvenienza dell'ordinanza n. 37 del 2006 con cui la Corte si è pronunciata su detta questione.

Tale decisione, secondo la Camera, avrebbe ribadito la giurisprudenza costituzionale in materia. Né ciò sarebbe smentito dalla circostanza che la Corte, in quell'occasione, si sia pronunciata sul merito della questione, senza arrestare il giudizio incidentale *in limine* in ragione della riscontrata lesione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere dello Stato, dal momento che tali attribuzioni non sono tutelate dalla Corte *ex officio*, ma solo ad istanza di parte manifestata in un apposito ricorso.

La difesa della ricorrente precisa che la lesione delle proprie prerogative sarebbe dovuta non al solo fatto che è stato promosso in via incidentale il giudizio di costituzionalità, bensì al fatto che esso è stato promosso nel corso di un giudizio sull'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. in violazione delle regole procedurali che, delimitando in concreto le rispettive sfere di attribuzione costituzionale, disciplinano il rapporto tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria.

Considerato in diritto

1. — La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Messina, in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento civile, nel quale il deputato Nicola Vendola era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica e del suo direttore. In particolare, la Camera si duole del fatto che, malgrado il deputato avesse eccepito la applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), il Tribunale abbia proseguito il giudizio, non dando applicazione a quanto previsto nell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 e in concreto adottando due provvedimenti con i quali è stato disposto il rinvio delle relative udienze (rispettivamente in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003) e un provvedimento con il quale la causa è stata trattenuta in decisione (in data 22 settembre 2003). La Camera lamenta, inoltre, che il Tribunale di Messina, sopravvenuta la deliberazione di insindacabilità del parlamentare nel corso del medesimo procedimento, invece che conformarsi ad essa o contestarne la legittimità mediante ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, abbia adottato l'ordinanza 27 gennaio 2004, con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003.

Tutto ciò, ad avviso della ricorrente, comporterebbe «violazione degli artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione (anche per come attuato dalla legge 20 giugno 2003, n. 140), anche in riferimento agli artt. 64, 70 e 101, comma 2, Cost.».

La Camera dei deputati chiede pertanto a questa Corte di dichiarare «che non spetta all'Autorità giudiziaria e in particolare al Tribunale civile di Messina proseguire il giudizio pendente nei confronti di un membro della Camera dei deputati nonostante la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, né, una volta sopravvenuta la deliberazione di insindacabilità del parlamentare da parte della Camera dei deputati, adottare altri atti del procedimento ed in particolare promuovere questione incidentale di legittimità costituzionale e conseguentemente annullare i seguenti atti:

a) provvedimento di rinvio dell'udienza relativa al procedimento nei confronti dell'on. Nicola Vendola (R.G. n. 2807/2001) assunto dal Tribunale di Messina in data 30 giugno 2003;

b) provvedimento di rinvio dell'udienza relativa al medesimo procedimento assunto dal Tribunale di Messina in data 21 luglio 2003;

c) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, relativamente al medesimo procedimento, assunto dal Tribunale di Messina in data 22 settembre 2003;

d) ordinanza del Tribunale di Messina 26 - 27 gennaio 2004 (in G.U., 1^a Serie spec., 19 maggio 2004, con il n. R.O. 389 del 2004), con la quale è stato promosso giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte precisata al dispositivo della predetta ordinanza».

2. — Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, con ordinanza n. 44 del 2005 ed è stato regolarmente notificato e depositato.

Sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è dubbio che il giudizio di ammissibilità del ricorso della Camera dei deputati debba essere confermato anche in questa sede, in considerazione, in primo luogo, della sicura sussistenza dei requisiti soggettivi che debbono caratterizzare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

In relazione ai requisiti oggettivi, già la richiamata ordinanza n. 44 del 2005 ha rilevato che la Camera ha prospettato «la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza degli impugnati provvedimenti del Tribunale di Messina, contestando non già “il semplice esercizio della funzione giudiziaria, bensì la stessa appartenenza del potere in concreto esercitato” e inoltre negando “la titolarità, in capo al giudice, del potere di proseguire il giudizio”».

Nel caso oggetto del presente conflitto non si contestano, infatti, le modalità di esercizio del potere giurisdizionale, né tanto meno si pretende di ottenere un risultato che potrebbe essere conseguito tramite gli ordinari mezzi di impugnazione degli atti censurati in questa sede e ritenuti lesivi della libertà delle istituzioni parlamentari, ma si sostiene che gli atti impugnati non potevano essere adottati dall'autorità giurisdizionale in quanto vietati dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, in attuazione del primo comma dell'art. 68 Cost., o addirittura dallo stesso primo comma dell'art. 68 Cost. D'altra parte è del tutto evidente che la Camera dei deputati, non essendo (e non potendo in alcun modo divenire) parte nel giudizio da cui origina il conflitto, non potrebbe impugnarne l'esito.

3. — Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2007 e allegata alla presente sentenza è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dalla S.E.S. - Società editrice siciliana s.p.a., per il motivo — valutato come assorbente rispetto al profilo della natura del termine di cui all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — che «l'esito del conflitto non è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune prosegua».

4. — Quanto al merito delle ragioni poste a fondamento delle doglianze della ricorrente Camera dei deputati in relazione agli atti posti in essere dal Tribunale civile di Messina prima della delibera di insindacabilità, occorre ricordare, in via preliminare, che questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la normativa contenuta nell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 «può considerarsi di attuazione, e cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, primo comma», della Costituzione (sentenza n. 120 del 2004).

In effetti, in parziale continuità con la normativa contenuta nella serie dei decreti-legge adottati fra il 1993 ed il 1996, subito dopo la modificazione dell'art. 68 Cost. ad opera della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell'articolo 68 della Costituzione), le disposizioni processuali contenute nei commi da 2 a 8 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 tendono a risolvere alcuni problemi di coordinamento e di collaborazione fra l'esercizio della funzione giurisdizionale e la garanzia di piena libertà ed autonomia delle Camere parlamentari, nell'ipotesi che in un giudizio venga in evidenza una situazione di ipotetica responsabilità riferibile ad opinioni espresse o voti dati da un parlamentare.

Nell'ineludibile rispetto dei limiti costituzionali, quali specificati anche dalla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare evitando che la tutela delle prerogative parlamentari si trasformi in una sorta di potere autorizzatorio dell'esercizio della funzione giurisdizionale: *cfr.* sentenza n. 265 del 1997), è possibile e naturale che il legi-

slatore ordinario predisponga in materia apposite norme processuali, proprio al fine di meglio assicurare il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione fra i poteri dello Stato coinvolti. Disposizioni processuali di evidente importanza istituzionale, dal momento che per il loro tramite si mira a conseguire quell'«equilibrio razionale e misurato» che da questa Corte è stato ritenuto necessario «tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà» (sentenza n. 379 del 1996).

Anche se la Costituzione non prevede l'obbligo di adottare specifiche disposizioni legislative per l'attuazione dell'art. 68 (ed in realtà il sistema, dalla fine della vigenza dell'ultimo decreto-legge di attuazione del nuovo primo comma dell'art. 68 Cost. all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, ha funzionato tramite la mera applicazione delle generali disposizioni processuali), questa materia ha una evidente rilevanza costituzionale, poiché attraverso le disposizioni processuali si può assicurare sia la piena effettività del principio costituzionale di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., sia la piena garanzia che questa prerogativa delle Assemblee parlamentari non si traduca in una inammissibile compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale al di fuori di quanto strettamente necessario.

Pur attraverso una legislazione di rango ordinario dai contenuti costituzionalmente non vincolati, la cui definizione spetta dunque alle scelte che il legislatore può operare fra diversi modelli in astratto possibili e che restano ovviamente assoggettabili al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte, con le disposizioni processuali che qui vengono in considerazione sono state poste alcune norme finalizzate a garantire, sul piano procedimentale, un efficace e corretto funzionamento della prerogativa parlamentare; un sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza del parlamentare che abbia eccepito la insindacabilità dei propri comportamenti senza convincere il giudice competente; la successiva temporanea sospensione del giudizio per un limitato ed improrogabile periodo entro cui la Camera di appartenenza può esprimere la propria valutazione sulla affermata insindacabilità; le conseguenze processuali della delibera di insindacabilità che venga adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.

5. — Il Tribunale civile di Messina, malgrado che nell'udienza del 30 giugno 2003 la difesa del deputato interessato avesse eccepito la applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, ed in particolare avesse chiesto di attuare quanto prescritto nel comma 3 di questo articolo, non ha dato applicazione a tale disposizione, la quale prevede che il giudice in sede civile, ove accolga la eccezione di applicabilità dell'art. 68, provveda immediatamente ad adottare i provvedimenti necessari per la definizione del giudizio. Peraltro, il giudice non ha neppure applicato quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, secondo il quale il giudice, ove non ritenga di accogliere questa eccezione, deve provvedere «senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene», con le conseguenze (previste dal comma 5) che «il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti».

Al contrario, il Tribunale di Messina, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2003, ha rinviato la causa al 21 luglio 2003 «per prove testi», riservandosi di decidere in quella data «le eccezioni formulate da parte convenuta». Nell'udienza del 21 luglio, il giudice ha poi ritenuto che le questioni preliminari sollevate dal convenuto potessero «essere decise unitamente al merito della controversia», procedendo così all'assunzione della prova testimoniale e, all'esito, ha rinviato «la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2003». In questa ulteriore udienza il giudice ha infine assegnato la causa a sentenza, indicando i termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.

In relazione a tali provvedimenti, appare manifesta e reiterata la mancata applicazione da parte del giudice dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 (rispetto ai quali non vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale), disposizioni queste — come detto — adottate a tutela di un equilibrato rapporto fra il giu-

dice procedente, la parte che eccepisce l'applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost. e il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto nel caso in cui il giudice medesimo non ritenga applicabile la prerogativa in questione.

Da ciò la fondatezza del ricorso della Camera dei deputati in relazione ai provvedimenti adottati dal Tribunale di Messina nel corso delle tre udienze menzionate, poiché la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato. Nel caso di specie, infatti, la prosecuzione del giudizio civile ha impedito il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente.

Va pertanto dichiarato, in accoglimento del ricorso della Camera dei deputati, che il Tribunale di Messina, dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza adottati in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione adottato in data 22 settembre 2003.

6. — Quanto invece alle censure che la ricorrente muove avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina in data 26-27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso — dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità, in data 13 novembre 2003 — il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003 (già deciso da questa Corte con l'ordinanza n. 37 del 2006), il ricorso non è fondato.

Secondo la prospettazione della Camera dei deputati, il giudice procedente, con l'emanazione della citata ordinanza di rimessione, avrebbe violato il cosiddetto «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilità così come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, principio in base al quale al giudice sarebbe imposto di conformarsi alla suddetta delibera — come oggi risulta testualmente disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003 — salvo che non intenda contestarne la correttezza attraverso lo strumento tipico del ricorso per conflitto di attribuzione davanti a questa Corte.

La tesi della presunta incompatibilità tra il potere del giudice di sollevare questioni di legittimità costituzionale e il «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilità non può essere accolta.

Questa Corte, invero, ha sempre affermato che da tale principio consegue semplicemente l'inammissibilità per il giudice di opporre «una difforme pronuncia di responsabilità» rispetto alla deliberazione di insindacabilità adottata dalla camera di appartenenza del parlamentare (così, oltre alla sentenza n. 1150 del 1988, le sentenze n. 449 del 2002, n. 265 del 1997, n. 129 del 1996 e n. 443 del 1993), con ciò — di fatto — circoscrivendo la limitazione del potere giurisdizionale alla sola adozione di una decisione di insussistenza della prerogativa a fronte di una contraria valutazione delle Assemblee parlamentari.

Di qui la naturale conseguenza per la quale il giudice procedente, a fronte di una intervenuta delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza di un parlamentare, fatta eccezione per il potere di adottare una pronuncia di segno contrario rispetto a tale delibera, conserva i propri poteri giurisdizionali, compreso quello di sollecitare questa Corte a pronunciarsi su eventuali questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le norme legislative che egli debba applicare, sia pure limitatamente ai fini della adozione dei provvedimenti previsti dal comma 8 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Problema diverso e certo non pertinente al presente giudizio sarà poi quello della necessaria verifica della sussistenza in concreto dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, come d'altronde dimostra l'esito del giudizio definito con l'ordinanza n. 37 del 2006, con la quale le questioni sollevate dal Tribunale di Messina con l'atto di promovimento oggetto del presente conflitto sono state dichiarate l'una manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, l'altra manifestamente infondata per identità con questione precedentemente decisa nel senso dell'infondatezza.

Non è quindi lesivo della sfera di attribuzione della Camera dei deputati l'esercizio da parte del Tribunale di Messina con l'ordinanza in data 26 - 27 gennaio 2004, del potere di promuovere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Tribunale di Messina adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla;

Dichiara che spettava al Tribunale di Messina emanare l'ordinanza in data 26 - 27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso — dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità — il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 23 gennaio 2007

ORDINANZA

Considerato che, di regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che, peraltro, questa Corte ha riconosciuto che tale limitazione non opera quando l'oggetto del giudizio per conflitto incida proprio sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto di agire della parte nel giudizio comune che pretende di essere stata lesa da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);

che nel caso in esame, l'esito del conflitto non è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune prosegua;

che, pertanto, resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilità dell'intervento del soggetto parte nel giudizio comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento svolto dalla S.E.S. - Società Editrice Siciliana s.p.a., nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina.

Il Presidente: BILE

07C0602

N. 150

Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Caccia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Definizione del calendario venatorio (in particolare disciplina delle giornate e forme di caccia) - Decreto cautelare emesso dal Presidente del T.A.R. del Lazio in accoglimento di istanza della Lega antivivisezione avente ad oggetto la stessa legge ed una precedente deliberazione della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata sospensione, seppur provvisoria, degli effetti della legge regionale, travalicamento dei limiti della funzione giurisdizionale, lesione delle prerogative regionali nonché di quelle della Corte costituzionale - Erroneità dell'assunto della Regione ricorrente, emergendo dal provvedimento impugnato unicamente la sospensione della delibera di Giunta - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 settembre 2006, n. 4932.
- Costituzione, artt. 117, 134 e 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-*quater*, 6 settembre 2006, n. 4932, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 15 settembre 2006, depositato in cancelleria il 20 settembre 2006 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 settembre 2006 e depositato il successivo 20 settembre, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-*quater*, 6 settembre 2006, n. 4932, lamentando la violazione degli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione e chiedendo a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-*quater*, di sospendere l'efficacia di una legge regionale».

1.1. — la Regione ricorrente premette che un'associazione ambientalista, la Lega Anti Vivisezione - Onlus (LAV), ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna adottata il 17 maggio 2006, n. 658 (Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Emilia-Romagna per la stagione 2006/2007), nonché la successiva legge della Regione Emilia-Romagna 10 luglio 2006, n. 10 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), chiedendo espressamente l'annullamento, previa sospensione — anche in via provvisoria —, di entrambi gli atti nella parte in cui, con una previsione di identico tenore, autorizzavano le Province ad anticipare l'esercizio venatorio ai primi giorni del mese di settembre 2006, per talune specie animali.

1.2. — Ciò posto, secondo la ricorrente, il citato decreto presidenziale n. 4932 del 2006, adottato ai sensi dell'art. 21, comma nono, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) — come sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 305 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) —, avendo accolto l'istanza cautelare presentata nei suddetti termini dalla LAV, avrebbe sospeso, oltre che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 2006, anche l'efficacia della legge regionale n. 10 del 2006.

Anzi, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato avrebbe sospeso gli effetti della sola legge regionale, poiché al momento dell'adozione del decreto in parola l'unica disciplina vigente sarebbe stata quella dettata da quest'ultimo atto normativo, posto che, con delibera del 5 agosto 2006, n. 1162, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna aveva formalmente revocato la menzionata deliberazione n. 658.

Conseguentemente, il T.A.R. del Lazio, provvedendo positivamente in ordine ad un'istanza cautelare riferita direttamente alla legge regionale, anziché ai provvedimenti applicativi di essa, avrebbe sottoposto alla propria giurisdizione un atto ad essa sottratto, travalicando i limiti della funzione giurisdizionale.

1.3. — In particolare, la difesa regionale osserva che il giudice, essendo soggetto alla legge, come espressamente stabilito dall'art. 101 Cost., è privo «del potere di disporre in via diretta degli atti aventi forza di legge», potendo unicamente, allorché dubiti della legittimità di essi, sollevare le relative questioni dinanzi alla Corte costituzionale, affinché quest'ultima si pronunci ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 Cost.

Pertanto, prosegue la Regione, come l'eventuale disapplicazione diretta di una legge, ad opera di un provvedimento giurisdizionale, violerebbe le prerogative del legislatore, così ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire nell'ipotesi in cui detto atto determini una sospensione — sia pure provvisoria — degli effetti di essa.

L'esercizio di un tale potere spetta, infatti, in via esclusiva alla Corte costituzionale e risulta specificamente disciplinato dall'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1.4. — Alla luce di tali premesse, la Regione Emilia-Romagna conclude affermando che l'atto giurisdizionale impugnato «ha violato il regime costituzionale della legge, come definito dagli artt. 117, 134 e 136 Cost., in relazione all'art. 35 della legge n. 87 del 1953», violando le prerogative costituzionali della ricorrente e, al contempo, appropriandosi delle funzioni di cui questa Corte è titolare esclusiva.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

2.1. — Osserva, in particolare, la difesa erariale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il decreto cautelare impugnato non avrebbe in alcun modo sospeso la citata legge regionale, ma si sarebbe limitato a sospendere l'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 2006.

Tanto si evincerebbe, in primo luogo, dall'analisi testuale dell'atto giurisdizionale in questione, dovendosi ritenere che, con la locuzione «provvedimento impugnato», si sia fatto riferimento soltanto alla deliberazione della Giunta regionale e non già anche, od addirittura solo, alla legge regionale.

In secondo luogo, la successiva ordinanza 14 settembre 2006, n. 5243, emessa dallo stesso T.A.R. del Lazio, a seguito della trattazione collegiale della medesima istanza cautelare, avrebbe confermato il decreto cautelare presidenziale 6 settembre 2006, n. 4932, indicando, quale atto oggetto del giudizio cautelare, esclusivamente la richiamata delibera regionale.

2.2. — Per altro verso, sempre ad avviso della difesa erariale, risulterebbe priva di pregio l'argomentazione posta a sostegno del ricorso, secondo la quale, attesa la revoca della delibera regionale n. 658 del 2006, il decreto impugnato non potrebbe che aver sospeso gli effetti della sola legge regionale. Infatti, trattandosi di questione diversa dall'individuazione dell'atto sospeso ed inerente, piuttosto, alla censura di eventuali vizi del decreto e della successiva ordinanza, essa dovrebbe formare oggetto degli ordinari rimedi processuali, anziché di un giudizio per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

2.3. — Ciò posto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il conflitto, prima ancora che infondato, dovrebbe essere dichiarato inammissibile per il difetto di interesse in capo alla Regione Emilia-Romagna ad ottenere l'annullamento del decreto cautelare presidenziale in questione, giacché esso si sarebbe limitato a sospendere un atto amministrativo, nei confronti del quale il giudice amministrativo vanta giurisdizione piena.

3. — La Regione Emilia-Romagna ha depositato in data 9 febbraio 2007 copia del ricorso notificato al T.A.R. del Lazio il 5 febbraio 2007, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza pubblica per il 6 marzo 2007.

4. — In prossimità dell'udienza, sia la difesa della Regione ricorrente che l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie nonché specifica documentazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

4.1. — In particolare, la Regione Emilia-Romagna, in replica a quanto esposto dall'Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto di costituzione in giudizio, ha affermato che l'intenzione del Presidente del T.A.R. del Lazio di conseguire l'effetto sospensivo della citata legge regionale si evincerebbe anche dalla precisazione, contenuta nella parte motiva dell'atto impugnato, in ordine al «ruolo del legislatore regionale in materia di protezione della fauna», asseritamente escluso, *in subiecta materia*, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 2006.

Da ultimo, la difesa regionale sottolinea come la sopravvenuta inefficacia del decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio in questione non farebbe, in ogni caso, venir meno l'interesse della Regione ad ottenere una pronuncia nel merito del conflitto.

4.2. — Quanto alle ulteriori deduzioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa erariale evidenzia che, *medio tempore*, la associazione ricorrente dinanzi al T.A.R. del Lazio (LAV) ha rinunciato al ricorso con atto del 7 novembre 2006.

Sotto altro profilo, l'Avvocatura generale osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, dalle argomentazioni poste a sostegno dell'impugnato decreto non si evincerebbe la volontà del giudice amministrativo di sospendere la legge regionale, in quanto esse ricorrerebbero, in termini identici, anche in altri cinque decreti cautelari — relativi a controversie di contenuto analogo a quella in cui è stato reso l'atto impugnato —, nelle quali risultano sospesi meri atti amministrativi di apertura anticipata dell'esercizio venatorio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione *prima-quater*, 6 settembre 2006, n. 4932, adottato ai sensi dell'art. 21, comma nono, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), per violazione degli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione, anche in relazione all'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

La ricorrente, in particolare, lamenta che il decreto impugnato, accogliendo l'istanza cautelare presentata dalla Lega Anti Vivisezione - Onlus (LAV), avente ad oggetto la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna adottata il 17 maggio 2006, n. 658 (Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Emilia-Romagna per la stagione 2006/2007), nonché la successiva legge della Regione Emilia-Romagna 10 luglio 2006, n. 10 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), avrebbe sospeso, sia pure in via provvisoria, gli effetti della legge regionale, con conseguente travalicamento dei limiti della funzione giurisdizionale.

2. — Il conflitto è inammissibile.

2.1. — Come costantemente affermato da questa Corte, gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, «quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Il conflitto è invece inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni» (sentenza n. 326 del 2003; in senso conforme, si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999).

2.2. — Nel caso ora all'esame di questa Corte, deve anzitutto precisarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal tenore letterale del decreto presidenziale in questione non emerge la dedotta sospensione della legge regionale n. 10 del 2006.

Invero, anche se nell'intestazione di tale atto viene riportata l'epigrafe del ricorso introduttivo al T.A.R., presentato dalla LAV, espressamente rivolta nei confronti della delibera n. 658 del 2006 e della legge regionale n. 10 del 2006, ciò nondimeno, nel corpo dell'atto giurisdizionale in questione, si legge testualmente che oggetto di sospensione è il «provvedimento impugnato», al singolare, dovendosi, pertanto, intendere che si sia fatto riferimento all'unico atto provvedimento oggetto di impugnazione: la deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 2006.

L'esattezza di tale ricostruzione risulta, peraltro, confermata dallo stesso T.A.R. del Lazio, sia pure in un atto successivo del medesimo giudizio, con l'ordinanza cautelare del 14 settembre 2006, n. 5243. Tale provvedimento, adottato a seguito della trattazione collegiale dell'istanza di sospensione proposta dalla LAV, nel confermare il decreto cautelare provvisorio n. 4392 del 2006, afferma esplicitamente che esso ha avuto ad oggetto la delibera n. 658 del 2006.

2.3. — Né a conclusioni diverse può condurre l'*iter* argomentativo posto a sostegno del ricorso, secondo il quale il T.A.R. del Lazio avrebbe di fatto sospeso l'applicabilità della sola legge regionale n. 10 del 2006, in ragione del fatto che, al momento dell'emanazione del decreto cautelare provvisorio, risultava vigente solo la citata legge regionale, in quanto la deliberazione della Giunta n. 658 del 2006 era già stata revocata dalla successiva deliberazione n. 1162 del 5 agosto 2006.

Tale circostanza nell'ambito del presente giudizio non rileva in quanto l'adozione di una misura cautelare nei confronti di un provvedimento revocato configura un evidente errore di diritto.

2.4. — Quanto precede determina l'inammissibilità del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 151

Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Irrilevanza dell'atto espressivo della funzione parlamentare proveniente da altro senatore - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 luglio 2003 (documento IV-*quater*, n. 14).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 14) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli e altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, notificato il 18 novembre 2005, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2005 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siero;

Udito l'avvocato Carlo Cester per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 14 febbraio 2005 pervenuta a questa Corte il 2 dicembre 2005, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera del Senato della Repubblica, approvata in data 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 14), con la quale si è affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Jannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudice premette di procedere penalmente nei confronti del senatore Iannuzzi in relazione al reato di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), 61, numero 10 e

99, quarto comma, del cod. pen., perché, quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale «Panorama», del 22 novembre 2001, dal titolo «Pressione bassa e udienze infinite», lo stesso avrebbe offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, del dottor Guido Lo Forte, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, del dottor Roberto Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo e del dottor Gioacchino Natoli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, divulgando la tesi secondo cui il processo al senatore Giulio Andreotti, sarebbe stato promosso da tali magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, per finalità politiche.

Il giudice ricorrente dà conto, altresì, che un ulteriore capo di imputazione basato sulle medesime norme incriminatrici sopra indicate è formulato in relazione all'articolo pubblicato sul numero del 29 novembre 2001 del suddetto settimanale, e intitolato «Il pentito? Ai pm piace *double face*», con il quale l'imputato avrebbe offeso la reputazione dei medesimi magistrati Caselli, Lo Forte, Natoli, e del dottor Antonio Ingroia, Sostituto Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, affermando che costoro avrebbero commesso abusi e illegalità nella gestione dei collaboratori di giustizia.

Il ricorrente aggiunge che le persone offese hanno proposto querela nei confronti del senatore, nonché del direttore *pro tempore* del settimanale Panorama, ritenendo diffamatorie le dichiarazioni riportate in entrambi gli articoli, e che, a séguito della lettera in data 25 marzo 2003 con cui il senatore aveva sottoposto al Senato la questione della applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ai fatti oggetto dei procedimenti penali a suo carico, il Senato, con la deliberazione del 23 luglio 2003, accogliendo la conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha stabilito che le opinioni espresse nei suddetti articoli di stampa sono coperte dalla insindacabilità, in quanto espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Successivamente a tale deliberazione, prosegue il, il pubblico ministero ha formulato richiesta di archiviazione dei procedimenti in questione.

All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale, il ricorrente ritiene di dover sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla citata delibera di insindacabilità del Senato.

Il giudice per le indagini preliminari, affermata la ammissibilità del conflitto, sostiene che tale delibera del Senato si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale, in base alla quale, ai fini del riconoscimento della insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, è necessaria la sussistenza del nesso funzionale tra tali opinioni e la funzione parlamentare, nesso che si riscontra allorché sussista una sostanziale identità di contenuto fra l'opinione manifestata in sede parlamentare e quella espressa nella sede esterna.

In particolare, la delibera del Senato censurata colliderebbe con tale giurisprudenza, dal momento che non esisterebbe alcun elemento da cui desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra gli articoli di stampa oggetto delle querele e le opinioni espresse dal senatore Jannuzzi in specifici atti parlamentari; pertanto, mancando ogni nesso con le funzioni parlamentari, la condotta del senatore non sarebbe coperta dall'immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione e dovrebbe, quindi, rientrare nella cognizione riservata al sindacato giurisdizionale.

Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari solleva conflitto di attribuzione e chiede a questa Corte sia di dichiarare «che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi Raffaele, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, sia di annullare la delibera del Senato.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 416 del 2005 di questa Corte, depositata il 3 novembre 2005.

3. — Il ricorrente ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo al Senato della Repubblica il 18 novembre, e li ha depositati presso la cancelleria di questa Corte il 2 dicembre 2005.

4. — Con atto depositato il 6 dicembre 2005 si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente chiedendo che questa Corte affermi la spettanza al Senato del potere di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Jannuzzi, e che, in ogni caso, ritenga le opinioni stesse insindacabili.

La difesa del Senato ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in punto di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, sottolineando che la Corte è chiamata a svolgere «una funzione di garanzia sia dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, sia della sfera di attribuzione dell'autorità giurisdizionale».

In quest'ottica, sarebbe necessario rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate».

Su questo terreno, la difesa del Senato auspica un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione».

Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale».

In questo senso, deporrebbe anche l'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'art. 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito la esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica».

5. — In prossimità dell'udienza pubblica, il Senato della Repubblica ha depositato memoria, con la quale ha riprodotto testualmente sia le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione, sia le conclusioni ivi formulate.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari ricorrente pone il quesito se spettava al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 23 luglio 2003 (documento IV-*quater*, n. 14), che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, al quale è contestato il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno di alcuni magistrati di Palermo, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

In particolare, il senatore avrebbe diffamato, quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale «Panorama», del 22 novembre 2001, dal titolo «Pressione bassa e udienze infinite», il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il dottor Guido Lo Forte, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, il dottor Roberto Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo e il dottor Gioacchino Natoli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, divulgando la tesi secondo cui il processo al senatore Giulio Andreotti sarebbe stato promosso da tali magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, per finalità politiche.

Parimenti, egli avrebbe diffamato, tramite l'articolo pubblicato sul numero del 29 novembre 2001 del suddetto settimanale, e intitolato «Il pentito? Ai pm piace *double face*», i medesimi magistrati Caselli, Lo Forte, Natoli, e il dottor Antonio Ingroia, Sostituto Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, affermando che costoro avrebbero commesso abusi e illegalità nella gestione dei collaboratori di giustizia.

Il giudice ricorrente ritiene insussistenti i presupposti dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del senatore avente ad oggetto i fatti di cui alla dichiarazione.

2. — Deve preliminarmente essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 416 del 2005.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Al fine di verificare la sussistenza del cosiddetto «nesso funzionale», alla quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, questa Corte è chiamata ad accertare se le affermazioni oggetto del procedimento penale a carico del senatore si ricolleghino ad attività proprie del parlamentare e a discernere le opinioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare (tra le molte, sentenze n. 65 del 2007, n. 246 del 2004, n. 11 e n. 10 del 2000).

Non può pertanto essere condivisa la tesi sviluppata dalla difesa del Senato della Repubblica, per la quale il «mandato elettorale si esplica in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino» tramite i «mezzi di informazione», in particolare esercitando l'attività di giornalista.

Questa Corte, al contrario, ribadisce la piena sindacabilità di dichiarazioni che non costituiscono la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e, quindi, il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma che rappresentano una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione (sentenze n. 96 del 2007 e n. 260 del 2006).

L'operatività di tale principio non è suscettibile di essere condizionata in relazione alla attività giornalistica, ove i limiti costituzionalmente ammissibili all'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica debbono essere oggettivamente definiti e non possono invece dipendere dallo status di colui che li esercita.

Né possono essere tratti argomenti contrari, dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), poiché già con la sentenza n. 120 del 2004 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, quale risultava dalla propria giurisprudenza (si veda anche la sentenza n. 347 del 2004).

Ora, il solo atto espressivo della funzione parlamentare che viene menzionato nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (doc. IV-*quater*, n. 14) è l'interrogazione presentata dal senatore Milio al Ministro della Giustizia in data 4 novembre 1999, concernente le «tante vicende processuali iniziate dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ultimo decennio».

Tale atto, quale che ne sia il contenuto, non può tuttavia essere invocato a favore del senatore imputato, poiché proviene da altro parlamentare (tra le molte, sentenze n. 452 del 2006, n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).

In difetto di ulteriori elementi, si deve escludere che le dichiarazioni oggetto del procedimento penale a carico del senatore Iannuzzi siano assistite dalla garanzia dell'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sicché, così ritenendo, il Senato della Repubblica ha menomato le attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente.

La relativa delibera di insindacabilità deve pertanto essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

*Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (documento IV-*quater*, n. 14).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 152

Sentenza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della causa *petendi* e del *petitum* - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 26 novembre 2003 (documento IV-*quater*, n. 19).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 26 novembre 2003 (documento IV-*quater*, n. 19).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 19), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio nei confronti dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., promosso con ricorso del Tribunale di Isernia, notificato il 31 maggio 2005, depositato in cancelleria il 13 giugno 2005 ed iscritto al n. 26 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia — nel corso di un procedimento civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., per il risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni del senatore Alfredo D'Ambrosio — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 26 novembre 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 19), con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso l'indicato procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale riferisce che il procedimento civile in questione ha ad oggetto varie dichiarazioni attribuite al parlamentare, nella sua qualità di principale esponente del Movimento Politico Iniziativa Democratica, con le quali si denunciavano i presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. da parte di alcuni appartenenti alla Giunta della Regione Molise.

In particolare, il 18 aprile 2003, il parlamentare rilasciava un'intervista all'emittente Telemolise, denunciando il fatto che un dirigente regionale, nell'adottare un provvedimento di liquidazione a favore della Neuromed s.r.l., aveva imputato tale spesa su «un capitolo inesistente, dove non c'è copertura. In assenza di un ok, un parere dell'assessore alla Sanità e quello del Bilancio e Personale. La magistratura deve metterci le mani per fare chiarezza. Se dovesse essere così, ed io so che è così, credo che il dirigente deve essere allontanato da quel settore. Qui ci troviamo di fronte ad illecito contabile e abuso di ufficio». Nel corso di una seconda intervista, rilasciata alla medesima emittente il 24 aprile 2003, il parlamentare precisava che «Il Dirigente Generale della Sanità aveva previsto il pagamento di 8 miliardi di vecchie lire in favore della Neuromed s.r.l. [...] non ha fatto il suo dovere [...] mi ha impressionato la celerità di questo dirigente [...] mentre tutti gli altri attendono, una struttura che ha il rappresentante a livello regionale riesce ad avere ciò che chiede».

Il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile nei confronti del parlamentare concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del Tribunale, diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero i presupposti per poter considerare le dichiarazioni rese dal senatore insindacabili ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, non essendo esse divulgative di alcuna attività parlamentare.

Osserva, infatti, il Tribunale che, ai fini dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, è irrilevante la ricorrenza di un generico contesto politico cui poter riferire le dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare, o la rilevanza pubblica dell'argomento con esse trattato, occorrendo, al contrario, che esse si pongano in collegamento, anche indiretto, con una concreta attività parlamentare, collegamento che costituisce al tempo stesso la *ratio* e il limite applicativo della norma costituzionale, in tal modo evitando che essa possa trasformarsi in un privilegio anziché in una garanzia.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, difetterebbe il suindicato collegamento poiché, come risulta dalla stessa motivazione della delibera impugnata, non vi sarebbe alcuna attività parlamentare posta in essere dal senatore, alla quale poter riferire le dichiarazioni oggetto del procedimento civile di cui egli è parte.

Il ricorrente chiede, pertanto, che la Corte dichiari la non spettanza al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese dal parlamentare e oggetto del giudizio civile in questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione adottata dal Senato in data 26 novembre 2003.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 178 del 4 maggio 2005.

3. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza suddetta, è stato notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 13 giugno 2005.

4. — Con atto depositato il 16 giugno 2005 si è costituito il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente il quale, riservandosi di presentare ulteriori memorie, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

5. — In prossimità dell'udienza, il Senato della Repubblica ha depositato memoria insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile o, in via subordinata, rigetti il ricorso.

5.1. — In via preliminare, la difesa del Senato osserva che l'atto introduttivo del conflitto risulta carente dell'indicazione della *causa petendi* e del *petitum* e, pertanto, privo del carattere dell'autosufficienza.

In particolare, il Tribunale ricorrente si sarebbe limitato ad esporre le prospettazioni della parte attrice, cioè le dichiarazioni rese dal senatore poste a fondamento della domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, senza però valutarle come effettivamente diffamatorie, rendendo in tal modo impossibile rinvenire l'esatta portata delle stesse.

5.2. — Nel merito, il Senato della Repubblica, riportando le motivazioni della delibera oggetto del presente conflitto, osserva che le dichiarazioni del parlamentare, in quanto esplicitazione del mandato politico allo stesso attribuito, rientrano nella garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, avendo con esse il senatore denunciato episodi di cattiva amministrazione di cui erano protagonisti, da un lato, la Giunta regionale del Molise e, dall'altro, la Neuromed s.r.l., società attrice nel giudizio principale.

In particolare, la difesa del Senato ritiene che, sulla base dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), debbano rientrare nella garanzia di insindacabilità, ex art. 68 della Costituzione, tutti quegli atti di critica e denuncia politica che, seppur non divulgativi di precedenti interventi in sede parlamentare, sono espressione, come nel caso di specie, del mandato politico attribuito al singolo membro del Parlamento, e ciò in ragione dello stretto collegamento esistente tra gli artt. 67 e 68 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Isernia — nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio — con ordinanza depositata il 13 giugno 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 26 novembre 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 19), con la quale si è ritenuto che i fatti, per i quali è in corso tale giudizio, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio civile trae origine da diverse dichiarazioni rese dal parlamentare a vari organi di informazione, con le quali egli denunciava presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. presso la Giunta della Regione Molise.

Secondo il ricorrente, il Senato della Repubblica, con la citata deliberazione di insindacabilità, avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, in quanto non vi sarebbe alcun atto tipico cui poter riferire le dichiarazioni rese *extra moenia* del senatore e oggetto del giudizio civile in questione. Sarebbe, infatti, irrilevante la circostanza dedotta dal Senato della Repubblica secondo cui, nel caso di specie, l'applicabilità della garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, discenderebbe dal fatto che le cennate dichiarazioni sarebbero collegate alla più ampia attività politica svolta dal parlamentare.

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n. 178 del 4 maggio 2005.

Non può essere accolta, in proposito, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Senato della Repubblica basata sul rilievo che l'atto introduttivo del presente giudizio difetterebbe del requisito dell'autosufficienza, impedendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore e la sua attività di parlamentare.

Invero, l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prescrive che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Entrambe le prescrizioni risultano soddisfatte dall'atto introduttivo, in cui non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare, in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi al Tribunale, ma sono anche esposte le ragioni che inducono il ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

3. — Nel merito, il conflitto è fondato.

Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro di una delle due Camere. Tale nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un legame temporale fra attività parlamentare ed attività esterna (che abbia finalità divulgativa della prima), sia una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni.

Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio delle dichiarazioni del senatore, il compito di questa Corte è quindi limitato alla verifica se esse, ancorché rese fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare e ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno (*ex plurimis*, sentenze n. 317 del 2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e n. 235 del 2005; n. 52 del 2002; n. 10 e n. 11 del 2000).

Nel caso in esame, nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare, limitandosi essa a rilevare che l'intendimento del senatore non era quello di diffamare la società attrice nel giudizio principale, quanto piuttosto di perseguire l'obiettivo di una corretta azione amministrativa. A tale proposito, si deve ribadire che il collocare tali dichiarazioni in un più generale «contesto politico» e il ricondurle a temi di rilievo generale, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, mancando di costituire la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenze n. 329 e n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002).

Le dichiarazioni rilasciate dal parlamentare ed oggetto del procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Isernia non rientrano, pertanto, nell'esercizio della sua specifica funzione e non sono garantite dall'insindacabilità. Conseguentemente, l'impugnata delibera del Senato della Repubblica, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Alfredo D'Ambrosio, oggetto del procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 153

Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari reali - Riesame - Poteri del tribunale - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di verificare la sussistenza del fumus del reato contestato dall'accusa - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti e di terzietà del giudice - Impropria richiesta alla Corte di interpretare il «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione ed omessa verifica delle effettive preclusioni scaturenti dallo stesso - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 324.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 20 dicembre 2004 dal Tribunale di Parma sulla richiesta di riesame proposta da P.E. ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, vincolante per il giudice *a quo* perché espressa, quale principio di diritto, in una sentenza di annullamento con rinvio — limita i poteri del tribunale del riesame, nel caso di impugnazione di un decreto di sequestro preventivo, alla verifica della «sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilità di verificare, nel singolo caso concreto — sulla base dei fatti per come indicati dal pubblico ministero ed esaminati alla luce delle argomentazioni difensive — se sia ravvisabile il *fumus* del reato prospettato dall'accusa»;

che il rimettente premette, in fatto, che il Tribunale di Parma aveva revocato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare — disposto in relazione a supposte irregolarità dell'aggiudicazione di una gara pubblica — ritenendo insussistente il «*fumus*» dell'ipotizzato delitto di abuso di ufficio, stante l'assenza di prova circa l'intento della pubblica amministrazione di procurare un ingiusto vantaggio alla società aggiudicataria;

che, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza di revoca, sul rilievo che il Tribunale aveva esorbitato dai limiti della cognizione del giudice in sede di riesame di misure cautelari reali, arrogandosi compiti propri dell'accertamento sul merito dell'imputazione;

che, al riguardo, la Corte di cassazione aveva enunciato, in particolare, il principio di diritto in forza del quale «la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stato disposto un sequestro preventivo non può sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, dovendosi contenere nella valutazione della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (*fumus delicti*)» e nel riscontro del *periculum in mora*, ossia del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati;

che, in tale prospettiva — sempre alla stregua dell'enunciato principio di diritto — «esula [...] dal controllo affidato al giudice della cautela reale non solo il concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui l'accusa è fondata, ma anche l'analisi dell'elemento psicologico del reato, a meno che la carenza di esso sia rilevabile *ictu oculi*» (evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie, stando agli stessi dati argomentativi offerti dal Tribunale): e ciò in quanto, diversamente opinando, si verrebbe impropriamente ad anticipare alla fase cautelare «una decisione sulle questioni di merito, in un contesto in cui lo sviluppo delle indagini in corso non consente ancora una focalizzazione dell'imputazione e le determinazioni del pubblico ministero circa l'esercizio dell'azione penale»;

che, ad avviso del rimettente, l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione — vincolante per il rimettente stesso in quanto giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. — porrebbe l'art. 324 cod. proc. pen. (che regola il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, in forza dei richiami ad esso operati dagli artt. 318 e 322 dello stesso codice) in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost;

che, alla luce della *regula iuris* enunciata dalla sentenza rescindente, il compito del giudice del riesame del decreto di sequestro preventivo sarebbe limitato, infatti, ad una mera ed astratta «verifica cartolare» della corrispondenza tra le imputazioni concretamente formulate dall'accusa e «la rubrica dei reati presupposti»: ossia ad una indagine basata su indici puramente estrinseci e formali, che non consentirebbe, di fatto, il doveroso controllo delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura di cautela reale;

che, in tal modo, detto giudice verrebbe dunque privato del potere-dovere di esercitare — sia pure nell'ambito delle «non censurabili indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero» — quel controllo di legalità che è insito nel principio di «terzietà» della giurisdizione: *vulnus*, questo, desumibile, in assunto, anche dalla sentenza n. 48 del 1994 di questa Corte, che — pur dichiarando non fondata una analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. — ha basato tale decisione sul rilievo che «neppure è a dirsi che il controllo del giudice» della cautela reale «non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede»;

che il giudice *a quo* invoca, di conseguenza, una «pronuncia additiva» che permetta al giudice del riesame — sia pure incidentalmente ed ai soli fini del sequestro — «la puntuale verifica, nel contraddittorio delle parti, della concreta commissione di un fatto oggettivamente anti-giuridico»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione: ciò in quanto, secondo la difesa erariale, il problema evocato dal giudice *a quo* ammetterebbe molteplici soluzioni, la scelta fra le quali resterebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che il Tribunale di Parma dubita, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., nella parte in cui — secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, vincolante per il rimettente in quanto giudice del rinvio — limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, «alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, nel singolo caso concreto — sulla base dei fatti per come indicati dal pubblico ministero ed esaminati alla luce delle argomentazioni difensive — se sia ravvisabile il *fumus* del reato prospettato dall'accusa»;

che, ad avviso del rimettente, una simile configurazione dei poteri del giudice del riesame — limitando la funzione giurisdizionale di quest'ultimo alla sola verifica della astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa a fondamento della cautela reale — non consentirebbe un effettivo «controllo di legalità» sulla misura, alterando così la condizione di parità delle parti e compromettendo, in pari tempo, la terzietà del giudice;

che la questione proposta finisce, tuttavia, per risolversi in una impropria richiesta, a questa Corte, di «interpretazione» del principio di diritto che il rimettente è chiamato ad applicare, come dimostra anche il carattere meramente «discorsivo» del *petitum*, insuscettibile di tradursi nei contenuti necessariamente specifici di una «pronuncia additiva» di illegittimità costituzionale;

che il rimettente non si adoperava, in effetti, per ricercare un'interpretazione di detto principio conforme a quella che il rimettente stesso reputa essere una lettura «costituzionalmente orientata» dei poteri dell'organo del riesame;

che il giudice *a quo* assume, difatti, in modo del tutto apodittico, che — per effetto del vincolo scaturente dalla *regula iuris* enunciata dalla Corte di legittimità — il proprio potere giurisdizionale resterebbe circoscritto ad un riscontro, puramente «estrinseco» e «cartolare», dei presupposti di adozione del sequestro preventivo, senza alcuna possibilità di verificare se, nel caso concreto, «sia ravvisabile il *fumus* del reato prospettato dall'accusa»;

che, in realtà — alla luce delle indicazioni della stessa ordinanza di rimessione — il principio di diritto, cui il giudice *a quo* è tenuto ad uniformarsi, si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, la preclusione, per il giudice del riesame delle cautele reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa compiuto nella fase delle indagini preliminari;

che, più in particolare, il nucleo centrale del principio in parola — per quel che espone lo stesso giudice *a quo* — non si discosta dal tradizionale (e incontestato) rilievo secondo il quale, riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità — pure di rango costituzionale — dei valori coinvolti;

che una simile *ratio* si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della «base fattuale» richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della «elevata probabilità di responsabilità» nel caso delle misure cautelari personali; ed il diverso metro del «*fumus commissi delicti*» in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere — secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale — da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato;

che, in questa prospettiva, il principio di diritto *de quo* non risulta dunque prescrivere soltanto un controllo meramente «cartolare» e formale; né, correlativamente, esso risulta impedire — negli ovvi limiti, d'anzì ricordati, propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali — la verifica, «nel singolo caso concreto», del «*fumus*» del reato ipotizzato dall'accusa, come risulta evidente, nella specie, dall'esplicito riferimento del principio di diritto stesso alla rilevabilità del difetto di elemento soggettivo, purché *ictu oculi*;

che la mancata verifica, da parte del rimettente, delle effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente rende, pertanto, la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 154

Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione del comma 556 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separata pronuncia.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e relativi criteri di erogazione e di accesso ai predetti Fondi - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta normativa sostitutiva della disposizione censurata - Mancata attuazione *medio tempore* della stessa - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 556.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 35, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso, con distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra queste, del comma 556 dell'art. 1;

che il censurato comma 556 dispone quanto segue: «Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze»;

che la Regione Piemonte ha impugnato la norma citata per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione;

che, a detta della medesima ricorrente, il comma 556 comporterebbe «l'esplicazione di puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali» in materie di competenza regionale, individuate nella tutela della salute e nelle politiche sociali;

che, in particolare, l'attività di individuazione dei soggetti destinatari di contributi «si sovrappone e si sostituisce alle funzioni regionali e locali in materia, con puntuale contrasto anche con i principi di sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione»;

che sarebbe violato inoltre l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la suddetta attività di individuazione dei beneficiari dei contributi, in una materia che non è di competenza esclusiva statale, è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, secondo la difesa regionale, pur essendo definito «di natura non regolamentare», avrebbe «chiaramente» natura regolamentare;

che, sempre a parere della Regione Piemonte, sarebbe violato il principio di leale collaborazione, poiché nel comma 556 mancherebbe «la previsione di qualsiasi forma di coordinamento fra l'attività dell'istituendo Osservatorio nazionale e quella dei già istituiti osservatori regionali»;

che le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale del comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione;

che le medesime ricorrenti precisano di non contestare l'istituzione dell'Osservatorio nazionale, ritenendo piuttosto illegittima l'omessa previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulle caratteristiche di composizione e di organizzazione dell'Osservatorio stesso;

che, in merito al Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito dal censurato comma 556, le difese delle Regioni da ultimo citate non contestano la destinazione del 5 per cento del fondo per le attività di comunicazione svolte dall'Osservatorio, bensì la previsione secondo cui il 95 per cento dello stesso fondo è destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto si tratterebbe di un fondo settoriale in materia di competenza regionale;

che, secondo le medesime ricorrenti, la norma sarebbe illegittima anche qualora «si giustificasse temporaneamente» un fondo settoriale nel campo della prevenzione delle tossicodipendenze, poiché il Fondo de quo non è ripartito tra le Regioni e la relativa disciplina attuativa è affidata ad un atto normativo ministeriale;

che, in ulteriore subordine, quand'anche «si ritenesse [...] che il principio di sussidiarietà imponga la gestione centrale del Fondo», la norma sarebbe comunque illegittima, in quanto non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le comunità giovanili destinatarie del finanziamento, i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, in particolare, la difesa erariale sottolinea come la lotta alle tossicodipendenze incida su svariati ambiti materiali, quali la tutela della salute e le politiche sociali ma anche l'ordinamento penale, l'ordine pubblico e la sicurezza ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, materie, queste ultime, di esclusiva competenza statale;

che, pertanto, l'Osservatorio ed il Fondo, «non a caso incardinati nella Presidenza del Consiglio», sarebbero «funzionali alla regia unitaria di una politica nazionale» per la lotta alle tossicodipendenze, «con conseguente insussistenza di un qualunque *vulnus* alla autonomia regionale»;

che, in prossimità della data fissata per l'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in tutti i giudizi, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

che siffatta richiesta è argomentata evidenziando come la disposizione censurata sia stata completamente sostituita dal comma 1293 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e come la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione;

che, in merito a quest'ultimo profilo, l'Avvocatura generale dello Stato ha allegato alle suddette memorie una nota del 23 marzo 2007 del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della solidarietà sociale, dalla quale risulta che l'Osservatorio per il disagio giovanile non è mai stato istituito e che il Fondo nazionale per le comunità giovanili non è mai stato utilizzato, con la conseguenza che la somma al riguardo stanziata è stata versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al Ministero della solidarietà sociale;

che anche le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie integrative con le quali svolgono considerazioni analoghe a quelle della difesa erariale poco sopra riportate, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che, con distinti ricorsi, le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006);

che, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede quelle relative al comma 556 dell'art. 1;

che può essere disposta la riunione dei relativi giudizi poiché le ricorrenti impugnano il citato comma 556 rispetto a parametri costituzionali sostanzialmente coincidenti;

che la disposizione di cui al comma 556 è stata sostituita dal comma 1293 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007;

che il nuovo testo del comma 556 prevede l'istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze», la cui composizione e la cui organizzazione sono disciplinate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

che la nuova norma istituisce altresì il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», la cui dotazione finanziaria, fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata, per il 25 per

cento, ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale, relativi alle attività di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per le quali lo stesso Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze;

che il restante 75 per cento è destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto, «di natura regolamentare», del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che, con tale decreto, sono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze;

che, pertanto, il comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 è stato significativamente innovato dal comma 1293 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;

che, d'altronde, la norma impugnata nel periodo di vigenza non ha avuto alcuna applicazione, in quanto l'Osservatorio per il disagio giovanile non è stato istituito ed il Fondo nazionale per le comunità giovanili non è stato utilizzato;

che, conseguentemente, la somma al riguardo stanziata è stata versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al Ministero della solidarietà sociale;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 98 e n. 89 del 2007), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 155

Ordinanza 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico, nel procedimento civile vertente tra Roberto Conte e l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell'avvenuta contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata «a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512»;

che il giudice *a quo* — nell'evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame «è motivato dalla omessa contestazione immediata dell'infrazione», ciò che precluderebbe «all'opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nell'immediatezza del fatto» (come disposto, invece, dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) — reputa di dover condividere il dubbio di costituzionalità, prospettato dall'opponente nel giudizio principale, relativo al predetto art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del codice della strada;

che, osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice della strada enunciano, in via generale, «il principio della contestazione immediata dell'infrazione», la disposizione censurata consente, viceversa, di derogarvi, allorché l'accertamento della violazione avvenga «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità», apparecchi che consentono «la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari»;

che, in tal modo, l'amministrazione sarebbe legittimata a «precostituirsì un'ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento» che, «per come è fatto e per come funziona», esclude «il principio della contestazione immediata»;

che, conseguentemente, l'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «perché lesivo del diritto di difesa da parte del cittadino-utente per disparità di trattamento», e, inoltre, in quanto «impedisce il diritto di agire immediatamente» e dunque di esercitare il «diritto di difesa»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata;

che la dedotta violazione del diritto alla difesa, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, non sussiste, in quanto l'art. 200 del codice della strada prevede l'obbligo della contestazione immediata non in termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal senso solo «quando sia possibile»;

che le ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata integrano, appunto, «situazioni operative» le quali, «per la natura della violazione, per le circostanze di luogo e di tempo, non consentono la contestazione immediata se non a prezzo di rischi elevatissimi per la sicurezza del personale accertatore, degli altri utenti e dello stesso contravventore»;

che, d'altra parte, per tratti stradali diversi «dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali», la possibilità di omettere la contestazione immediata dell'infrazione stradale non risulta rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, dipendendo da una «ponderata valutazione del Prefetto», il quale «accerta l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza»;

che su tali basi, pertanto, la difesa erariale ha concluso affinché la Corte costituzionale — in conformità con il precedente costituito dall'ordinanza n. 307 del 2006 — dichiari l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che questa Corte — con ordinanza n. 307 del 2006 — ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente;

che la citata pronuncia, oltre a ribadire in termini generali che «l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa» (principio già affermato nell'ordinanza n. 150 del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005), ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, «la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione» (così la citata ordinanza n. 307 del 2006, che richiama l'ordinanza n. 160 del 2002);

che quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento «del cittadino-utente», che il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una (arbitraria) facoltà per l'amministrazione di «precostituirsì un'ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata», facendo ricorso alle apparecchiature di rilevamento a distanza della velocità dei veicoli, è sufficiente ribadire come «l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti *de quibus*, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168» (ordinanza n. 307 del 2006);

che, pertanto, la questione sollevata dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.

Il cancelliere: MILANA

07C0608

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 2007
(della Regione Lombardia)*

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Onere imposto alle Regioni di predisposizione di un piano straordinario da inviare ai competenti ministeri e costituzione di apposite Commissioni con elevato grado di discrezionalità - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione dell'autonomia regionale attraverso l'adozione di norme di dettaglio e di tipo organizzativo e programmatico - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni nella materia concorrente del governo del territorio e nelle materie residuali dell'assistenza e delle politiche sociali e dell'abitazione, dell'edilizia residenziale pubblica, dei lavori pubblici di interesse regionale e locale e della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, lesione del principio di sussidiarietà in assenza di intesa, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117, commi terzo e quarto, e 118.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale di natura ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata introduzione di disposizioni di indirizzo per la Regione, lesione dell'autonomia regionale attraverso l'adozione di norme di dettaglio, omessa previsione di risorse finanziarie - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni nella materia concorrente del governo del territorio e nella materia residuale dell'assistenza e delle politiche sociali e dell'abitazione, lesione della relativa potestà regolamentare, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e locale, lesione dei principi di efficienza ed economicità.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 97, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Determinazione dei requisiti degli alloggi residenziali - Definizione, attraverso atto ministeriale, di alloggio sociale esente dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata potestà regolamentare dello Stato lesiva delle funzioni regionali - Denunciata lesione del riparto costituzionale delle competenze regolamentari in materia di competenza legislativa residuale, lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione del diritto comunitario nelle materie di competenza delle Regioni, lesione dei principi di eguaglianza, buon andamento, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo, quarto, quinto e sesto, e 118.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, dott. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, come da procura speciale a margine del presente atto, e in virtù delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/4319 del 21 marzo 2007, n. VIII/4419 del 28 marzo 2007 e n. VIII/4521 del 3 aprile 2007 (doc. 1), dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari e dall'avv. Antonella Forloni, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di legittimità costituzionale della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2007, n. 37, S.G., artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1.

F A T T O

Nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2007 è stata pubblicata la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali».

Prima di esporre partitamente i motivi di censura relativi alle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1, è opportuno innanzitutto illustrare, almeno negli aspetti più rilevanti, il contenuto dei singoli articoli impugnati.

1. — L'articolo 3. «Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti», al comma 1, prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongano, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.

Il secondo comma dell'articolo 3 in questione prevede l'istituzione di apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, al dichiarato fine di favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per le ragioni che si diranno, le richiamate disposizioni ledono l'autonomia regionale, imponendo previsioni di dettaglio e di tipo organizzativo e con riferimento alla materia del «governo del territorio», di competenza ripartita e concorrente, e con riferimento alla materia dell'assistenza e delle politiche sociali, di competenza residuale delle regioni, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma (governo del territorio), quarto comma (assistenza e politiche sociali e dell'abitazione; edilizia residenziale pubblica per i profili attinenti alle politiche sociali e dell'abitazione; lavori pubblici di interesse regionale e locale) e dell'art. 118 (specie sotto il profilo del principio di sussidiarietà). Il tutto anche alla luce di quanto disposto dal d.lgs. n. 112/1998 (artt. 59 e 60).

In particolare, l'art. 3, comma 1, così come formulato, viene ad imporre alle regioni l'onere di predisporre un piano straordinario, di cui non risulta affatto chiara la funzione, ciò anche in considerazione del principio di buon andamento che deve informare l'azione amministrativa. La costituzione delle apposite Commissioni di cui al comma 2 dell'art. 3 determina, anche in questo caso, un'illegittima ingerenza estesa all'ambito strettamente organizzativo; non solo, ad esse verrebbero attribuite funzioni caratterizzate da un elevato grado di discrezionalità in termini di valutazione dello stato di bisogno di ogni singolo caso, ai fini della graduazione dell'azione di rilascio, con conseguente pregiudizio delle prerogative regionali di valutazione e graduazione dello stato di bisogno medesimo (profilo sociale-abitativo).

II. — L'articolo 4, «Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede al secondo comma, preso atto delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione sulle politiche abitative di cui al comma 1 — cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle Regioni, dell'ANCI, della FEDERCASA, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni di categoria —, la predisposizione di un programma nazionale, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, da parte del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata. Il programma nazionale contiene nello specifico:

a) «gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;

b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La previsione del programma nazionale di natura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2, benché predisposto sulla scorta di quanto emerso dal tavolo delle concertazioni e d'intesa con la Conferenza unificata, nella dichiarata apparente finalità di voler indicare «obiettivi ed indirizzi per la programmazione regionale», introduce in realtà disposizioni di indirizzo per la Regione, determinando un *vulnus* agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. Con riferimento poi a quanto previsto dalla lettera d) secondo comma dell'art. 4 in parola, viene stabilito che per le previsioni imposte in sede di programmazione alle regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, in modo lesivo dell'autonomia finanziaria regionale e locale, e in particolare in contrasto con l'art. 119 Cost. nella parte in cui, al quarto comma, stabilisce il principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali, come interpretato da codesta ecc.ma Corte cost., sent. n. 37/2004 («Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato, consentono — vale a dire devono consentire — agli enti di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (quarto comma), salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o “per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio” delle funzioni degli enti autonomi (quinto comma)»; corsivo aggiunto).

Sotto molteplici profili, come si dirà, anche queste disposizioni sono illegittime, in quanto norme di dettaglio lesive delle competenze legislative ed amministrative della regione in materia di assistenza e politiche sociali e dell'abitazione, laddove specificano le modalità o gli strumenti di attuazione della programmazione di edilizia economica popolare, in contrasto con il riparto costituzionale delle potestà legislative. Mentre allo Stato è consentita unicamente, per i profili concernenti l'edilizia, la determinazione dei principi fondamentali e, per gli altri profili, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio abitativo (*cf.* Corte cost. sent. n. 451/2006).

III. — L'articolo 5, comma 1, «Definizione di alloggio sociale», nel riconoscere al Ministro delle infrastrutture la definizione con proprio decreto — di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata — delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea, introduce una potestà regolamentare lesiva delle funzioni regionali in tema di determinazione dei requisiti degli alloggi residenziali. Risulta costituzionalmente illegittima per violazione del riparto delle competenze regolamentari, *ex* art. 117, sesto comma della Costituzione, la prevista attribuzione al Ministro di un potere sostanzialmente regolamentare per la disciplina della gestione della politica sociale degli alloggi, materia, quella delle politiche sociali e dell'edilizia residenziale pubblica, di competenza residuale della Regione.

La previsione di cui all'art. 5 della legge n. 9/2007 determina altresì un *vulnus* all'art. 117, quinto comma, Cost., sotto il profilo della competenza regionale in ordine all'attuazione del diritto comunitario nelle materie di competenza delle Regioni.

IV. — Come si è detto e come più diffusamente si vedrà, in riferimento alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, la richiamata disciplina statale risulta lesiva sotto molteplici profili della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Lombardia.

Di qui la necessità della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 8 febbraio 2007, n. 9. recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», per violazione degli articoli 97, 117, commi terzo e quarto, 118 della Costituzione.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce quanto segue: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia».

Il successivo comma 2 precisa poi che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Orbene, la predisposizione da parte delle regioni, imposta unilateralmente ai sensi del primo comma dell'articolo denunciato, di un piano straordinario articolato in tre annualità e l'istituzione, ai sensi del successivo comma, di apposite Commissioni, cui compete la graduazione — previa la valutazione dello stato di bisogno dei singoli nuclei familiari e allo scopo di favorire il passaggio da casa a casa — delle azioni di rilascio dell'immobile per le particolari categorie di soggetti cui è diretta la legge in argomento, ledono le attribuzioni della ricorrente.

La disciplina di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 appare in particolare lesiva delle attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di assistenza e politiche sociali e dell'abitazione, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici di interesse regionale e locale e gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, ex artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost.

In particolare la disciplina di cui al denunciato articolo 3 è lesiva delle attribuzioni regionali in materia di valutazione dello stato di bisogno abitativo a livello regionale e locale, dei modi e dei tempi per la sua necessaria soddisfazione, nonché delle competenze regionali in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Si aggiunga che, nello specifico, in virtù dell'art. 3 dello Statuto regionale, la Regione ricorrente è tenuta ad assicurare a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, alla salute e alla sicurezza sociale. La Regione Lombardia adotta, altresì, le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà, promuove e attua un organico assetto del territorio.

L'individuazione effettuata dalla legge impugnata delle specifiche modalità o degli strumenti mediante i quali la regione dovrà dare attuazione alla programmazione di edilizia economica popolare, si pone quindi in evidente contrasto con il riparto costituzionale delle potestà legislative, nonché con la sua autonomia amministrativa e programmatica.

Anche laddove, partendo da un'interpretazione estensiva della competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione, si volesse teorizzare una competenza legislativa e regolamentare statale estesa alla concreta e dettagliata disciplina dell'attività necessaria per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, tale disciplina statale — anche alla luce della sent. n. 120/2005, che ha considerato estranei alla competenza statale di cui alla citata lett. *m*) l'aspetto organizzativo e gestorio — non potrebbe investire i singoli e specifici profili organizzativi attinenti alle politiche sociali e dell'abitazione, di esclusiva competenza regionale (*cfr.* sent. Corte cost. n. 451/2006), senza ledere le attribuzioni legislative e l'autonomia amministrativa della ricorrente, entrambe pesantemente limitate e lese da una disposizione che, nella materia *de qua*, impone in modo invasivo alla regione precisi adempimenti, entro un termine perentorio e particolarmente breve (tre mesi dall'entrata in vigore della legge), subordinando l'attività regionale di pianificazione, unilateralmente imposta al di fuori di ogni garanzia cooperativa, alla «proposta dei comuni individuati nell'art. 1».

Si tratta, all'evidenza, di una disciplina nel metodo, oltre che nei contenuti, incompatibile con i principi che, in base al Titolo V della Costituzione, devono presiedere ai rapporti tra Stato e regioni: pari dignità di Stato e regioni quali enti costitutivi della Repubblica (114); rispetto del riparto costituzionale delle competenze, senza improprie dilatazioni dei titoli competenziali «trasversali» di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., salva la possibilità di, eccezionalmente, derogarvi attraverso l'assunzione in sussidiarietà di funzioni amministrative in materie di competenza regionale, ma a condizione che siano rispettate garanzie cooperative «forti» di consultazione e intesa con la regione interessata (Corte cost., sentt. n. 303/2003, n. 6/2004, 383/2005), nel doveroso rispetto del principio di leale collaborazione.

Invero, l'imposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, alle regioni e alle province autonome della predisposizione di un piano straordinario da articolarsi in tre annualità configura evidentemente un onere peculiare sia quanto alla scelta dello specifico modello organizzativo del servizio da assicurare sia quanto alle prescritte tempistiche da seguire che evidentemente eccedono dalla competenza statale in ordine alla determinazione dei l.e.p. e dalla competenza legislativa statale di principio nella materia, di legislazione concorrente, del governo del territorio.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, laddove la legge statale attribuisce a costituende Commissioni funzioni discrezionali circa la graduazione delle azioni di rilascio, nella presunta ottica di favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui all'art. 1, nonché per le famiglie già utilmente collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidente è l'ingerenza di detto organo nell'elaborazione della graduazione programmata e, in generale, nelle attribuzioni spettanti alla regione in materia di assistenza e politiche sociali, oltre che di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ciò che appare confermato in termini inoppugnabili proprio dalla precisazione, contenuta nella disposizione censurata, che fa «salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria», risultando così, in modo del tutto inequivoco, che la disciplina di cui si tratta è come tale estranea ai profili inerenti alla giurisdizione, investendo fattispecie di prioritaria spettanza degli enti territoriali riconducibili, pertanto, alle attribuzioni legislative — e in larga misura anche amministrative — della regione ricorrente. Né tale conclusione può essere messa in discussione attraverso un'impropria e ingiustificata dilatazione del ruolo prefettizio e degli Uffici territoriali del Governo, o attraverso un'indebita estensione della competenza statale in materia di giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile, che semmai riguarda il diverso e antecedente momento della sospensione delle procedure esecutive di rilascio.

I commi 1 e 2 dell'art. 3 in esame si appalesano dunque illegittimi in quanto introducono, in materia di edilizia residenziale pubblica e di politiche sociali e dell'abitazione, disposizioni puntuali sulla predisposizione del suddetto piano, sulle valutazioni concernenti la graduatoria e sui connessi requisiti per l'inserimento in essa dei soggetti interessati, in violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, posto che allo Stato spetta unicamente la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e — in modo rispettoso dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale, che si estende anche ai compiti di programmazione nell'ambito della regione — dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore del servizio abitativo.

Le denunciate disposizioni, in quanto pongono un precetto specifico e puntuale sul sistema organizzativo della materia di cui si controverte, si risolvono perciò in un'indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (sent. n. 390 del 2004, riferita, nello specifico, alla spesa pubblica, ma senz'altro illuminante anche ai presenti fini). Quanto appena detto vale anche con riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 4 della legge n. 9/2007, come meglio espresso al punto che segue.

Si osservi in merito che, prima della riforma costituzionale del Titolo V, la materia della edilizia pubblica era attribuita alla competenza regionale, mentre allo Stato residuavano compiti di disciplina di principio, di concorso nella programmazione di settore e di definizione dei livelli minimi del servizio abitativo. Ed invero, già il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel collocare la materia nell'ambito del titolo dedicato all'assetto ed utilizzazione del territorio, aveva disposto un ingente trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, tra le quali la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni (art. 94). In seguito, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59) ha collocato la materia dell'edilizia residenziale pubblica nella sezione III del Capo II (Territorio e urbanistica), del titolo III (Territorio ambiente e infrastrutture) e ha previsto, all'art. 59, il mantenimento allo Stato dei soli compiti relativi: *a)* alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; *b)* alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; *c)* al concorso nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; *d)* alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; *e)* alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Deve ulteriormente evidenziarsi che la legge costituzionale n. 3 del 2001 non menziona l'edilizia residenziale pubblica tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o di competenza concorrente; dal canto suo, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto (sentenza n. 362 del 2003) che la materia dell'edilizia rientri in quella del governo del territorio, senza tuttavia includere in tale inquadramento, accanto alla disciplina generale del processo edificatorio, la componente, per così dire, politico-sociale e socio-assistenziale propria del servizio abitativo.

In ogni caso, anche a voler ammettere che l'edilizia pubblica possa ascrivarsi, per una parte, alla materia del «governo del territorio», assegnata alla competenza concorrente, le disposizioni censurate risultano comunque illegittime, atteso il loro carattere puntuale e di dettaglio, in relazione ai profili sociali e socio-assistenziali che investono la materia dell'edilizia residenziale pubblica.

Si deve osservare (com'è sottolineato anche in Corte cost. sent. 352/01) che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, pur se non ricompresa nell'art. 117, neppure nel vecchio testo, è stata attribuita alle Regioni prima dall'art. 93 e ss. d.P.R. 616/1977 e poi dall'art. 60, d.lgs. n. 112/1998, che ha ampliato la sfera delle attribuzioni regionali includendovi anche la gestione e l'attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni.

Le disposizioni censurate, in quanto disciplinanti un aspetto dell'assegnazione degli alloggi in locazione da parte dell'ente pubblico deputato a perseguire la finalità di agevolare il conseguimento di un'abitazione da parte di soggetti meno favoriti, vanno riportate all'ambito della materia dell'edilizia residenziale pubblica, che rientra, ed entro limiti tutt'altro che angusti già prima della novella costituzionale del 2001 rientrava, nella competenza regionale (*cf.* ancora la sent. n. 352/01).

La citata sentenza n. 352/2001 (ante riforma) specifica al riguardo che «questa Corte (con la sentenza n. 27 del 1996) ha già qualificato l'edilizia residenziale pubblica «nuova materia di competenza regionale», precisando che essa ricomprende la disciplina della predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti. Da ultimo, poi, l'art. 60 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla gestione e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica».

Già dunque prima della riforma del Titolo V, la Corte ha in più occasioni affermato che dall'evoluzione legislativa degli ultimi venti anni si evince che la nozione iniziale di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, si è successivamente sviluppata, a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso che in tema di edilizia residenziale abitativa pubblica o di edilizia cosiddetta sociale, alle Regioni spettano, in base alle competenze ad esse attribuite dall'art. 117 Cost. nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, ampi poteri amministrativi e legislativi, nei limiti del territorio o degli interessi regionali, in coordinamento con i programmi, i criteri e le disposizioni in sede nazionale — dopo la riforma costituzionale, da assoggettare ad uno scrutinio stretto sotto il profilo della loro legittimità — e nel senso, inoltre, che l'ambito dell'edilizia residenziale pubblica è ravvisabile quando ricorrono gli elementi propri delle finalità sociali della destinazione di immobili comunque acquisiti da enti pubblici non economici; finalità riscontrabili, oltre che nella tipologia non di lusso degli stessi nella loro destinazione a categorie di cittadini, non abbienti, cui gli alloggi vengono offerti con gare pubbliche di assegnazione in base a determinati requisiti (*cf.* Corte cost. sent. n. 347/1993).

Elementi chiarificatori del riparto delle competenze nella materia dell'edilizia residenziale pubblica si rintracciano nella recentissima sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 94 del 2007, ove viene delineato il quadro di riferimento, prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

A proposito della materia di cui si tratta, nella richiamata sentenza si legge, tra l'altro, quanto segue: «Questa Corte ha già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che «trattasi di materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai «lavori pubblici» [...]; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto» (sentenza n. 221 del 1975). La ricostruzione sistematica di cui sopra è stata confermata e sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto l'esistenza di una competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa (sentenza n. 140 del 1976) ed ha poi specificato, a proposito della stessa, che «si verte in una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 217 del 1988)».

La lunga evoluzione giurisprudenziale, sempre anteriore alla riforma del Titolo V, ha infine portato ad una condivisa affermazione, «secondo cui «si è parlato di *plena cognitio* delle regioni, sia amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa, in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe ritenersi ormai formata, nell'evoluzione dell'ordinamento, una «nuova» materia di competenza regionale al di là della ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del 1975 — l'edilizia residenziale pubblica appunto — avente una sua consistenza indipendentemente dal riferimento all'urbanistica e ai lavori pubblici» (sentenza n. 27 del 1996)» (si tratta di un ulteriore passaggio della sentenza n. 94/2007).

Dopo la riforma costituzionale, il quadro sistematico non è mutato: la «nuova materia» continua ad esistere come *corpus* normativo organizzato su tre livelli normativi. Ancora nella sentenza n. 94/2007, si chiarisce che «il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione — che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) Cost. — si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente dalla Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale», nel cui ambito rientra certamente la gestione, oltre che della cessione degli alloggi, altresì degli sfratti.

Da ultimo, con riferimento alla disposizione del secondo comma dell'articolo 3 in parola, non può tralasciarsi di rilevare come appaia altrettanto manifesta la violazione del principio di legalità nella materia che ci occupa, in considerazione dell'ampia discrezionalità concessa alle costituenti Commissioni, che andrebbe ad interferire con le competenze riconosciute alla regione in materia di gestione dell'allocatione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (nello specifico sotto il profilo della gestione delle azioni di rilascio), destinata oltretutto ad incidere direttamente sull'attività dei competenti organi locali in sede di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e in sede di regolazione e graduazione programmata delle azioni di rilascio e di mobilità degli assegnatari.

Al riguardo, appare necessario richiamare l'organica normativa di cui alla legge della Regione Lombardia, 5 gennaio 2000, n. 1 e ss.mm., recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», nella parte in cui, al comma 51 dell'art. 3, come modificato dalla recente l.r. n. 6/2007, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai «comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera *m*) del comma 41 e dal comma 51-*bis*;
- c) promozione della mobilità degli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

Ne segue che, di fatto, la Commissione, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (comma 3, art. 3), si troverebbe ad interferire pesantemente con attribuzioni regionali, non investendo la disciplina impugnata profili attinenti all'ordine pubblico, bensì riguardando «l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Profili, pertanto, chiaramente rientranti nelle competenze regionali in materia di politiche sociali e di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento all'aspetto assistenziale, e di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Invero, la materia in questione, attinente alla politica sociale ed abitativa, attesa l'urgenza e l'esigenza di rispondere alla particolare situazione di disagio per determinate categorie sociali, investe la realtà locale; la direzione da assumere a livello legislativo deve dunque indirizzarsi piuttosto verso la stabilizzazione di un sistema locale di regolazione e graduazione programmata delle azioni di rilascio, rispetto al quale il ruolo del legislatore e dell'amministrazione regionale non può essere disconosciuto, senza violare l'art. 117, terzo e, soprattutto, quarto comma, Cost., nonché il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per violazione degli articoli 97, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, 119 della Costituzione.

La norma denunciata di cui all'art. 4, comma 2, prevede quanto segue: «In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:

a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;

b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Nell'apparente finalità di indicare «obiettivi ed indirizzi per la programmazione regionale», di per sé di dubbia legittimità costituzionale, la previsione del programma nazionale di natura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2, benché predisposto sulla scorta di quanto emerso dal tavolo delle concertazioni e d'intesa con la Conferenza unificata, introduce in realtà disposizioni puntuali ed elementi di indirizzo per la regione incompatibili, tra l'altro, con il superamento, a seguito della revisione costituzionale del 2001, della funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, che le disposizioni impuginate finiscono per riproporre (esclude la perdurante legittimità di tale funzione statale Corte cost., sent. n. 329/2003, in materia di rapporti tra programmazione nazionale e regionale; si ricordi anche l'art. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, nella parte in cui ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8, legge n. 59/1997 nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione).

La programmazione nazionale, secondo il censurato disposto normativo, per un verso contiene gli obiettivi e gli indirizzi per l'attuazione della programmazione regionale, per altro verso indica nel dettaglio le modalità di attuazione della politica abitativa regionale laddove identifica dette modalità con «la realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale...» e la riqualificazione di quartieri degradati (lett. *a*).

La suddetta programmazione nazionale dovrebbe poi recare: proposte normative in materia fiscale per la normalizzazione del mercato immobiliare, per uno specifico ambito di riferimento, ovvero la riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà della particolare categoria di soggetti indicata all'art. 1, comma 3 della medesima legge n. 9/2007; possibili misure anche di tipo organizzativo, per favorire la cooperazione Stato, Regioni ed enti locali; la stima delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili.

È evidente l'interferenza statale in ambiti rimessi alla competenza regionale in tema di pianificazione urbanistica, lavori pubblici per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed organizzazione e attività amministrativa in materia di gestione e assegnazione degli alloggi, tutte attribuzioni garantite dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

Come già precisato al punto che precede, la materia dell'edilizia residenziale pubblica rientra in buona parte nella competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, terzo e, soprattutto, quarto comma, Cost.; pertanto, le norme impugnate devono ritenersi illegittime in quanto dispongono, per di più in modo dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare, in via tendenzialmente esclusiva, nel modo più aderente possibile alle situazioni economico-sociali, finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati.

Manca dunque un titolo di competenza statale tale da giustificare le suddette norme; né la lesione della competenza regionale viene meno per il fatto che detta programmazione presuppone un tavolo di concertazione e l'intesa della Conferenza unificata, in quanto nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., solo la fonte legislativa regionale è legittimata ad intervenire con una disciplina compiuta ed esaustiva, salva l'eccezionale assunzione in sussidiarietà secondo il meccanismo di cui alla sent. n. 303/2003, della quale nel presente caso non sussistono i presupposti.

Si osservi che l'articolo 4 in argomento, prescrivendo in modo dettagliato e puntuale le finalità da perseguire in sede di attuazione finisce col predeterminare il contenuto stesso e della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica e di ogni altro eventuale intervento legislativo regionale «attuativo», come tale, peraltro, estraneo alla delineazione costituzionale delle attribuzioni regionali.

Come confermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte sul tema deve ribadirsi ancora come la materia dell'edilizia residenziale pubblica, già prima della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, rientrava nella competenza legislativa regionale.

La riforma costituzionale del 2001, riconoscendo implicitamente (ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.) la competenza esclusiva residuale delle regioni, ha ulteriormente ampliato l'ambito di competenza regionale, che oggi deve ritenersi esteso a tutto quanto normalmente ricompreso nella materia dell'edilizia residenziale pubblica.

Né pare che possa giungersi a conclusione diversa in ragione del disposto di cui all'art. 118 Cost., atteso che, nella specie, non opera l'attrazione di funzioni legislative a livello statale in conseguenza dell'assunzione in sussidiarietà di funzioni amministrative.

La finalità espressamente socio-assistenziale delle disposizioni impugnate per provvedere in via residuale ai bisogni abitativi della fascia d'utenza più svantaggiata o indigente e il carattere delle prescrizioni ivi previste così come dei contenuti della programmazione nazionale (attinenti alle modalità di attuazione della politica abitativa, alle relative misure organizzative, senza tralasciare l'imposizione alle regioni di una pianificazione articolata in tre annualità e le competenze attribuite alle Commissioni di cui al precedente art. 3) rendono manifesta la natura essenzialmente organizzativa e gestionale della disciplina, rispetto alla quale deve essere affermata la competenza della legislazione regionale e l'impossibilità di invocare il potere statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Infatti, anche laddove si volesse riconoscere, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., una competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione ed individuazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, mediante la fissazione di linee guida e principi di carattere generale per garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, nel caso di specie, per le ragioni anzi dette, la normativa censurata non corrisponderebbe comunque a tale ipotetica funzione, non determinando essa alcun livello di prestazione.

Il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, bensì quello di regolare l'organizzazione e le procedure amministrative per arrivare ad una più rapida e conveniente offerta e cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà di enti strumentali della regione che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato. Per citare ancora la sent. n. 94/2007 di codesta ecc.ma Corte, pare possibile anche nel presente caso affermare che si profila «un'ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. Di conseguenza [...] la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117».

Nell'indicare il contenuto e le finalità che dovrà assumere la futura programmazione nazionale, *ex* art. 4, comma 2, legge n. 9/2007, il Legislatore statale ha in realtà previsto indirizzi e limiti volti a circoscrivere l'esercizio della potestà programmatrice e, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., ha affidato la programmazione nella materia *de qua* ad un atto ministeriale.

Né, come si è detto, l'ingerenza statale nella materia regionale che deriva dalle richiamate disposizioni della legge n. 9/2007 può trovare un fondamento nella competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali, atteso che, come ha chiarito la già richiamata sent. n. 120/2005, deve ritenersi estraneo a tale attribuzione del legislatore statale l'assetto organizzativo e gestorio.

Sempre in materia di determinazione dei livelli essenziali, mette conto richiamare anche la sent. di codesta ecc.ma Corte n. 248/2006, nella parte in cui si chiarisce che «questa Corte ha ormai, più volte, affermato che «il potere di predeterminare eventualmente — sulla base di apposite disposizioni di legge — i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (così la sentenza n. 383 del 2005, ma anche la sentenza n. 285/2005)».

Anche le recenti sentt. nn. 118 e 451 del 2006 (in tema di previsione di fondi statali in materia sociale) vanno poi ricordate, nella parte in cui presuppongono la competenza residuale delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed assistenza e politiche sociali, specificando altresì che la predisposizione dei programmi abitativi di costruzione e di recupero di unità immobiliari site nel territorio di comuni determinati ad alta tensione abitativa è rimessa alla competenza regionale, trattandosi comunque di interventi che investono il settore dell'edilizia.

Diversamente, nella specie, la previsione di specifici contenuti normativi per la programmazione nazionale, di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge di cui si verte, nell'apparente veste e finalità di fornire indicazioni di principio, anticipa con un atto statale sub-primario prescrizioni per la programmazione rimessa alla competenza regionale. In altri termini, la programmazione nazionale, così come concepita, finisce per delimitare preventivamente la portata normativa e contenutistica della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, così come quella della futura normazione «attuativa» — per adottare un'espressione impropria ma emblematica dell'alterazione del quadro delle garanzie costituzionali che la disciplina impugnata determina — delle pianificazioni statali.

Quanto alla legislazione regionale della Lombardia adottata nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, è necessario fare riferimento alla già citata l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e ss. mm., recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», la quale ha introdotto un'articolata e organica disciplina, che occorre brevemente richiamare.

Si tratta di una disciplina del riparto delle funzioni tra regione ed enti locali, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, adottata in conformità ai principi di sussidiarietà; completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa; efficienza ed economicità; autonomia organizzativa, regolamentare e di responsa-

bilità degli enti locali; cooperazione tra la regione ed enti locali (art. 1), in conformità al modello delineato dalla legge n. 59/1997, e in termini che, dopo la riforma, risultano rafforzati sotto il profilo della garanzia delle attribuzioni costituzionali della regione e degli enti locali, anche nella materia di cui si tratta.

È importante sottolineare che nelle materie oggetto della legge regionale n. 1/2000, come modificata dalla l.r. n. 17/2006, la regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento.

Il successivo articolo 3 della l.r. n. 1/2000 in esame, al comma 41, elenca le funzioni mantenute in capo alla Regione: «a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale; b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52; c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a); d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi; [...]; h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali; j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi; k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; [...]; m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi» (lettera modificata con l.r. n. 17/2006 - n. d.r.); «n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica; o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; [...]; q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale; [...].»

Da quanto precede risulta in tutta evidenza come la Regione Lombardia si sia dotata di una specifica, estesa e compiuta normativa di riferimento nella materia dell'edilizia economica popolare la quale, in attuazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti, disciplina esaustivamente il coordinamento tra le competenze dei diversi soggetti interessati, in conformità ai principi di sussidiarietà (art. 118 Cost.), efficienza ed economicità (art. 97 Cost.), per una corretta ed adeguata organizzazione e gestione del territorio, del patrimonio pubblico e delle risorse disponibili.

La denunciata disciplina statale disconosce in radice sia le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente nella materia di cui si tratta, sia il ruolo della regione come delineato dalla sopra riportata legislazione regionale, adottata nell'esercizio di tali attribuzioni.

Né, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per l'assunzione in sussidiarietà di funzioni legislative a livello statale in conseguenza dell'accentramento di funzioni amministrative in materia di spettanza regionale, anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dello Stato, della necessità di alterare l'attuale organizzazione e gestione della materia a livello regionale e locale, basata sulla richiamata legislazione e programmazione regionale.

L'intervento legislativo statale di cui alla legge censurata n. 9 del 2007 non può pertanto trovare giustificazione nel principio di sussidiarietà. La Regione Lombardia ha pienamente esercitato le attribuzioni riconosciute *ante e post* riforma del Titolo V della Costituzione, assolvendo fino in fondo le funzioni e i compiti relativi, cosicché sfugge la ragione giustificatrice delle prescrizioni introdotte con la legge censurata nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e non si vede quale sia l'interesse unitario invocabile quale motivo di alterazione del riparto delle funzioni.

Da un lato, il livello di governo regionale e locale si presenta allo stato pienamente rispondente ed adeguato alle finalità che si intendono raggiungere, specie se si considera che la materia in questione, della politica sociale ed abitativa, caratterizzata dall'urgenza e dall'esigenza di rispondere alla particolare situazione di disagio per determinate categorie sociali, investe la realtà locale, e che la direzione da assumere a livello legislativo deve indirizzarsi verso la stabilizzazione di un sistema locale; dall'altro lato, deve altresì ribadirsi, come confermato da codesta ecc.ma Corte, come la sussidiarietà agisca quale *subsidium*, quando un livello di governo sia inadeguato

alle finalità che si intenda perseguire, atteso che «i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenute nel Titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali dal parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata» (cfr. sent. n. 303/2003).

Analoga considerazione vale certamente anche per le censurate disposizioni della legge n. 9/2007 di cui all'articolo 3, come già rilevato *supra* e per le disposizioni di cui all'articolo 5, come verrà meglio esposto nel punto che segue.

Si aggiunga ancora, con specifico riguardo a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, che la disposizione di cui alla sua lettera *d*) non può sottrarsi ad una ulteriore e più specifica censura di illegittimità costituzionale, venendo altresì a determinare una lesione alle competenze regionali costituzionalmente garantite sotto il profilo dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, *ex art.* 119 Cost.

La programmazione nazionale, prevista dal secondo comma dell'art. 4, dovrà infatti contenere anche la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel disciplinare funzioni regionali e locali senza contestualmente provvedere alla loro copertura finanziaria, la norma risulta dunque illegittima, per violazione del principio di certezza delle risorse finanziarie e di autonomia finanziaria regionale e locale sotteso all'art. 119, il quale disciplina un sistema di entrate regionali e locali destinato a finanziare «integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (Corte cost., sentenze n. 16/2004 e n. 222/2005).

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha chiarito che le entrate di cui ai primi tre commi dell'art. 119 Cost. «consentono — vale a dire devono consentire — agli enti di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma), salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati, comuni, province, città metropolitane e regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti autonomi (quinto comma)» (sent. n. 37 del 2004; enfasi aggiunta).

Alla luce della citata pronuncia, la disposizione statale censurata, stabilendo che per tutto quanto verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, si appalesa in contrasto con l'art. 119 Cost., con specifico riferimento al quarto comma. Prevedendo sostanzialmente, a carico delle Regioni, una programmazione «a costo zero» la disposizione denunciata appare destinata a determinare uno «squilibrio strutturale» tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle regioni, incompatibile con il principio dell'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite alle regioni.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per violazione degli articoli 3, 97, 117, commi terzo, quarto, quinto e sesto, 118 della Costituzione.

L'articolo 5 denunciato prevede: «Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea».

Premettendo che le su rilevate censure, che si richiamano integralmente, in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, valgono anche con riguardo alla disposizione di cui all'art. 5 riportato, recando anche quest'ultimo norme peculiari e di dettaglio, nello specifico detto articolo risulta lesivo delle attribuzioni regionali soprattutto in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost.

Nel prevedere l'emanazione di un successivo decreto ministeriale ove saranno indicate le caratteristiche e i requisiti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, la disposizione impugnata evidentemente attribuisce al Ministero un potere regolamentare in aperta violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., che limita la competenza della fonte regolamentare statale alle materie di cui al secondo

comma dell'art. 117, secondo un riparto che la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ritiene «rigidamente strutturato» (Corte cost., sent. n. 22/2003 e 303/2003). Di qui l'illegittimità di quelle leggi statali attributive di poteri regolamentari governativi e ministeriali in materie estranee all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost.

Nel caso di specie, l'art. 5 della legge n. 9/2007, nell'attribuire al Ministero delle infrastrutture poteri regolamentari caratterizzati da elevata discrezionalità e rilevanza politica per la determinazione dei caratteri e dei requisiti degli alloggi sociali, cui è riconnessa la necessità o meno di notificazione degli aiuti di Stato, viola il limite imposto dall'art. 117, sesto comma, Cost., alla potestà regolamentare dello Stato ed alle leggi statali attributive di potestà regolamentare (da ultimo, Corte cost., sentenza n. 451/2006). L'ingerenza sostanziale dell'intervento statale nell'ambito delle competenze regionali è altresì confermata dalla circostanza che detto decreto debba essere emanato dal Ministero competente, di concerto con i Ministri delle connesse materie; ciò fa escludere che il contenuto del decreto sia, in ipotesi, limitato agli aspetti strettamente attinenti al regime fiscale, riferibile al sistema tributario e contabile dello Stato. La scelta statale adottata con futuro atto regolamentare avrà chiaramente ripercussioni a carico della gestione del patrimonio della regione e delle sue risorse economiche, nonché, sul piano locale, a carico delle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che forniscono alloggi a cittadini svantaggiati o gruppi sociali più svantaggiati, con pregiudizievole interferenza statale nella materia di potestà regionale residuale dei «lavori pubblici di interesse regionale e locale».

In tal guisa, prefigurando la norma censurata norme di dettaglio nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, la regione viene estromessa da un settore in cui ha invece plurime e precise competenze. E tanto meno il suo molo può ritenersi recuperato in termini di procedure di leale collaborazione, che l'articolo intende soddisfare con il richiamo alla previa intesa con la Conferenza unificata, giacché, nella specie, si versa in ambito materiale riservato esclusivamente alle regioni: non vengono in rilievo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio, né principi generali attinenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (cfr. la citata sentenza n. 94/2007).

Né, d'altro canto, assume alcun rilievo la prevista necessità di intesa con la Conferenza unificata, giacché le procedure cooperative non possono alterare il rigido riparto risultante dal sesto comma dell'art. 117 Cost., che preclude alla potestà regolamentare statale di intervenire nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, *a fortiori* se inerente, come nel caso di cui si verte, al terzo livello normativo, rientrante nella competenza residuale regionale.

Oltretutto non pare che lo strumento della Conferenza unificata possa ritenersi idoneo a consentire un'adeguata partecipazione regionale, in un ambito dove, al contrario, l'elemento di peculiarità territoriale è preminente e si differenzia da regione a regione, anche in ragione dei prioritari principi sanciti dagli artt. 3, 97 e 118, primo comma, della Costituzione.

Come accertato dalla richiamata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, risulta ormai pacifico che ogni profilo della materia dell'edilizia residenziale pubblica riconducibile al potere di gestione dei beni della regione e del proprio patrimonio, appartiene in via esclusiva alla potestà regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Nel caso che ci occupa, l'art. 5 non prevede principi generali volti a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli alloggi sociali per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. Invero, la norma citata prevede e disciplina una potestà regolamentare del Ministro delle Infrastrutture, in un campo nel quale tuttavia la stessa non può essere esercitata *ratione materiae* (Corte cost., sentenza n. 94/2007).

Si aggiunga che, pur presentandosi la disposizione in parola come in apparenza attinente alla materia della tutela della concorrenza, sotto il profilo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, la potestà ministeriale ivi prevista consente in realtà allo Stato di intervenire nel dettaglio della materia dell'edilizia residenziale pubblica, per i profili attinenti alle politiche sociali e dell'abitazione e ai lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante la fissazione delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dalla notifica degli aiuti di Stato, cosicché il profilo concernente la tutela della concorrenza si appalesa del tutto pretestuoso e inidoneo a legittimare i poteri ministeriali di cui si tratta.

L'apparente inerenza della disciplina impugnata alla materia degli aiuti di Stato non può indurre a ritenere conforme a Costituzione una disciplina in realtà adottata per fissare a livello statale parametri e requisiti di riferimento (ovvero le caratteristiche che debbono possedere gli alloggi sociali) con evidente interferenza in una materia rientrante nella competenza residuale delle Regioni.

Del resto, per i profili di rilevanza comunitaria, l'art. 5 della legge n. 9/2007 appare altresì incompatibile con il quinto comma dell'art. 117 Cost., a norma del quale l'attuazione e l'esecuzione della normativa comunitaria spettano alle regioni e alle province autonome nelle materie di loro competenza.

Né si può derogare all'ordinario riparto delle competenze rispetto all'adempimento dei compiti relativi all'attuazione del diritto comunitario, attraverso un'indebita dilatazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Codesta ecc.ma Corte, pur avendo configurato tale materia come «trasversale» e dotata tanto di un profilo statico, quanto di un profilo dinamico, ha pur tuttavia ritenuto indispensabile delimitare l'estensione, a garanzia delle attribuzioni costituzionali delle regioni.

In particolare, nella sentenza n. 14 del 2004, con riferimento alla tutela della concorrenza si chiarisce che «l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale» (corsivo aggiunto).

Nel presente caso, tali presupposti per il legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua competenza trasversale in materia di tutela della concorrenza, non sussistono, essendo evidente che la materia oggetto del presente giudizio si caratterizza per essere funzionale ad esigenze tipicamente locali, e che la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esula dalla materia di cui alla lettera e) dell'art. 117, secondo comma, come delineata dalla giurisprudenza costituzionale, attenta ad evitare che tale attribuzione trasversale del legislatore statale si traduca in un pretesto per adottare discipline di dettaglio in materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale.

A quest'ultimo riguardo, nella citata sentenza n. 14/2004 si afferma che «una dilatazione massima di tale competenza [tutela della concorrenza] che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 Cost. che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico».

Nel caso di specie, la dimensione «macroeconomica» che dovrebbe giustificare l'intervento dello Stato stride con il grado di dettaglio che la disciplina ministeriale può raggiungere nella definizione dei requisiti degli alloggi sociali esenti dalla notifica degli aiuti di Stato.

D'altro canto, non pare che le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di cui agli artt. 87 e ss. siano idonee a fondare *ex se* delle competenze in capo agli Stati, ma semmai esse sono idonee a limitare e indirizzare l'esercizio delle competenze spettanti ai diversi livelli di governo.

L'art. 117, secondo comma, Cost, non impedisce pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, legge n. 9/2007, né l'esercizio della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, anche per quanto riguarda l'attuazione del diritto comunitario, *ex art.* 117, quinto comma, Cost.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2007, n. 37, S.G., artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Copia conforme all'originale delle delibere della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/4319 del 21 marzo 2007, n. VIII/4419 del 28 marzo 2007 e n. VIII/4521 del 3 aprile 2007.

Roma, addì 12 aprile 2007

AVV. PROF. Giuseppe Franco FERRARI - AVV. Antonella FORLONI

07C0575

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Piemonte - Parchi e riserve naturali - Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura - Piano d'area - Attribuzione della valenza anche di piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del Parco agli effetti dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1989 - Ricorso del Governo - Lamentata attrazione della pianificazione del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio in contrasto con il principio che stabilisce la cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette - Denunciata lesione del principio fondamentale di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 42/2004, violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, nonché della potestà concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali.

- Legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, art. 12, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi 2, lett. *s*) e 3; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale d'articolo 12, comma 2, legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 recante «Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura» (B.U.R. n. 8 del 22 febbraio 2007).

SI OSSERVA IN FATTO

1. — Con la legge n. 3 del 2007 la regione ha istituito il Parco Fluviale Gesso e Stura, nell'ambito del quale sono individuate riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, aree attrezzate e zone di salvaguardia, i cui confini sono indicati nella cartografia allegata (art. 2, Allegato *a*) e rispetto alle quali sono dettate norme di tutela (articoli 7 - 10). La direzione e l'amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco sono esercitate dal Comune di Cuneo, il quale, insieme al Parco naturale delle Alpi Marittime, stipula una convenzione che definisce i rapporti e i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive (art. 5). La vigilanza sull'area attrezzata del Parco fluviale è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'Ente Parco naturale Alpi Marittime, alle guardie ecologiche volontarie (art. 11). Il Parco fluviale è regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d'area, il quale è efficace anche per la tutela del paesaggio (art. 12).

2. — L'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 stabilisce che «Il piano d'area è anche efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)».

Sempre l'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2007 stabilisce che «Il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano d'area di cui all'art. 23 della l.r. n. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica».

Il Piano d'area, per le aree istituite a Parco Naturale, costituisce il Piano per il Parco di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 394 del 1991 «Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».

SI OSSERVA IN DIRITTO

1. — La legge regionale prevede che il Parco fluviale sia regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d'area il quale «...è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004...».

La richiamata disposizione assegnando al piano d'area la valenza anche di piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del Parco, determina la equiparazione degli strumenti di pianificazione territoriale, intesi a disciplinare i profili naturalistici, fino a ricomprendere in sé ogni altra esigenza pianificatoria, compresa anche quella paesaggistica.

La indistinta attrazione della pianificazione del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio, altera ed annulla la sovraordinazione funzionale, ovvero la prevalenza, della pianificazione paesaggistica rispetto non solo alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti territoriali, ma anche agli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, come disposto dai principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.

2. — Della legge regionale n. 3 del 2007 non è indicata la base costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare sull'argomento quando la regione avrà dispiegato le proprie ragioni.

Si prendono pertanto in esame le possibili basi costituzionali, per poi verificare se la potestà legislativa, nella ipotesi della sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente.

La legge Piemonte n. 3 del 2007 si richiama alla anteriore legge regionale n. 12 del 1990¹⁾ che disciplinava l'analoga materia con formulazione non dissimile nei contenuti, da quella qui impugnata; la legge Piemonte qui censurata si richiama anche alla legge regionale n. 20 del 1989 in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici²⁾; tuttavia le leggi regionali del 1989 e del 1990 cit. colliderebbero con il quadro di riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni, come ridisegnato dal Titolo V novellato della Carta, nonché con i principi fondamentali di cui al d.lgs. 42 del 2004, se non fossero interpretate, ed adeguate, secondo il successivo modello di riparto delle competenze esclusive e concorrenti di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lett. s) e 117, comma 3.

Tale adeguamento non significa — in forza del principio di continuità dell'ordinamento (v. C. cost. sent. n. 383 e n. 376 del 2002, ord. n. 270 del 2003) — l'automatica sopravvenuta incostituzionalità della richiamata legislazione regionale (od anche statale) previgente in materia, che però andrà adeguata alla mutata disciplina costituzionale prevedendo procedure caratterizzate dalla leale collaborazione tra Stato e regioni.

Invece, la legge regionale n. 3 del 2007, successiva alla entrata in vigore della novella costituzionale e dei principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, non può che essere in armonia con i modelli di riparto di competenze *ex art.* 117 Cost.; tuttavia la legge impugnata non detta i criteri e le modalità per adeguarsi e dare esecuzione al riparto di attribuzioni vigente. (v. C. cost. 21 luglio 2004, n. 25).

3. — L'art. 145, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce la cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette.³⁾

¹⁾ Secondo l'art. 23, comma 8 della legge Piemonte n. 12/1990, «I piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20».

²⁾ Art. 2, legge Piemonte n. 20 del 1989 con Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici «1. — La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso: a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio; b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della l.r. 4 giugno 1975, n. 43, e successive modifiche e integrazioni; c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni; d) la formazione dei piani paesistici a norma della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, redatti in forza del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 23 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge; e) la formazione dei Piani di Assesamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della l.r. 7 settembre 1979, n. 57, e successive modifiche; f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni; h) la emanazione da parte della giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge».

³⁾ L'art. 145, comma 3 cit. stabilisce che: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».

Le disposizioni di cui all'art. 143, comma 3⁴⁾ ed all'art. 145, comma 5⁵⁾ disegnano il procedimento di formazione dei piani paesaggistici basato sulla possibilità della previa intesa, sull'accordo preliminare tra Stato e regione e sulla partecipazione degli organi ministeriali.

Circa la compatibilità della censurata disposizione regionale con la legislazione statale di principio, si osserva che l'articolo 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, stabilisce che le disposizioni dei piani paesaggistici siano comunque prevalenti sulle disposizioni degli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

La richiamata disposizione, pertanto, esclude non solo che la salvaguardia dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata da strumenti di pianificazione diversi dalla pianificazione paesaggistica, ma anche che possa essere recessiva rispetto ad altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate da diversi strumenti di pianificazione.

3. — Dal contrasto evidenziato tra legge regionale e principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela del paesaggio, consegue, in parallelo, la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale superando il principio della prevalenza della pianificazione paesaggistica sulla pianificazione delle aree protette, concretizza, come appena dedotto, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, nonché della legislazione di principio, come dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004, in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'art. 117, terzo comma.

P. Q. M.

*Si conclude perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2007.*

Roma, addì 14 aprile 2007

L'AVVOCATO DELLO STATO: Francesco LETTERA

07C0600

N. 301

*Ordinanza del 16 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Smyk Maria ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità

⁴⁾ Art. 143, comma 3 «Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

⁵⁾ Art. 145, comma 5 «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».

per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Smyk Maria e Mzjrkiewicz Stanislaw, La Cavera Biagia e La Cavera Antonino, in relazione agli articoli 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 28 maggio 2004 il Tribunale di Patti ha assolto — tra le altre determinazioni assunte — Smyk Maria, Mzjrkiewicz Stanislaw dal reato di cui all'art. 416. c.p. e La Cavera Biagia e La Cavera Antonino dalla violazione dell'art. 22, decreto legislativo n. 286/1998 loro ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti svolgendo argomenti di merito.

Fissato il giudizio di appello, all'odierna udienza il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/06 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni quarantacinque dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il Pubblico Ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, comma secondo c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma secondo della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111, Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 3, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma quarto c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione che poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo

il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576 comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte Costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003). A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia. È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3 c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.C. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 16 maggio 2006

Il Presidente: LEANZA

N. 302

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Salamone Lorenzo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Salamone Lorenzo, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 7 novembre 2003 il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G., in esito ad un processo che vedeva imputato Salamone Lorenzo ha emesso sentenza di N.L.P. perché estinti i reati in materia edilizia per prescrizione, consumati in Terme Vigliatore in data 21 gennaio 1999.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato, non essendo ancora prescritti i reati.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'Appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, comma secondo c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma 2 della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma quarto c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova o decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal poterdovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisca manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma terzo c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: VITANZA

N. 303

*Ordinanza del 20 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Cortese Carmelo ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Giacobbe Antonino, Cortese Carmelo e Finocchiaro Antonino, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 30 aprile 2004, il Tribunale di Patti, in esito ad un processo che vedeva imputati i suddetti, ha assolto il Finocchiaro Antonino per non avere commesso il fatto.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, comma secondo c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma secondo della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma quarto c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e

n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico mini-

stero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma terzo c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 20 giugno 2006

Il Presidente: LEANZA

N. 304

*Ordinanza del 13 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Gentile Giuseppe ed altra*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Salomone Lorenzo, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 6 ottobre 2004 il G.i.p. del Tribunale di Messina, in esito ad un processo che vedeva imputati Gentile Giuseppe e Denaro Rosaria ha emesso sentenza di N.L.P. in ordine al reato *sub a)* per non avere commesso il fatto ed in ordine al capo *C)* perché il fatto non sussiste, reati consumati in Messina in data 25 maggio 2002.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna degli imputati.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/giugno e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni quarantacinque dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non, siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, comma secondo c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma 2, della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma quarto c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva, sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte Costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal poterdovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della Pubblica Accusa si rinviene nell'art. 576, comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisca manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di

esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma terzo c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11. marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma secondo c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 13 giugno 2006

Il Presidente: BRIGANDI

N. 305

*Ordinanza del 28 giugno 2006 emessa dalla Corte l'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Leonardi Salvatore Francesco ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di non luogo a procedere adottate dal giudice dell'udienza preliminare - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, art. 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p. come sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non doversi procedere pronunziate per qualsiasi causa dal g.u.p. e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale n. 91/2005 a carico di Leonardi Salvatore Francesco + 13 in relazione agli artt. 97 e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 14 luglio 2004, il G.u.p. del tribunale di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leonardi Salvatore, D'Alia Giampiero, Alibrandi Pietro, Scoglio Gianfranco, Ragno Luigi, Cardile Giuseppe, Rizzo Salvatore, Barbera Salvatore, Santalco Giuseppe, Borda Bossana Attilio, Beninati Maria, Ribaudò Filippo, Vermiglio Carlo e Barone Ferdinando in ordine al reato di abuso loro rispettivamente contestato, ritenendo che il fatto non costituisse reato.

La condotta criminosa veniva individuata nell'avere gli imputati in concorso tra loro e con Borda Bossana — privato determinatore — intenzionalmente procurato a quest'ultimo un ingiusto vantaggio economico, conferendogli l'incarico dirigenziale relativo alla struttura dello staff D senza che fosse accertato il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, nelle rispettive qualità e con l'adozione degli atti di competenza specifica e cioè: Beninati quale dirigente della ripartizione personale, che avallava una interpretazione di parte dell'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 del gruppo dei giornalisti degli uffici stampa, facendola passare per circolare assessoriale; D'Alia quale assessore al personale proponente; Ribaudò quale segretario comunale che apponeva il visto di legittimità; Leonardi, Vermiglio, Barone, Scoglio, Ragno, Cardile e Rizzo quali componenti della giunta municipale che approvava il regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Messina, il cui art. 52, comma 13 era formulato direttamente per favorire Borda Bossana; Leonardi, D'Alia, Alibrandi, Scoglio, Ragno, Cardile, Rizzo, Barbera e Santalco che approvavano proponente D'Alia — e segretario comunale Ribaudò — la delibera n. 396 con cui veniva instaurato il rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato con Borda Bossana Attilio, in violazione dell'art. 58 della legge della Regione Sicilia n. 33 del 18 maggio 1996 che prevedeva invece la procedura concorsuale per la copertura dei posti negli uffici stampa degli enti locali.

Argomentava il giudice che — fermi restando in punto di fatto i comportamenti oggetto dell'imputazione — mancassero agli atti elementi sufficienti a sostenere l'accusa a dibattimento in punto di elemento soggettivo del reato così come prefigurato dalla legge n. 234/1997. In particolare lasciavano ipotizzare l'assenza di una intenzionalità di favorire il Borda Bossana con la illegittima attività, la considerazione che quest'ultimo non avesse una caratura politica, ovvero rapporti qualificati con i dirigenti dell'ente (anzi il rapporto lavorativo tra il predetto ed il comune si era sviluppato nell'arco degli anni nonostante il succedersi di amministratori diversi), che non fossero emersi elementi circa interventi del Borda Bossana per determinare i rappresentanti dell'ente alla sua assunzione, in violazione della normativa vigente e che invece doveva ritenersi acquisita in capo agli amministratori stessi la consapevolezza che il mancato rinnovamento dell'incarico al predetto, avrebbe esposto l'ente ad un'azione di risarcimento danni.

Avverso tale decisione interponevano appello Borda Bossana Attilio e Ribauda Filippo eccependo che il g.u.p. avrebbe dovuto proscioglierli per insussistenza del fatto, in considerazione del fatto che il problema dell'applicazione del contratto collettivo di categoria è posto dal comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, che rende applicabile anche l'art. 3 secondo cui le assunzioni a termine restano disciplinate dalla legge n. 230/1962: in sostanza gli appellanti hanno contestato che la procedura concorsuale fosse imposta per gli uffici stampa già istituiti, ritenendo che essa rimanesse circoscritta ai soli uffici da istituire, non avendo altrimenti significato il salvataggio delle condizioni più favorevoli nel caso di uffici già istituiti.

Anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale interponeva appello eccependo che proprio le argomentazioni sviluppate dal primo giudice nella parte in cui aveva fatto riferimento a soluzioni alternative nella lettura dei comportamenti ascritti — avrebbero imposto l'approfondimento, ovvero l'integrazione dibattimentale. Contestava la circostanza ritenuta dal giudice che non vi fossero in atti elementi a sostegno delle pressioni del Borda per ottenere il conferimento dell'incarico, risultando queste dalle dichiarazioni della denunziante Fortino e dalle stesse ammissioni del Ribauda. Aggiungeva il Procuratore della Repubblica che proprio il pregresso trattamento di favore accordato al Borda Bossana inducesse a ritenere anche sul piano logico che egli fosse effettivamente raccomandato politicamente ed in grado di condizionare i funzionari comunali.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 22 marzo 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 428 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 428 c.p.p. come novellato dall'art. 4 legge n. 46/2006 preclude la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di non doversi procedere adottate con qualsiasi formula dal g.u.p., con conseguente obbligo del giudice d'appello adito di dichiarare inammissibile il gravame.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, per effetto della novella dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prevede l'applicazione della norma novellata anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 97 Costituzione.

In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Viceversa, va ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del nuovo art. 428 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto

sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del Legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma terzo c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento o ancor prima da una sentenza di non doversi procedere, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di non doversi procedere adottate dal g.u.p., in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 28 giugno 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0567

N. 306

*Ordinanza del 3 ottobre 2006 emessa dalla Corte di assise d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Sciarabba Giuseppe ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Sciarabba Giuseppe, Iacono Samuel, Barcia Antonino, Li Puma Giampiero, Cappello Luciano, Tumminia Vincenzo e Romano Roberto in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentiti i difensori dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa l'8 marzo 2003 dalla Corte di assise di Messina Sciarabba Giuseppe veniva assolto dal reato p. e p. dall'art. 584 c.p., contestatogli per avere cagionato la morte di Malgioglio Salvatore, con atti diretti a percuoterlo; con la stessa sentenza gli altri odierni imputati venivano parimenti assolti con la medesima formula dal reato p. e p. dall'art. 378 c.p., contestato per avere aiutato Sciarabba Salvatore ad eludere le investigazioni dell'autorità, dopo essersi reso autore del reato sopra indicato.

Ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, censurando la sentenza, che avrebbe valutato il materiale probatorio acquisito in maniera inadeguata ed erronea, pervenendo ad una conclusione illogica e contraddittoria.

Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza e la condanna degli imputati in ordine ai rispettivi addebiti.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 3 ottobre 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10. che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma 2 della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo / 1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal Legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma quarto c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal Legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 596 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il Legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il Legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del Legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il Legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero.

Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe

situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilerebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del Legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, comma terzo c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma secondo c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, rinviando all'udienza del 6 febbraio 2007. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 3 ottobre 2006

Il Presidente: MAGAZZÙ

07C0568

N. 307

*Ordinanza del 5 dicembre 2006 emessa dalla Corte di appello di Ancona
nel procedimento penale a carico di Ascoli Stefano ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio della parità delle parti processuali - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dai reati.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale; la disposizione censurata dal procuratore generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esista un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

La riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al pubblico ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse *ex art.* 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

Peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del pubblico ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 5 dicembre 2006

Il Presidente: GIANI

Il consigliere estensore: ARIOTI BRANCIFORTI

N. 308

*Ordinanza del 12 dicembre 2006 emessa dal Giudice tutelare del Tribunale di Treviso
nel procedimento relativo a C.T.*

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenni - Possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Sussistenza di seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela - Omessa previsione in capo al giudice tutelare del potere-dovere di riscontrare l'effettiva consapevolezza della scelta operata dalla minore e di negare, in caso di accertamento negativo, l'autorizzazione all'interruzione volontaria di gravidanza - Carattere irragionevolmente vincolato del provvedimento autorizzatorio demandato al giudice tutelare - Asserito contrasto della giurisprudenza costituzionale con il tenore letterale della disposizione impugnata - Denunciata violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12.
- Costituzione, art. 111, comma sesto.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 1844/2006 V.G. promosso da: C.T., nata in Moldavia il 6 luglio 1989, riguardante richiesta di autorizzazione alla I.V.G. ex art. 12 legge n. 194/1978.

Premesso che: con provvedimento in data 23 novembre 2006, questo giudice tutelare autorizzava la minore C.T. all'interruzione volontaria della gravidanza, sulla base dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 4, 5, e 12 legge n. 194/1978, «...ritenuti fondati i motivi che rendono sconsigliabile consultare gli esercenti la potestà genitoriale...»;

che tale provvedimento, tuttavia, è stato assunto, seppur con tale motivazione, stante il rifiuto della minore stessa, nonostante i ripetuti solleciti ed inviti in tale senso avanzati sia dal G.T. che dagli organi del consultorio competente, di considerare l'opportunità di informare i genitori esercenti la patria potestà, atteso che la situazione familiare della minore non appariva di particolare complessità, né i rapporti della minore stessa con i genitori e la sua maturità, apparivano tali da giustificare una «sostituzione» degli organi pubblici alla potestà genitoriale;

che pertanto tale provvedimento è stato assunto in realtà solo sul presupposto della volontà della minore e soprattutto dell'urgenza di concedere l'autorizzazione per l'approssimarsi del termine ultimo utile per la I.V.G., così come imposto dalla legge.

che tale situazione, in particolare per ciò che concerne il provvedimento autorizzativo del G.T., appare contrastare con i principi dell'ordinamento e soprattutto con l'art. 111 sesto Cost., che esige che: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» per tali motivi:

dall'esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale, assunte con riferimento all'art. 12, legge n. 194/1978 (n. 109/1981 - n. 196/1987 - n. 463/1988 - n. 293/1993 - n. 76/1996 - n. 514/2002), si evince che la Corte ha più volte dichiarato inammissibili i giudizi di illegittimità costituzionale sotto diversi profili (art. 3, 2, 21, 19 e 32 Cost.), ritenendo in particolare che: «...il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale...»; e come «...la decisione di interrompere la gravidanza sia rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, sì che, in quest'ultima ipotesi il provvedimento del giudice costituisce solo uno dei presupposti dell'articolato procedimento, che si inizia con la richiesta rivolta al consultorio familiare o alla struttura socio-sanitaria o a un medico di fiducia della donna stessa; che il detto presupposto può anche mancare, per esempio allorché sia accertata l'urgenza dell'intervento, cui si procede ugualmente, anche in assenza dell'autorizzazione del giudice; che in ogni caso il giudice non potrebbe discostarsi dagli accertamenti compiuti ai sensi degli artt. 4 e 5 i quali si pongono perciò come antifatto specifico di carattere tecnico; che, non essendo consentito al giudice censurare norme di cui non deve fare concreta applicazione, non può egli impugnare gli artt. 4 e 5; onde resta priva di rilievo anche la questione riferita all'art. 12, sul quale palesemente non si appuntano le doglianze del rimettente...».

Con tali motivazioni, contenute nell'ultima ordinanza della Corte (n. 514/2002), ma già evidenziate anche nelle precedenti decisioni, si è dunque ritenuto che: «...in tale contesto, la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in

un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza...»;¹⁾ La dottrina ha riconosciuto in tale orientamento una modifica concettuale rispetto alle pronunce meno recenti, evidenziando come: «...L'intervento del giudice tutelare abbandona l'angusto ruolo di strumento di integrazione della volontà di un soggetto incapace per assumere il più complesso significato di una «verifica in ordine all'esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale». Il che non significa un piatto e ripetitivo riferimento all'autodeterminazione della donna, in tempi meno recenti proclamata come scelta obbligata di libertà per la donna e come scelta di autonomia della donna minore. La libertà morale deve passare, secondo la Corte, per la più difficile via della conoscenza e valutazione di tutti i «fattori (di natura economica, sociale e giuridica) che l'ordinamento è tenuto a predisporre a favore della maternità»...»²⁾

Ora, appare evidente, a parere di questo giudice, l'insanabile contrasto tra una tale interpretazione della norma in questione (che nega di fatto ogni potere discrezionale al G.T.), con la lettera della norma stessa, laddove riporta che il giudice tutelare «...sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna... a decidere l'interruzione della gravidanza».

Infatti, delle due l'una: o il giudice tutelare conserva un effettivo potere discrezionale autorizzativo e integrativo della volontà della donna, basato su elementi di fatto che egli stesso (e non altri organi) è portato ad acquisire e valutare e, nel caso non ritenga giustificato il rifiuto della donna a informare gli esercenti la potestà genitoriale, negli tale autorizzazione «quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, ...la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco...» [ma nella realtà concreta tale potere non è di fatto esercitabile, in quanto comunque la minore viene sentita dal giudice tutelare e il provvedimento di questi è richiesto solo quando i termini per interrompere la gravidanza sono ormai trascorsi e di fatto non è più possibile né «tornare indietro», né richiedere altre valutazioni]; oppure il g.t., non conservando alcun potere discrezionale (ed infatti non può considerarsi tale quello costituito dalla semplice «attestazione» della consapevolezza della donna), come appare ritenere la Corte (...il giudice non potrebbe discostarsi dagli accertamenti compiuti ai sensi degli artt. 4 e 5...), non fa altro che assumere una decisione del tutto immotivata e immotivabile, poiché sia che ritenga effettivamente «liberamente manifestata» la volontà della donna, sia che non lo ritenga, è di fatto obbligato ad emettere il provvedimento, non potendo certamente assumersi in proprio la decisione di non interrompere la gravidanza della donna, non avendo più il tempo materiale (oltre che la facoltà, secondo la Corte) di svolgere una adeguata «istruttoria» sulla situazione della minore, sul suo nucleo familiare, sulle motivazioni che l'hanno condotta alla decisione e addirittura sulle possibili situazioni che l'abbiano (eventualmente) «costretta» alla decisione (come nei casi, sempre possibili, di pressioni, ricatti e violenze da parte, ad esempio, del futuro padre del bambino).

In altre parole, cosa succede quando il giudice tutelare, nell'espressione della sua (in questo caso presunta) capacità decisionale e valutazione discrezionale, ritenga che la volontà manifestata dalla donna non sia affatto libera? Cioè che la sua valutazione dei motivi che l'hanno spinta a non consultare le persone esercenti la patria potestà non sia adeguata alla situazione e ciò, in ipotesi, risulti anche dalla relazione del consultorio?; il giudice tutelare, di fatto, non può fare nulla, perché non ha possibilità alcuna di intervenire nella valutazione delle circostanze che giustificano da un lato la scelta (che sia libera o meno) della donna di interrompere la gravidanza e dall'altro la scelta della mancata richiesta di assenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Tutto ciò, a parere di questo giudice, contrasta in maniera stridente con il carattere discrezionale del provvedimento richiesto al Giudice dalla legge e quindi con il principio dell'obbligo di motivazione dello stesso di cui all'art. 111, sesto comma Cost.

C'è un altro aspetto da considerare, che del resto è semplice corollario del precedente: la norma di cui all'art. 12, legge n. 194/1978 collega l'intervento del giudice tutelare, nella procedura di interruzione della gravidanza, alla verifica di tre condizioni: «...La prima è costituita dalla presenza di «seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela». Rientrano tra i seri motivi che «impediscono» la consultazione ipotesi di particolare gravità come, ad esempio, rotture di rapporti tra genitori e figlia, irriducibili contrasti, precedenti di condotta dei genitori pregiudizievole alla figlia, provata ostilità o palese disinteresse del tutore per i problemi di natura personale della minore. Rientrano invece tra i seri motivi che «sconsigliano» la consultazione ipotesi assai più sfumate, come, ad esempio, pericolo di traumi nei rapporti tra genitori e figlia, possibile pregiudizio di una convivenza futura e, più genericamente, tutte quelle ipotesi che consiglino la tutela della riservatezza della minore all'interno della famiglia. Non meno interessante è la seconda ipotesi che legittima il ricorso al giudice tutelare: quella di rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o del tutore. Il potere di

¹⁾ Corte cost. n. 293/1993.

²⁾ F. Giardina, nota a Corte cost. n. 76/1996.

controllo, consentito al giudice tutelare, è qui ancora più significativo ed esteso di quelli previsti dal codice civile, ed in particolare dall'art. 333. Non occorre infatti che dalla condotta dei genitori derivi un obiettivo pregiudizio per la minore: il rifiuto di prestare l'assenso è da solo sufficiente a giustificare l'intervento del giudice tutelare, anche se questo intervento non potrà non avere la funzione di far emergere eventuali fondati motivi di quel rifiuto. È infatti evidente che il secondo comma dell'art. 12 tende non tanto ad eliminare il pregiudizio per la minore — come avviene *ex art.* 333 c.c. — quanto ad impedire che un pregiudizio possa verificarsi. Il giudice non dovrà quindi controllare — ed eventualmente censurare — il comportamento dei genitori: dovrà invece valutare le ragioni addotte dalla minore a sostegno della propria richiesta e le ragioni addotte dai genitori a sostegno del proprio rifiuto. Analoghe considerazioni merita anche la terza ipotesi che prevede il ricorso al giudice tutelare: quella in cui i genitori esprimono pareri tra loro difformi. La soluzione appare anche qui dissimile da quella offerta dal codice civile, all'art. 316: il giudice non sceglie tra le soluzioni proposte dai genitori, ma valuta l'opportunità di dar corso o meno alla volontà della figlia...»³⁾.

Come si è già detto, il verificarsi di queste tre condizioni è del tutto sottratto al controllo del giudice tutelare, (ma, come si vedrà, anche degli altri organi), in quanto lasciata di fatto al tipo di decisione assunta dalla minore prima ancora di recarsi al consultorio: questo perché, evidentemente, la minore si rivolge alle strutture pubbliche perché non le è consentito decidere da sola e nonostante la decisione finale (così dice la Corte) spetti solo a lei.

Nella realtà, tuttavia, la minore si rivolge al consultorio solo (o pressoché sempre) quando non se la sente di informare i genitori (o uno di questi, in genere, da un punto di vista statistico, il padre) della gravidanza, chiedendo di essere aiutata non già (o quasi mai) per affrontare il problema della «informazione ai genitori», ma più semplicemente per «scavalcarlo», avendo già lei deciso di non consultarli; pertanto, la seconda e la terza delle ipotesi previste dalla legge di fatto non si verificano mai, perché quando la minore ha deciso di non informare i genitori, né al consultorio, né tanto meno al giudice tutelare è consentito di verificare concretamente se vi sono effettive condizioni che sconsiglino la consultazione (dovendosi basare solo sulle informazioni ricevute dalla minore stessa, che poi sono quelle che il giudice è tenuto a prendere in esame al momento del provvedimento) e di conseguenza nemmeno di sapere quale sia effettivamente il parere degli esercenti la patria potestà, che egli è chiamato a sostituire; nella generalità dei casi, al consultorio e al giudice è consentito solo di tentare (quando ce n'è il tempo) una «opera di convincimento» della minore ad informare almeno uno dei genitori, ma non certo di consultarli senza «l'autorizzazione» di questa.

Pertanto, anche a voler ritenere che il potere discrezionale del giudice sia limitato al solo fatto di «ritenere completa la volontà già manifestata dalla donna», come visto, gli è negata la possibilità di esprimersi nel senso di non ritenerla completa (dopo aver sentito la minore al termine della procedura di cui all'art. 12), perché di fatto ciò coinciderebbe o con informare i genitori contro la sua volontà, oppure con il negare addirittura l'interruzione della gravidanza e costringere la donna a partorire o, peggio ancora, a cercare alternative alla interruzione della gravidanza consentita dalla legge. Ciò è ancor più grave ove si consideri che tali ipotesi possono verificarsi anche in casi (fortunatamente diversi da quelli esaminati nel caso di specie da questo giudice) di «donne» di età molto giovane (anche minori di 14 anni) per le quali parlare di «completa volontà già manifestata dalla donna» appare quanto meno azzardato.

Appare pertanto ancor più evidente la estrema contraddittorietà di una norma che da un lato richiede un provvedimento giurisdizionale discrezionale (che per volere della Costituzione deve essere sempre motivato) e dall'altro impone (così come è stato interpretato) un mero provvedimento autorizzativo svincolato da qualsiasi potere discrezionale del giudice.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 22 maggio 1978 n. 194, in relazione all'art. 111, sesto comma Cost.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Treviso, addì 11 dicembre 2006

Il g.t.: BIAGETTI

07C0570

³⁾ F. Giardina, cit.

N. 309

Ordinanza del 17 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento civile promosso da Ferreri Anna contro Regione Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Asserita lesione dei principi di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative e di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 66366 del R.G. affari civili vertenze anno 2005 vertente tra Ferreri Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Palma, e p.avv. Guido Greco via G. De Blasiis n. 5, Napoli, ricorrente;

E Regione Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia, opposto contumace.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 ottobre 2005 il ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata nel verbale n. 1198886 del 26 agosto 2005 dell'importo di € 68,00, in quanto il conducente alla guida del motoveicolo circolava senza indossare il casco protettivo, e quindi per violazione dell'art. 171, comma 12 e 3, con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Scarpato, viale dei Pianti n. 214 - Napoli.

Deduceva l'opponente, che quale proprietaria della moto, ma non conducente al momento dell'infrazione (alla guida vi era il fratello), non poteva essere così fortemente penalizzata per fatti a lei comunque estranei; deduceva, quindi, l'incostituzionalità della norma, e chiedendo il dissequestro del motociclo.

L'amministrazione opposta non si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare in cancelleria la relativa documentazione.

Il giudice di pace, con ordinanza del 16 dicembre 2005 ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 26 aprile 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del verbale opposto.

La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al 24 maggio 2006 e poi al 21 giugno 2006.

In tale udienza, il giudice riteneva di accogliere le argomentazioni avanzate da parte opponente.

DIRITTO

La legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il decreto legge n. 115/2005, ha introdotto nel c.d.s., con l'art. 213, comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità di uso del casco e dei modi di condurre i veicoli).

Questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla predetta legge, non sia conforme alla Costituzione, per cui intende sollevare, come in effetti solleva, sul punto, incidente di costituzionalità per i motivi appresso indicati.

Sulla non manifesta infondatezza

La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168/2005 è in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai comma 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione amministrativa disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili al lavoro.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze nn. 58/1999, 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001 ha sempre affermato il principio per il quale uno scrutinio che direttamente investe il merito delle scelte sanzionatorie del Legislatore è possibile salvo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità.

E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale con sentenza n. 110/1996, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la sanzione

amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione, come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.

Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 - 435/1997).

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relativi agli stessi articoli del c.d.s., con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote.

Infine, la norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, è in palese contrasto con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale». È noto, infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981 statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

Per tutte le suddette argomentazione, il giudice, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e l'articolo 23 della legge n. 87/1953, così provvede:

ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione, con modificazioni del d.l. n. 115/2005, per aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.;

sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;

dispone il dissequestro della moto confiscata ordinando alla ditta Scarpato di provvedere all'immediato rilascio della stessa al legittimo proprietario.

Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 7 giugno 2006.

Il giudice di pace: PETRILLO

07C0571

N. 310

*Ordinanza del 14 aprile 2006 emessa dal giudice di pace di Castrovillari
nel procedimento civile promosso da Giorgio Umberto contro Prefettura di Cosenza*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione tra violazione e corrispondente sanzione - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 213, comma 2-*sexies*, della legge 17 agosto 2005, n. 168 [*recte*: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

RITENUTO IN FATTO

Nel giudizio, iscritto al n. 529/c/05 R.G., introdotto con ricorso *ex art.* 22, legge n. 689/1981, depositato in data 13 dicembre 2005, Giorgio Umberto, nella qualità di proprietario del motociclo Yamaha 180 tg. CP04107, proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 51855319, redatto in data 3 novembre 2005 dai Carabinieri di Castrovillari, con il quale veniva inflitto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 68,00 nonché disposta la decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida ed il sequestro amministrativo del motociclo perché esso opponente circolava senza indossare il casco protettivo, con violazione dell'art. 171, comma 1 e 2, c.d.s., per come contestato nel verbale impugnato.

Il ricorrente, pur non opponendosi nel merito alla infrazione contestatagli, impugnava comunque la sanzione accessoria della confisca del motociclo disposta nel richiamato verbale, sollevando in via preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 c.d.s., così come modificato dalla legge n. 168/2005, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, chiedendo pertanto che il giudice adito, previa sospensione del giudizio, rimettesse gli atti alla Corte costituzionale, investendo essa Corte della decisione sulla proposta eccezione di incostituzionalità così come formulata.

All'udienza del 28 marzo 2006, fissata per la comparizione delle parti, presente il solo difensore dell'opponente, avv. Leonardo Stasi, e non avendo la Prefettura di Cosenza svolto attività difensiva né provveduto al deposito della documentazione *ex art.* 23, secondo comma, legge n. 689/1981, questo giudice riservava la decisione sulla eccepita incostituzionalità dell'art. 171 c.d.s.

Indi, in accoglimento della sollevata questione di incostituzionalità, con separata ordinanza il procedimento veniva sospeso ed ordinato il dissequestro del motociclo in via provvisoria, salvo l'esito del giudizio promosso dinanzi alla Corte costituzionale.

CONSIDERA IN DIRITTO

La confisca, disciplinata in via generale dagli artt. 20 e 21 legge n. 689/1981, è prevista quale sanzione affittiva accessoria avente natura di misura di sicurezza patrimoniale, anche se ad essa viene riconosciuta una funzione preventivo-repressiva, con effetti di incidenza sul patrimonio che richiama, per certi versi, il depauperamento conseguente alla corresponsione delle sanzioni pecuniarie.

La legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n. 115/2005, ha esteso la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli a varie ipotesi di infrazioni al c.d.s., tra le quali quella prevista dall'art. 171 c.d.s. — guida del motociclo senza uso del casco protettivo — e nelle ipotesi in cui la violazione sia finalizzata alla commissione di un reato.

Ritiene questo giudice di pace che la sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista dall'art. 171 c.d.s., così come modificato dall'art. 213, comma 2-*sexies*, legge n. 168/2005, contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento realizzata, a parità di gravità della violazione commessa, tra automobilisti e motociclisti, atteso che la sanzione accessoria della confisca risulta prevista in relazione a violazioni compiute a bordo di motocicli e non anche per altre violazioni analoghe commesse con altri mezzi di circolazione.

Risulta da tanto che, in materia di circolazione stradale, nelle ipotesi di violazioni disciplinate da norme aventi la medesima *ratio* — guida di autoveicolo senza utilizzo delle cinture di sicurezza — la privazione della disponibilità del mezzo viene disposta solo se trattasi di motociclo e non già di autoveicolo.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si ritiene ravvisarsi anche sotto l'ulteriore profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, costituendo la confisca obbligatoria del motociclo oltremodo gravosa ed affittiva, quale misura accessoria, in relazione alla condotta sanzionata dalla norma — guida di motociclo senza utilizzo del casco —.

In proposito, l'adita Corte costituzionale ha più volte auspicato la necessità di rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento (Corte costituzionale n. 349/1997 — 435/1997).

Ritiene altresì questo giudice di pace che l'art. 171 c.d.s., come modificato dalla legge n. 168/2005, sia in palese contrasto con l'art. 42 della Costituzione per l'illegittima compromissione del diritto di proprietà dell'individuo garantito dalla norma costituzionale richiamata, non rispettando l'eccezionalità dello strumento di confisca che limita il diritto fondamentale di proprietà privata e risultando la scelta normativa quale espressione di un uso distorto della discrezionalità, in contrasto con il canone della ragionevolezza imposto al Legislatore.

A tal fine si rileva che l'art. 20, legge n. 689/1981 ha previsto una confisca obbligatoria ed una confisca facoltativa in relazione alle diverse ipotesi di violazione, cui la sanzione accessoria consegue, operando in tal modo una diversa incidenza della misura accessoria affittiva in relazione alla gravità della violazione commessa.

Ritenuto dunque che il giudizio in opposizione proposto da Giorgio Umberto non possa essere definito nel merito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 c.d.s., così come modificato dall'art. 213, comma 2-*sexies*, legge n. 168/2005.

Ritenuta altresì la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità Costituzionale dell'art. 171 c.d.s., così come modificato dall'art. 213, comma 2-*sexies*, legge n. 169/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere la violazione prevista dall'art. 171 c.d.s.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 c.d.s., come modificato dall'art. 213, comma 2-*sexies*, legge n. 168/2005 per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;*

Sospende il giudizio iscritto al n. 529/c/05 R.G.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Castrovillari, addì 11 aprile 2006

Il giudice di pace: PASSARELLI

N. 311

Ordinanza del 26 ottobre 2006 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello proposto da Ingrassia Antonino contro il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, con riferimento alla compressione del ruolo del pubblico ministero contabile - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza 63/A/2006/ORD, nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1861/A/RESP del registro di segreteria e promosso dal sig. Antonino Ingrassia, col patrocinio dell'avv. Giovanni Lentini, avverso la sentenza n. 2585/2005 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 26 settembre 2006, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, e il Vice Procuratore Generale Diana Calaciura; non rappresentato l'appellante.

F A T T O

Con atto di citazione, ritualmente depositato in segreteria, la procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Antonino Ingrassia, messo comunale, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 20.958,29 in favore della Regione Siciliana per effetto della sentenza n. 43/2003 dell'8 maggio 2003 con la quale il Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetro, aveva accolto il ricorso della sig.ra Maria Teresa Cottone avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6/2002 emessa dal Distretto minerario di Palermo per il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.658,28 (condannando anche l'Amministrazione regionale al paga-

mento delle spese processuali, liquidate in € 300,00); l'accoglimento era basato sul ritardo con cui il verbale infrazione emesso dal predetto Distretto minerario (*ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980*) era stato notificato (appunto, dal sig. Ingrassia).

Con la sentenza n. 2585/2005, la Sezione giurisdizionale — dopo avere individuato l'obbligo giuridico del convenuto di procedere alla notifica dell'atto dell'amministrazione regionale, dell'art. 1, comma 1, del d.m. 14 marzo 2000 — ha sancito la gravità del comportamento del sig. Ingrassia, il quale «non solo ebbe contezza dell'atto da notificare con ampio margine rispetto al termine utile per l'adempimento, ma, inoltre, pur avendo più volte tentato la notifica nelle forme ordinarie, non provvide mai ad attivare le particolari procedure previste dall'art. 140 c.p.c.», pronunciando peraltro condanna per la somma di € 5.000,00 (compresa valutazione monetaria), oltre interessi legali, mediante un «ampio uso» del potere riduttivo (peraltro ipotizzato anche dal pubblico ministero) «in considerazione della circostanza che non risultano in atti precedenti specifici a carico dello stesso convenuto».

Con atto di appello, notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in segreteria il 21 gennaio 2006, l'avv. Giovanni Lentini ha articolato la difesa su diversi punti: 1) difetto di giurisdizione della Corte, stante che il rapporto di servizio (presupposto indefettibile e della giurisdizione) si è instaurato fra il Distretto minerario e il comune di Campobello di Mazara (il quale ha individuato il soggetto che avrebbe dovuto eseguire la notifica solo dopo la richiesta dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), così come risulterebbe da una copiosa giurisprudenza (vengono citate alcune sentenze); 2) insussistenza dell'obbligo di notifica, stante che il citato art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 si riferisce all'amministrazione finanziaria dello Stato e non si può estendere analogicamente a tutti gli atti di «qualsivoglia altra amministrazione pubblica» e, nella specie, alla Regione Siciliana, cui appartiene il Corpo regionale delle miniere; 3) mancanza di responsabilità per assenza di dolo e colpa grave, sia perché «l'Ingrassia ricevette dal comune di Campobello di Mazara l'atto da notificare solamente il 4 gennaio 2002, ovverosia venti giorni prima della data in cui lo stesso atto perdeva efficacia, mentre il comune l'aveva già incamerato il 14 dicembre 2002»; sia perché il convenuto non ha utilizzato l'art. 140 cod. proc. civ. in quanto «era ben consapevole del fatto che una notifica effettuata a mani garantisce la certezza della conoscenza dell'atto notificato»; 4) insussistenza del danno, considerato che il ricorso della sig.ra Cottone si basava, principalmente, su ragioni di merito le quali — anche alla luce dell'esito del giudizio penale —, erano fondate; conseguentemente, non si potrebbe addebitare al convenuto una somma che sicuramente non era dovuta dal soggetto passivo della contravvenzione; 5) in via subordinata, misura del risarcimento, nel senso che, se anche la condanna in primo grado ha ridotto notevolmente l'addebito iniziale, lo stesso pagamento della somma di € 5.000,00 «avrebbe ripercussioni negative sull'intero nucleo familiare che fa affidamento quasi esclusivamente sullo stipendio che percepisce l'appellante», tenendo conto anche delle consistenti esposizioni finanziarie del sig. Ingrassia; con la conseguenza che l'eventuale condanna dovrebbe procedere ad una più consistente riduzione, commisurando il risarcimento ad una misura «equa con i fatti esposti e supportabile in ragione delle condizioni economiche precarie visute dall'Ingrassia».

Con atto conclusionale depositato in segreteria il 22 giugno 2006, la procura generale, dopo avere rilevato che l'atto di appello risulta notificato (21 dicembre 2005) tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado (12 ottobre 2005), contesta, nel merito, punto per punto, le varie argomentazioni sviluppate dall'avv. Lentini, chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, e, comunque, il suo rigetto, con conferma della sentenza, appellata.

A margine dell'udienza del 29 giugno 2006, l'avv. Lentini, ha depositato una istanza di definizione agevolata del giudizio, ai sensi dei commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, per cui il Presidente, al fine acquisire il parere di competenza del pubblico ministero, rinvia la Camera di consiglio all'11 luglio 2006. In tale parere (depositato in segreteria il 7 luglio 2006), il vice procuratore generale, dopo avere reiterato l'eccezione (già formulata con l'atto conclusionale) di inammissibilità dell'appello per la sua tardività rispetto alla notifica della sentenza di primo grado 12 ottobre 2005/21 dicembre 2005, ipotizza, da una parte, l'inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata, la quale — in tal modo — risulta proposta «in assenza di sentenza impugnabile», e, dall'altra, che, in ogni caso, l'istanza stessa non potrebbe, essere accolta in quanto «appare quantomeno inopportuna qualsiasi ulteriore riduzione dell'addebito stante l'ampio esercizio del potere riduttivo da parte del giudice di primo grado».

Nella Camera di consiglio del 26 settembre 2006 (fissata dal residente della Sezione per effetto della dichiarazione, da parte, dell'avv. Lentini, di adesione alla astensione delle udienze per l'11 luglio 2006), il V.P.G. ha confermato le richieste formulate on l'atto scritto appena citato.

D I R I T T O

In via pregiudiziale, la Sezione, nell'affrontare l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte formulata dall'avv. Lentini nell'atto di appello, perviene agevolmente al suo rigetto in quanto l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo avere evocato le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile per «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente», dispone espressamente — fra l'altro — che «la notificazione è eseguita dai messi comunali», ne consegue che non appare fondata la tesi secondo cui il rapporto di servizio si è instaurato fra il Distretto minerario e il comune di Campobello di Mazzara in quanto e proprio la legge a creare direttamente il rapporto di servizio (indefettibile per la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti) fra il predetto organo regionale e il messo comunale-convenuto.

Altra questione pregiudiziale concerne l'eccezione della procura generale in ordine alla inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata in quanto, essendo stato l'appello notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, tale definizione non può operare nei confronti di una sentenza passata in giudicato; ma anche tale eccezione non è fondata. Infatti, dagli atti risulta che l'ufficiale giudiziario, in data 9 dicembre 2005 (e cioè prima del decorso del termine dei 60 giorni), aveva tentato di effettuare la notifica dell'appello (la quale non fu possibile disporla, perché gli uffici della procura generale e della procura regionale, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti «erano chiusi alle ore 16»), il che dimostra *ad abundantiam* che, prima della scadenza, l'appellante aveva consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare; ne deriva che — in applicazione della pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 69/1994, n. 358/1996, n. 477/2002, n. 28/2004, n. 97/2004 e n. 154/2005), la quale ha sancito che «le norme in materia di notificazione di atti processuali vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» — l'eccezione della procura generale deve essere rigettata.

A questo punto il Collegio deve rilevare che l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pone — ai commi 231, 232 e 233 — i seguenti (nuovi) meccanismi sostanziali e processuali applicabili, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per i fatti, commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa: 1) «i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata, sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»; 2) «la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento»; 2) «il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Tali disposizioni, in sostanza, introducono, nella fase di appello, un procedimento camerale diretto alla definizione «agevola» del giudizio di responsabilità innanzi la Corte dei conti; ma la sezione dubita della legittimità costituzionale del complesso di tali disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione.

Il ragionamento della sezione prende le mosse da quella giurisprudenza costituzionale fra le altre sentenze n. 681/1971, n. 63/1973 e n. 1032/1988) in base alla quale la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, di buon andamento e del controllo contabile sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria, nel senso che sono riservate al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che — in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate — appaiono come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988 nonché — con riferimento all'art. 28 Cost. — le sentenze n. 2/1968, n. 123/1972, n. 164/1982 e n. 26/1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità, amministrativa (sentenza n. 340/2001).

Ciò sta a significare, in definitiva, da una parte, che, per quanto non sia possibile trarre da taluni parametri costituzionali (in particolare, artt. 97 e 103, comma 2, Cost.) un principio di inderogabilità delle comuni regole, della responsabilità, si può tuttavia ricavare dagli stessi parametri, la regola secondo la quale la discrezionalità del Legislatore, per essere considerata corretta nel suo esercizio, deve determinare e graduare, caso per caso, i tipi

e i limiti della responsabilità in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici e alle diverse situazioni concrete, fissando, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sentenza n. 371/1998); e, dall'altra, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle diversità introdotte (cioè, in relazione all'art. 3 Cost.).

Conseguentemente, pur non potendosi negare, in linea di principio, la possibilità di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato in questa sede, è tuttavia pur sempre necessaria, o che l'intervento stesso sia strettamente (e irragionevolmente) collegato alle specifiche peculiarità del caso in modo tale da escludere qualsiasi ipotesi di arbitrio nella fase di sostituzione della disciplina generale con una (successiva) eccezionale (Corte cost., sentenza n. 14/1999, e altre precedenti ivi citate) sotto il profilo tanto del rispetto del principio di eguaglianza, quanto della tutela del buon andamento e della salvaguardia della funzione giurisdizionale da indebite interferenze da parte del potere legislativo.

Se nonché, rispetto alle norme di cui si sta trattando, appare alquanto problematica l'individuazione della *ratio* che le sorregge, che non sia quella — puramente e semplicemente — della limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado, circostanza che, proprio per questo, caratterizza l'innovazione normativa per la sua irrazionalità e — conseguentemente — per la sua arbitrarietà.

In merito, potrebbe essere utile richiamare due esempi, tratti alla normativa, che — pur eventualmente «criticabili» sul piano *lato sensu* «politico» — presentano una *ratio* che consente di superare, sul piano giuridico, i dubbi di irrazionalità e arbitrarietà: uno, concerne il c.d. «condono fiscale» che, pur attivabile «dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (da ultimo, art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289), è chiaramente finalizzato all'incremento — e in termini brevi — delle entrate fiscali, oltre a deflazione, in qualche misura, il contenzioso tributario; un altro, concernente la «applicazione della pena su richiesta delle parti» (ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.), che, potendo essere richiesta, nel giudizio ordinario, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3 (e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado), è chiaramente finalizzata a deflazionare il carico di lavoro del giudice penale per i reati meno rilevanti e, al contempo, a limitare drasticamente le pene detentive e quindi limitare gli accessi alle carceri, notoriamente superaffollate.

Conseguentemente, raffrontando le citate situazioni con il caso che interessa in questa sede, a giudizio della sezione appaiono violati gli artt. 97 (principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica) e 103, comma 2, Cost. (controllo contabile) stante che le norme sottoposte a scrutinio costituzionale, da una parte, non incidono minimamente (in senso riduttivo) sull'entità del contenzioso contabile (considerato che le norme stesse operano esclusivamente in sede di appello, nel cui ambito il sostituire una pubblica udienza con una camera di consiglio e una sentenza con un decreto è sicuramente di piccolo momento), e, dall'altra, che producono (quasi sicuramente, facendo astrazione ovviamente dall'ipotesi di condanna in sede di appello ordinario) una minore entrata (fra il 90 per cento e il 70 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado), per cui rimane soltanto l'irrazionale e incongruo «effetto premiale» (nei confronti del convenuto condannato), che, in quanto tale, si appalesa del tutto ingiustificato.

D'altra parte, la sezione ritiene che tali parametri costituzionali siano violati anche sotto un altro profilo. Infatti — premesso che nel sistema vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativo-contabile è rimessa, nei singoli casi, al potere riduttivo del giudice, che, a tal fine, può tenere conto (fondamentalmente) del comportamento e del livello di responsabilità, ma anche delle capacità economiche del soggetto responsabile —, appare assolutamente irragionevole (e, in questo senso, viene implicato anche l'art. 3 Cost.) una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità e della misura del risarcimento, lasciando al giudice una valutazione minima in ordine al comportamento complessivo dell'agente (Corte costituzionale, sentenza n. 340/2001); con la ulteriore conseguenza che il complesso normativo esaminato potrebbe incidere (limitandolo) sul principio del «libero convincimento del giudice», violando così l'art. 101 Cost., limitandolo anche nel senso che l'inciso «in caso di accoglimento» della richiesta del soggetto condannato (comma 232), non contenendo alcun criterio di orientamento per il giudice, comporta — in conclusione e in sostanza — l'assenza di qualsiasi «discrezionalità» nell'*an* (per cui il procedimento, in certo qual modo diventa «obbligatorio» con la conseguenza, fra l'altro che l'ipotesi

formulata dalla Procura Generale, di «inaccogliabilità», nella specie, della richiesta, promanante dalla parte privata, di «definizione agevola, del giudizio», non potrebbe essere recepita dalla Sezione proprio per la mancanza di qualsiasi parametro cui collegare il predetto inciso «in caso di accoglimento»).

A sua volta, il principio di eguaglianza appare ulteriormente violato nella considerazione che la normativa è applicabile soltanto ai «soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna», con la conseguenza che la situazione concreta potrebbe rilevarsi negativa nei confronti dei soggetti che risultino assolti in primo grado nel senso che la relativa sentenza potrebbe essere appellata dal pubblico ministero e che la sentenza di appello potrebbe essere di condanna, senza che il convenuto possa fruire dei vantaggi della norma «di condono». È ben vero che nella specie, si è in presenza di soggetti condannati in primo grado, con la conseguenza che la prospettiva che precede potrebbe apparire non rilevante, ma, nell'economia complessiva della normativa, appare comunque irrazionale una previsione legislativa che esclude dai benefici quei soggetti la cui posizione — dopo la sentenza di primo grado — appare chiaramente meno «pesante» di quella dei convenuti condannati; mentre difficilmente potrebbe pervenirsi ad una interpretazione «adeguatrice», non solo perché, in tale caso, dovrebbe superarsi la «lettera» della «condanna» in primo grado, ma anche perché si dovrebbe «creare» il criterio al quale correlare le percentuali del 10, del 20 o del 30 previste dalla legge.

Appare violato anche l'art. 24 Cost. (in particolare, il comma 2: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») nella parte in cui il pubblico ministero presso la Corte, dei conti viene evocato nel solo comma 232 e solo per «essere sentito» in camera di consiglio quando la Sezione di appello deve deliberare «in merito alla richiesta»; infatti, per tale funzione, limitata e marginale (che si sostanzia nell'espressione di un «parere»), del pubblico ministero, il procedimento regolato dai commi 231-233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 non assume, sostanzialmente, carattere bilaterale, per cui la funzione di «parte» del pubblico ministero contabile nell'ottica — anche del «giusto processo» — dell'art. 111 Cost.), viene, nella specie, quasi pretermessa (con la conseguenza — fra l'altro — che, in tal modo, vengono pesantemente compressi i diritti e gli interessi della pubblica amministrazione, dei quali il pubblico ministero è chiaramente portatore, in uno all'interesse generale dell'Ordinamento).

Le questioni di legittimità costituzionale che precedono, non superabili in via interpretativa, sono non manifestamente infondate per i motivi che precedono e rilevanti in quanto le norme denunciate, ove venissero dichiarate incostituzionali, non potrebbero essere applicabili nel presente giudizio, che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M.

Dsichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2006.

Il Presidente: SANCETTA

L'estensore: CILIA

N. 312

Ordinanza del 18 settembre 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Capra Ornella contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova ed altri

Imposte e tasse - Cartella di pagamento - Notificazione presso il domicilio fiscale del contribuente persona fisica non residente nel territorio dello Stato e iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Previsione della inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. - Disciplina inidonea ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, commi primo e secondo, e 60, comma 1, lett. c), e) ed f); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma quinto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 469/05 depositato il 23 febbraio 2005, avverso cartella di pagamento n. esecuz.ne imm.re IRPEF contro Concessionario Gest Line riscossioni S.p.a. - Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1, proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difeso da Donega Franco, via XXV Aprile 46 - 16100 Genova, avverso cartella di pagamento n. Esecuz.ne Imm.re TOSAP, contro Comune di Genova proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difesa da Donega Franco, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova.

Svolgimento del processo

Nel febbraio del 2005 Ornella Capra, residente a Los Altos, California (USA) propose ricorso davanti a questa Commissione assumendo aver appreso casualmente che nei suoi confronti era in corso un'esecuzione forzata per asseriti debiti tributari — che aveva colpito un immobile di sua proprietà in Genova, via Ravecca 5/1 — senza aver mai ricevuto alcuna notificazione od avviso.

Dedusse di essere residente all'estero, essendo iscritta al relativo registro speciale tenuto dal comune di Genova, e di aver appreso, a seguito delle ricerche effettuate dopo aver avuto notizia della procedura in corso, che le notificazioni di legge erano state effettuate all'indirizzo di Vico Vele 10/17, dove ella aveva avuto precedentemente la residenza; immobile peraltro alienato vari anni prima, precisamente in data 26 giugno 1992.

Chiese quindi la Capra che venisse dichiarata la nullità della notificazione della cartella esattoriale emessa nei propri confronti, nonché degli atti successivamente compiuti; ed eccepì la prescrizione dei crediti vantati nei propri confronti dalle Amministrazioni convenute.

Il comune di Genova si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, perché l'impugnazione riguarda la notificazione delle cartelle esattoriali effettuata dal Concessionario della riscossione, Gest Line S.p.a.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, eccepì dapprima la propria carenza di legittimazione passiva, non risultando esserle stato trasmesso il ricorso; mentre in momento successivo chiese dichiararsi inammissibile il ricorso stesso o la propria estromissione in quanto non esisteva la Agenzia delle Entrate di Genova e la Direzione regionale delle Entrate non emana accertamenti né effettua iscrizioni.

La Gest Line S.p.a., costituitasi, eccepì l'improcedibilità della domanda perché già proposta davanti al giudice ordinario, nonché l'inammissibilità della stessa per difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale; subordinatamente nel merito dedusse la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali in quanto avvenuta ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, richiamando espressamente la presunzione *iuris et de iure* di domiciliazione di ogni contribuente nel territorio dello Stato, e la conseguente regolarità della notificazione, in caso di cittadino iscritto all'A.I.R.E., effettuata presso l'ultimo domicilio noto in Italia.

Questa Commissione, con ordinanza depositata il 18 luglio 2005, sollevò, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli articoli 58, primo e secondo comma (*recte*: primo comma e secondo periodo del secondo comma), e 60, primo comma, lettere *c*) ed *e*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui regolano le modalità delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini residenti all'estero (*recte*: delle predette disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito») osservando:

che la notificazione era stata eseguita nell'«ultima residenza» della contribuente nel territorio dello Stato «da tempo venuta meno addirittura con la alienazione dell'immobile di cui si tratta»;

che tale notificazione si era risolta «in un mero deposito alla Casa comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso con lettera raccomandata» e, pertanto, le cartelle non erano di fatto pervenute a conoscenza della destinataria;

che le modalità di notificazione delle cartelle seguite nella specie apparivano conformi alle norme «che disciplinano le notificazioni in materia tributaria al cittadino residente all'estero»; ma che, tuttavia, era dubbia la conformità di tali norme a Costituzione come risultava da analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate davanti alla Corte costituzionale.

Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2006 la Corte costituzionale dichiarò la manifesta inammissibilità della questione prospettata restituendo gli atti a questa Commissione per l'ulteriore corso.

Osservò la Corte che tra le norme censurate da questa Commissione e richiamate dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 non era stato espressamente contestato l'art. 60, primo comma, lettera *f*), del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, unitamente alla lettera *c*) dello stesso comma, evidenzia l'intenzione del legislatore di non prendere affatto in considerazione luoghi di notificazione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello Stato, stabilendo che alla notificazione degli atti tributari non si applica l'articolo 142 del codice di procedura civile, e cioè proprio la norma che riguarda il caso, oggetto di esame, della notificazione di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio.

In mancanza dell'espressa esclusione disposta dalla citata lettera *f*) del primo comma dell'art. 60, il citato art. 142 c.p.c. sarebbe stato applicabile, nella specie, in virtù del generale richiamo, contenuto nell'alinea del primo comma dello stesso art. 60, alle «norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile»; e, in particolare, solo la dichiarazione di incostituzionalità della non censurata lettera *f*) del primo comma dell'art. 60, oltre che delle censurate lettere *c*) ed *e*) dello stesso comma, avrebbe reso applicabili le forme di notificazione previste dall'art. 142 c.p.c. e, quindi, avrebbe potuto assicurare al contribuente — del quale risultasse anagraficamente la residenza all'estero — la conoscibilità degli atti allo stesso destinati, garantita dagli evocati parametri costituzionali e richiesta, sia pure con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari, dallo Statuto dei diritti del contribuente (comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), nonché dal principio, proprio dell'ordinamento comunitario, di non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino in una situazione comparabile.

Pertanto — osservò la Corte — i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati da questa Commissione con riguardo alle norme che disciplinano le modalità di notificazione della cartella di pagamento al contribuente residente all'estero avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che alle disposizioni censurate, anche dal predetto art. 60, primo comma, lettera *f*), del d.P.R. n. 600 del 1973; che l'omessa denuncia dell'art. 60, primo comma, lettera *f*), del d.P.R. n. 600 del 1973 si risolveva nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comportava, secondo la costante giurisprudenza della Corte la manifesta inammissibilità della questione.

Infine — concluse — la richiesta di una pronuncia additiva diretta ad introdurre, con riguardo ai contribuenti residenti all'estero che non avessero eletto domicilio in Italia, forme di notificazione degli atti tributari diverse da quelle previste dall'art. 142 cod. proc. civ. rendeva, comunque, manifestamente inammissibile la questione, perché le modalità di notificazione suggerite da questa Commissione (invio alla residenza estera della cartella di pagamento o, in alternativa, dell'avviso di deposito nella Casa del comune del domicilio fiscale) non costituivano, per la loro atipicità, scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione in proposito.

All'udienza odierna, uditi i rappresentanti delle parti, la presente vertenza è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.

Motivi della decisione

Questa Commissione, nell'attuale fase del giudizio, non può che prendere atto delle indicazioni (e suggerimenti) forniti dalla Corte costituzionale nella decisione di inammissibilità riassunta nelle premesse; e, permanendo i requisiti di non manifesta infondatezza della questione (implicitamente riconosciuti dalla stessa Corte nella propria decisione, con riferimento ad altra norma da denunciarsi) e rilevanza (poiché solo la caducazione della norma già denunciata consentirebbe un favorevole accoglimento del ricorso della Capra) ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale, oltre che delle nomine già denunciate con la propria ordinanza di rimessione 18 luglio 2005, n. 120, che qui si intende integralmente richiamata, anche dell'art. 60, primo comma, lettera *f*), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c.

Detta esclusione evidenzia l'intenzione del legislatore di non prendere in considerazione luoghi di notificazione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello Stato, stabilendo l'inapplicabilità di una norma (quella dell'articolo 142 del codice di procedura civile) che riguarda l'ipotesi — attinente proprio il caso di specie — della notificazione di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio; norma (quella esclusa) che si preoccupa di assicurare per quanto possibile l'effettivo buon fine della notificazione prescrivendo da un lato che si applichino per quanto è possibile le Convenzioni internazionali regolanti la materia e gli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e in caso di inapplicabilità delle stesse, che l'atto da notificarsi sia spedito per posta al destinatario con raccomandata e che altra copia sia consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona al quale è diretta.

Evidente è quindi la garanzia che al notificando che non abbia residenza, dimora o domicilio nella Stato, è assicurata dal legislatore in via generale (civile, amministrativa); non ravvisandosi quindi alcuna giustificazione (se non un inammissibile *favor fisci*) perché, nei rapporti, tributari, detta garanzia debba invece venir meno.

Va richiamato, in proposito, il principio secondo cui in tema di notificazioni è insopprimibile l'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato (v. Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346) anche nei rapporti tributari; e va quindi registrata una palese violazione dei principi di eguaglianza e del diritto alla difesa da un sistema quale quello in esame che assicura diversamente tutela al contribuente penalizzandolo pesantemente del solo fatto che risieda o meno nel territorio nazionale.

Va quindi riproposta nei sensi suespressi la questione di costituzionalità suindicata (ivi compresa la questione relativa alle norme già denunciate con la precedente propria ordinanza) e gli atti ritrasmessi alla Corte costituzionale affinché valuti se il complesso di norme denunciate e, segnatamente, l'art. 60, primo comma, lettera *f*), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973 — nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. — nonché delle altre norme indicate in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 18 settembre 2006.

Il Presidente estensore: DELUCCHIA

N. 313

*Ordinanza del 30 agosto 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Valcannuta 1990 S.r.l. contro comune di Roma*

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione di area fabbricabile attraverso la ritenuta irrilevanza dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di non contraddizione - Asserita lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quaterdecies*, comma 16, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 5581/04, depositato il 5 novembre 2004, avverso la sentenza n. 302/39/2003 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma contro Comune di Roma, proposto da ricorrente: Valcannuta 1990 S.r.l., via di Villa Emiliani, 21 - 00197 Roma, difeso da dott. Vincenzo Sportelli avv. Giuseppe Natola, via Claudio Monteverdi n. 16 - 00198 Roma.

Atti impugnati: avviso di liquidazione n. 884 I.C.I. 1994.

F A T T O

In data 27 dicembre 2000 furono notificati alla società Valcannuta 90 s.r.l. due avvisi di liquidazione ed accertamento in rettifica relativi l'ICI per gli anni 1993 e 1994.

Avverso tali atti la società ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma lamentando:

1. — La denuncia della ricorrente di un valore di lire 7.000.000.000 fu compiuta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 504 del 1992 avendo riguardo alla zona di ubicazione. Il comune di Roma avrebbe modificato il valore dichiarato dalla società ai sensi dell'articolo 5 basandosi sulle risultanze dell'atto di aumento di capitale sociale mediante conferimento di terreno rogato in data 5 aprile 1990 e di un successivo atto di conferimento del 23 dicembre 1996, dai quali potevano desumersi valori di lire 15.720.000.000 e lire 22.000.000.000. Il comune ha quindi calcolato un incremento medio annuo comparando il valore di conferimento del 1990 con quello del 1996. Tale modo contrasterebbe con il citato articolo 5.

2. — Il terreno in questione non è collocato in zona edificabile poiché non inserito in un piano pluriennale di attuazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge, occorre avere riguardo alla possibilità effettiva di edificazione

L'Ufficio non si è costituito.

Con sentenza n. 302/39/03 del 5 giugno-30 settembre 2003 la Commissione respingeva il ricorso osservando che la ricorrente si era limitata ad una critica dell'operato dell'Ufficio senza produrre documentazione idonea a sostegno delle tesi difensive, quali gli atti di aumento di capitale e l'attestazione della ubicazione del terreno in zona M2 del PRG non ancora inserita nel piano pluriennale.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone appello con atto notificato il 29 ottobre 2004, lamentando:

1) carenza di motivazione dell'atto impugnato.

2) l'illegittimità del calcolo compiuto dal comune e basato su una presunta variazione in aumento del valore prendendo a base di computo i valori dichiarati in sede di conferimento degli immobili nel capitale sociale.

3) la non edificabilità dell'area, priva di un piano particolareggiato, e dunque la illegittimità di considerare il valore come se in effetti suscettibile di edificazione.

Il comune non si è costituito.

D I R I T T O

L'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che «ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Per altro il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma secondo, stabilisce: «Ai fini dell'applicazione ... *omissis* ... del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Il Collegio ritiene, d'ufficio, che sia rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità sull'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 e sull'articolo 36, comma secondo appena citati, per violazione dell'articolo 53 e dell'articolo 3 della Costituzione nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione.

Sulla rilevanza

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21573 del 15 novembre 2004 ha ritenuto che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2, comma primo, lett. *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 — secondo il quale «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità — deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale. Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione, ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal comune».

La Cassazione, con la detta sentenza, è intervenuta in una *vexata quaestio*, che ha visto alternarsi pronunce contrastanti sia in sede di legittimità sia di merito tributario. L'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 citato, dal canto suo, è intervenuto su tale questione con norma di interpretazione autentica, chiarendo che ai fini ICI l'edificabilità deve essere ritenuta solo sulla base delle disposizioni del piano regolatore generale, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.

La questione prospettata nel giudizio in esame concerne, per l'appunto, il criterio di valutazione di alcuni terreni agricoli, siti in una zona del comune di Ladispoli, inseriti in zona edificabile secondo il piano regolatore generale, ma per la quale non sono stati adottati strumenti attuativi. Il valore determinato dal comune considera la così detta edificabilità di fatto, mentre il ricorrente oppone l'inedificabilità degli stessi, proprio per l'assenza degli strumenti che rende impossibile il rilascio di un permesso di costruzione.

La valenza retroattiva della norma d'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 citato la rende applicabile anche ai periodi d'imposta pendenti, per cui essa, di fatto, interviene legittimando una prassi amministrativa che, viceversa, sarebbe da considerare illegittima, secondo questo orientamento della suprema Corte da cui la Commissione non ha motivi di discostarsi, per altro con ciò confermando la sua consolidata giurisprudenza.

È quindi evidente che l'applicazione del citato articolo 11-*quaterdecies* è idonea a definire la questione.

Analogamente l'articolo 36, comma secondo del d.l. n. 223 del 2006 dispone con norma di valenza retroattiva generale. Esso, infatti, applica il principio che in questa sede si esamina a tutti gli effetti tributari, richiamando espressamente le norme impositive di tutte le imposte. Ove si intendesse attribuire a tale norma un significato interpretativo, essa sarebbe idonea, di per sé, a definire il giudizio così come già osservati in relazione all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16. Che a norma abbia natura interpretativa non è considerazione priva di fondamento. Infatti, nell'interpretazione della volontà del Legislatore, non si può obliterare il disposto dei commi quarto, sesto, ottavo, undicesimo, quattordicesimo, quindicesimo diciassettesimo, diciannovesimo, ventunesimo, ventiseiesimo, ventottesimo del medesimo articolo, i quali, riferendosi alle disposizioni dei commi immediatamente precedenti, (anche essa intesi a recuperare base imponibile in vari settori tributari) ne dispongono la applicabilità solo dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso. Ciò sembra sufficientemente indicativo che le norme dei commi primo e secondo, per le quali il Legislatore non ha previsto analoga cautela, debbano essere lette, invece, come norme interpretative, quindi con effetto retroattivo.

In tal caso l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 più volte citato, dovrebbe ritenersi abrogato ai sensi dell'articolo 15, ultima parte, delle disposizioni preliminari al codice civile, ma in ogni caso sostituito con norma di identico tenore, nei cui confronti si appunta il medesimo dubbio di costituzionalità sollevato da questo Collegio nei confronti del più volte citato articolo 11-*quaterdecies*.

Come insegna la Corte costituzionale, tuttavia, la rilevanza deve essere giudicata anche in funzione dell'inesistenza di una possibile diversa interpretazione, conforme a Costituzione, della norma denunciata ed in funzione di una diversa soluzione della controversia che prescinda dall'applicazione della norma sospetta d'incostituzionalità.

Nel caso di specie né l'una, né l'altra soluzione sono possibili.

In primo luogo nessun'altra interpretazione è possibile del citato articolo 11-*quaterdecies*, comma 16, atteso che essa è chiara nella sua portata letterale e nella *ratio legis* seguita.

Sotto il profilo letterale, l'utilizzazione dell'espressione «si interpreta» non può dare adito a dubbi, né si può ritenere che la norma abbia portata innovativa. Essa, infatti, s'inserisce su situazioni fiscali identiche nel corso del tempo, ed anzi addirittura incide sui medesimi oggetti d'imposta (gli immobili) nel corso degli anni, per cui sarebbe illogico ritenere che essa abbia una portata non interpretativa-retroattiva, dato che costituisce una qualificazione giuridica del medesimo bene a legislazione invariata.

Per altro la *ratio legis* è chiara. Non solo la norma intende evitare i dubbi interpretativi i quali, come si è detto, avevano dato luogo a pronunce difformi tra diverse sezioni della stessa Corte, di cassazione e tra questa e la giustizia tributaria, ma anche stabilire una più alta base imponibile ed una certezza nei rapporti tributari.

La finalità della maggiore imposizione è evidente dal contesto del decreto-legge e delle altre norme dello stesso, mentre l'obiettivo della certezza giuridica è insito nello stesso strumento dell'interpretazione autentica.

In secondo luogo non è possibile risolvere la questione odierna senza la diretta applicazione del citato articolo 11-*quaterdecies*.

Tutti i motivi d'appello s'incentrano sull'illegittimità dell'interpretazione seguita dal comune circa l'edificabilità di fatto, che ha condotto all'elaborazione di una stima del valore con riferimento al comune commercio, invece che alle rendite catastali formali, relative appunto alla natura agricola degli stessi.

Pertanto tutti i motivi d'appello sono destinati ad essere respinti dinanzi ad un'interpretazione autentica che, in ogni caso, assume la deliberazione del piano regolatore generale, non contestata dal ricorrente, a fattore determinante per la qualificazione di terreno edificabile, a prescindere dall'effettiva possibilità giuridica dell'edificazione.

Per altro identica linea di ragionamento deve essere seguita nella interpretazione dell'articolo 36, comma secondo, del d.l. n. 223 del 2006.

Sul presupposto che esso sia norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, esso determinerebbe l'abrogazione implicita dell'articolo 11-*quaterdecies*, ma ad esso si sostituirebbe con disposizione di identico significato, e dunque anche essa in grado di definire la controversia.

Considerata la rilevanza della questione, occorre ora affrontare l'ulteriore profilo.

Sulla non manifesta infondatezza

L'imposta comunale sugli immobili si basa sul presupposto del possesso di un immobile. La sua base imponibile è costituita dalla rendita catastale, aumentata secondo coefficienti predeterminati, ovvero dal valore venale in comune commercio, per le aree fabbricabili.

Ne consegue che essa, nonostante la diversa qualificazione che ne dà parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità, è da considerarsi un'imposta patrimoniale annuale, poiché colpisce un cespite patrimoniale indipendentemente dal reddito prodotto. Il riferimento alla rendita catastale, che sembra adombrare un'imposizione sul reddito, costituisce solo un parametro di commisurazione, tanto è vero che, nell'ipotesi di area fabbricabile, lo stesso legislatore assume a base imponibile il valore venale in comune commercio, il quale, come è evidente, si realizza solo nell'utilizzazione patrimoniale del bene (edificazione o vendita). In questa evenienza il legislatore

intende colpire, appunto, non il reddito, ma la stessa proprietà, o disponibilità, del bene in vista di una sua utilizzazione più proficua di quanto non possa essere il mero possesso, e dunque il suo valore intrinseco, non la sua redditività.

In quest'ottica, tuttavia, si deve dubitare della conformità delle norme di cui all'articolo 11-*quaterdecies* e all'articolo 36, comma secondo citati, con l'articolo 53 della Costituzione. La capacità contributiva invocata dal citato articolo a parametro delle norme fiscali, deve essere verificata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.

Costituisce un libera scelta del Legislatore, come tale appartenente alla sua discrezionalità insindacabile nel merito, se sottoporre un immobile ad un'imposta patrimoniale e se commisurare questa al suo valore venale in comune commercio, anziché a parametri più certi quali la rendita catastale, sia pure aumentata di un coefficiente apposito. Tuttavia la discrezionalità deve anche essere esercitata nel rispetto dei requisiti e principi di logica, congruenza e non contraddizione.

Orbene, equiparare, sotto il profilo dell'edificabilità, un terreno sito in zona munita di strumento attuativo ad uno sito in zona solo ritenuta edificabile dal piano regolatore generale, significa, appunto, violare i principi di logica e non contraddizione, oltre che di uguaglianza.

Un terreno edificabile non può essere definito altrimenti che come quel terreno sul quale è possibile, legittimamente, costruire un immobile secondo i parametri di volume e superficie, distanze etc. stabiliti dallo strumento attuativo. A ben vedere, anzi, edificabile dovrebbe essere considerato solo il terreno per il quale sia stato rilasciato un permesso di costruire determinato. Solo in tal caso, infatti, è stato rimosso l'impedimento allo *jus aedificandi* e sono state definite le caratteristiche dell'immobile da costruire, con ciò dando piena concretezza all'edificabilità, e quindi al valore del terreno stesso. È, infatti, noto come, secondo la scienza dell'estimo, il valore di un terreno edificabile è correlato all'effettiva cubatura che si possa realizzare, ma questa non deriva solo dalle astratte previsioni del PRG, dello strumento attuativo o dei regolamenti edilizi, ma anche dalla prassi concreta seguita dall'Amministrazione comunale, dall'interpretazione della giurisprudenza, ed, in ultima analisi, dall'effettiva giustezza dell'opera realizzata.

È ben noto, nell'esperienza del giudice amministrativo, che di là dalle norme astratte, l'applicazione concreta di concetti complessi quali la confrontanza, le distanze, l'orientamento, l'incidenza dei balconi, il rispetto delle norme di sicurezza e così via, condizioni pesantemente l'edificabilità teorica del terreno, tanto che il suo valore può ben aumentare o diminuire anche in funzione delle prassi seguite dal comune o dalla giurisprudenza del T.a.r. competente e del Consiglio di Stato.

Edificabilità è concetto che indica la potenzialità rispetto all'atto, cioè l'edificazione. Ma la potenzialità, per essere tale, secondo la logica, deve essere legata all'atto da un legame di consequenzialità diretta per cui dalla potenzialità all'atto il passaggio avviene solo per l'azione di un fattore di collegamento. Quando tra la presunta potenzialità ed il suo atto s'inseriscono ulteriori passaggi, ciascuno dei quali caratterizzati dalle due condizioni di potenzialità ed atto, è logicamente evidente che tra la prima potenzialità e l'atto finale non sussiste alcuna correlazione.

Tale è la situazione tra l'edificabilità derivante dal solo PRG e l'edificazione. Infatti, se questo tipo di edificabilità rappresentasse lo stato di potenza della edificazione, sarebbe possibile, giuridicamente, che il proprietario legittimamente costruisse l'immobile. Poiché, invece, tra l'edificabilità e l'edificazione si inserisce necessariamente il permesso di costruire, e questo è rilasciato solo sul presupposto della esistenza dello strumento attuativo, ne consegue che l'edificabilità in questione non è potenza della edificazione, ma del rilascio del permesso di costruire, e quindi non vi è nessuna conseguenza diretta sul piano patrimoniale. La graduazione di una tale consequenzialità sarebbe possibile nella discrezionalità del Legislatore, ma la norma denunciata non ha operato alcuna graduazione, equiparando puramente e semplicemente due situazioni tra loro diverse e non correlate.

È quindi contraddittorio ed illogico ritenere, per interpretazione autentica, che l'edificabilità si realizzi solo sulla base della previsione del P.R.G., ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo perché, ove il comune abbia adottato misure di salvaguardia, esse, per un periodo di almeno quindici anni, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono in grado di impedire il rilascio del permesso di costruire.

In secondo luogo perché, anche scaduta la validità delle norme di salvaguardia e nell'impossibilità di reiterarle, l'edificabilità è legata ai ristretti limiti del P.R.G., solitamente identici a quelli in vigore con gli strumenti attuativi per le zone agricole, il che riporta il valore del terreno appunto a quella qualificazione agricola che si sarebbe voluta negare.

Si può a ragion veduta ritenere di trovare dinanzi ad una norma che intende sovrapporre la realtà giuridica alla realtà di fatto, negandola.

La giurisprudenza della Corte di cassazione difforme da quella sopra citata, come ad esempio la n. 16751 del 24 agosto 2004, ritiene, consapevolmente, che il terreno edificabile anche solo, in virtù del P.R.G. abbia un valore, nell'esperienza quotidiana e comune, comunque maggiore del medesimo terreno inserito in zona agricola, anche se ammette, con consequenzialità logica apprezzabile, che «l'assenza di un piano attuativo dello strumento generale attenua la potenzialità educatoria, influenzandone la base imponibile, ai sensi dell'art. 5, n. 5, d.lgs. n. 504 del 1992».

A maggior ragione questa potenzialità di fatto, sotto il profilo logico, non può essere la medesima tra un terreno assistito dallo strumento attuativo e quello solo inserito in zona edificabile del P.R.G., per i motivi sopra detti e per lo jato temporale sussistente tra l'edificabilità di fatto e quella giuridica dovuto all'intermediazione di almeno altre due coppie potenzialità-atto.

Sembra quindi che la norma di interpretazione autentica denunciata violi non solo l'articolo 53 della costituzione, poiché prescinde dalla capacità contributiva reale che è necessariamente mediata dalle norme imperative relative allo *jus aedificandi*, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, poiché sottopone al medesimo trattamento giuridico situazioni oggettivamente diverse, con l'aggravante che la diversità delle situazioni non deriva neppure da un dato di fatto, ma da una volontà giuridica dello stesso ordinamento.

Si vuol dire che nel momento stesso in cui si è separato lo *jus aedificandi* dal diritto di proprietà, sottoponendolo ad una disciplina pubblicistica, lo si è costituito in bene giuridico separato dalla proprietà ed interamente sottoposto a normativa d'imperio. Di essa l'ordinamento giuridico deve tenere conto, traendo le conseguenze della separazione voluta *in apicibus*. Pertanto, se lo stesso ordinamento disciplina in maniera difforme i terreni in funzione dell'adozione o meno di uno strumento amministrativo, non può poi oblietarne le conseguenze sul piano patrimoniale equiparando, ad altri fini, quelle medesime situazioni giuridiche che esso ha, consapevolmente, separato. In altri termini è proprio di un ordinamento irrazionale, contraddittorio, e perciò ingiusto, adottare due diverse qualificazioni del medesimo fatto, a fini diversi, perché in entrambi i casi esse ridondino a svantaggio del cittadino. Si tratta di un atteggiamento sicuramente vessatorio, proprio di regimi ben diversi dalla democrazia, che collide sotto il profilo del principio di uguaglianza, oltre che di razionalità, con la nostra Costituzione.

In conclusione, ritenendo d'ufficio che la questione di legittimità costituzionale per, violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione da parte dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 36, comma secondo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sia rilevante e non manifestamente infondata, la Commissione sospende il giudizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1, e dell'articolo 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e, riservata ogni altra decisione in rito e nel merito, invia gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il giudizio.

Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 23, comma secondo della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, nonché di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del medesimo articolo 23, comma quarto.

Roma, addì 30 agosto 2006

Il Presidente: CARUSO

Il relatore estensore: ZUCHELLI

N. 314

*Ordinanza del 24 ottobre 2006 emessa dal Giudice di pace di Trecastagni
nel procedimento civile promosso da Campione Giuseppe contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoreveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

II GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 92/06 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Campione Giuseppe nato a Catania il 17 luglio 1977 elettivamente domiciliato in Catania, via Vicenza, 51, presso lo studio dell'avv. Mauro Porto, giusta procura in atti, ricorrente;

Contro: Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato — Catania, resistente.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 15 Giugno 2006 il sig. Campione Giuseppe, nella qualità di proprietario e conducente, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 411366016 serie 2004*bis*, 2001160, elevato dai Carabinieri Nucleo Radiomobile di Acireale (Catania) in data 24 giugno 2006, alle ore 19,50 in Trecastagni, perché, alla guida del ciclomotore tipo Suzuki GSXR1000 targato CK55838, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-*sexies*, del c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Allotta Maria Rita di Pedara.

Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.

Eccepiva in particolare l'incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalità.

Il g.d.p., con ordinanza dell'11 luglio 2006, a revoca e sostituzione di pari ordinanza del 17 giugno 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 17 ottobre 2006, disponendo in ordine alla chiesta sospensione provvisoria del verbale opposto ed alla restituzione del mezzo.

Il resistente Ministero dell'interno, non si costituiva né ottemperava al deposito degli atti inerenti il ricorso.

All'udienza del 17 ottobre 2006 ed alla presenza del solo difensore del ricorrente, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalità e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e confermando il disposto dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale.

D I R I T T O

La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e così via).

Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalità per i seguenti motivi.

Sulla non manifesta infondatezza

La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168 del 17 agosto 2005 è in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, per la disparità di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa od obbligatoria, a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proposte ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione — normativa contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perchè era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalità l'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo!

Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997).

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote!

Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-*sexies*, è palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale e personale».

È noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo Vito e Cozzubbo Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

*Ritenute la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un reato;*

1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 92 R.G. dell'anno 2006, sino all'esito della questione;

2) Manda alla cancelleria affinché:

Notifichi la presente ordinanza con gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Notifichi la presente ordinanza al ricorrente Campione Giuseppe difeso come in atti, nel domicilio del procuratore;

Notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministro dell'interno pro tempore presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;

Notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i provvedimenti di competenza;

Notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

Comunichi la presente ordinanza al signor Presidente del Senato della Repubblica ed al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma.

Così deciso in Trecastagni, oggi 24 ottobre 2006.

Il giudice di pace coordinatore: BONACCORSI

N. 315

*Ordinanza del 5 settembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Cantù
nel procedimento civile promosso da Rollo Patrizia contro comune di Cermenate*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa e di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 170 e art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 260/2006 R.G. promossa con ricorso, depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006, da Rollo Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bernasconi, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Seregno (Milano), corso Matteotti n. 81 come da delega a margine del ricorso;

Contro il comune di Cermenate (Como), in persona del sindaco *pro tempore*, avente per oggetto opposizione a verbale di sequestro *ex art.* 213 del codice della strada, elevato in data 20 maggio 2006 dal comando polizia locale del comune di Cermenate (Como), per violazione dell'art. 170, comma 2 c.d.s.

I N F A T T O

Il ricorrente ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, dell'art. 5-*bis* del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, come modificato in sede di conversione dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui aggiunge all'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il comma 2-*sexies*, il quale prescrive: «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato ...».

Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione

Il sottoscritto giudicante, ritenute fondate le eccezioni formulate da parte ricorrente, rileva il contrasto con il dettato Costituzionale degli artt. 170 e 213, comma 2-*sexies* del codice della strada, quest'ultimo così come introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte

in cui prevede: «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 ...» per i seguenti motivi:

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, si osserva l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione, in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento riconosciuta per le violazioni al codice della strada commesse dai conducenti di ciclomotori rispetto a quelle commesse dai conducenti di autoveicoli, in rapporto alla medesima *ratio* di salvaguardia della integrità fisica del cittadino. Infatti non è prevista analoga sanzione per chi non fa uso delle cinture di sicurezza, o usa apparecchi cellulari alla guida di veicoli diversi dai ciclomotori, ecc. ecc...;

violazione del principio della «personalità» ex art. 27 della Carta costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 349/1997 e 435/1997). Infatti, un provvedimento simile a quello adottato, che peraltro non integra fattispecie penale, non viene applicato nei confronti di conducenti di autovetture anche in presenza di violazioni al codice della strada di una certa gravità;

violazione dell'art. 42 della Costituzione, dettato a tutela della proprietà privata pur ammettendone l'espropriazione, ma solo in presenza di motivi di interesse generale; non potendo quindi una norma di carattere amministrativo «compromettere» una proprietà privata. In ogni caso si rileva il contrasto insuperabile tra quanto dispone il comma sesto dell'art. 213 codice della strada e quanto detta il comma 2-*sexies* dello stesso articolo.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 170 e 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, quest'ultimo così come introdotto dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione nei termini, e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 del codice della strada.*

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953 e ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti;

Visto l'art. 295 c.p.c.

Sospende il presente giudizio rubricato al n. 260/06 R.G., nonché ai sensi dell'art. 22, settimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, sospende l'esecuzione del verbale n. 3143 della Polizia locale del comune di Cermenate (Como) elevato in data 20 maggio 2006 e le sanzioni accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale, fermo restando la misura cautelare del sequestro.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Per la notificazione della presente ordinanza alle parti (ricorrente, comune di Cermenate, in persona del sindaco pro tempore, al Prefetto di Como e al Presidente del Consiglio dei ministri);

Per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Cantù (Como), il 5 settembre 2006.

Il giudice di pace coordinatore: MERONI

N. 316

*Ordinanza dell'8 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Marcenò Francesco*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza nel processo a carico di Marcenò Francesco, nato ad Palermo il 22 maggio 1945, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 26 ottobre 2005, con la quale il predetto Mercenò è stato assolto dall'imputazione ascrittagli di cui agli artt. 31 in relazione all'art. 30, legge n. 646/1982, perché il fatto non costituisce reato;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza del suddetto imputato in ordine ai reati per i quali è stato assolto, la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza odierna il Procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma della Costituzione; 3 e 112 della Costituzione in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 della Costituzione; 3, 111, 101 e 104 della Costituzione; 111 settimo comma della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato, il quale ha chiesto che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della eccezione sollevata e, altresì, l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m.;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità, dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p., alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte, da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della, disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso, il proprio potere di appello e, per altro verso; sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 della Costituzione, è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza o la mera apparenza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 della Costituzione, siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma della Costituzione.

Ora a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24* della Costituzione, di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 della Costituzione), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che, assoggetto al processo, venga riconosciuto colpevole.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74, ord. giud.

Ora, se è indubitabile la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale (da ultimo, ord. Corte costituzionale n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che la «soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né — come rilevato dal p.g. nella propria memoria — l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. risultano delineate dagli artt. 73 e 74, ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter condividere le perplessità espresse dal p.g. con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo della Costituzione.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111 settimo comma della Costituzione, è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi tassativamente determinati di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 della Costituzione, finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da una altrettanto ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del processo. Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, pare essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, relativamente ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 della Costituzione, in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 della Costituzione di una retroattività delle norme processuali, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Come osservato dal p.g., non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento che esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia di tipo intermedio dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma della Costituzione, in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza avente — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma che prevede la ricorribilità, per violazione di legge, di qualsiasi provvedimento giurisdizionale e, per altro verso, dell'art. 3 sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 8 novembre 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 317

*Ordinanza del 23 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Castronovo Maria*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente ordinanza nel processo a carico di Castronovo Maria definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Agrigento in data 21 luglio 2005, con la quale la predetta imputata è stata assolta dai reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e falso (articolo 61, n. 2 e 483 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputata in ordine ai reati a lei contestati e la condanna della stessa alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 23 novembre 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputata che ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/06, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24 Cost.*, di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/01), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il P.M. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di Cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un pos-

sibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo. Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/00 della Corte Costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111 comma 7 Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli articoli 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 23 novembre 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 318

*Ordinanza del 15 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Ragusa - Sezione distaccata di Vittoria
nel procedimento penale a carico di Di Quattro Giombattista*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27.

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio fisso di pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 100238/06 r.g.Trib., nei confronti di Di Quattro Giombattista, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 73, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 309/1990 e succ. modif;

Ritenuta ammissibile e rilevante nel predetto giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui prescrive il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, comma 4, c.p., nonché dell'art. 99, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 4, legge n. 251/2005, nella parte in cui prescrive un aumento obbligatorio e fisso di pena per le ipotesi di recidiva reiterata,

O S S E R V A

Sulla rilevanza della questione.

In data 28 maggio 2006 la Guardia di Finanza di Vittoria ha proceduto all'arresto di Di Quattro Giombattista, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 49/2006. Lo stesso è stato individuato all'interno della propria autovettura nella disponibilità di n. 8 involucri di plastica sigillati, contenenti della sostanza stupefacente di tipo cocaina, di cui sette posti dentro un pacchetto di sigarette ed uno, già aperto, nel pianale anteriore lato passeggeri. La vettura, al cui interno si trovava l'imputato, insieme ad altra persona, era parcheggiata in una zona appartata e poco illuminata, e i due soggetti, alla vista degli operanti di p.g., mostrarono un atteggiamento sospetto. L'esito delle analisi effettuate presso il Laboratorio di igiene e profilassi della AUSL di Ragusa ha confermato trattarsi di sostanza stupefacente di tipo cocaina; in particolare, il quantitativo di principio attivo contenuto nel reperto esaminato è risultato pari a mg. 1243, superiore rispetto alla soglia prevista dalle tabelle relative all'applicazione della legge n. 49/2006, che hanno stabilito i limiti massimi cui fa riferimento l'art. 73 citato, nella specie mg. 750. Il 30 maggio 2006 si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto del Di Quattro, il quale ha ammesso che la sostanza trovata in suo possesso era sua, ma per un uso esclusivamente personale, essendo assuntore di droga da circa quattro-cinque mesi. Contestualmente alla convalida dell'arresto gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. All'udienza del 6 giugno 2006 il p.m. ha qualificato meglio la già contestata recidiva come «recidiva reiterata» e l'imputato ha chiesto la definizione del procedimento nelle forme del rito abbre-

viato. Quindi, il p.m. ha formulato la richiesta di condanna del Di Quattro ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ritenendo configurarsi l'ipotesi attenuata *ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990*, equivalente alla contestata recidiva reiterata, ai sensi dell'*art. 69, comma 4, c.p.*, come modificato dall'*art. 3, legge n. 251/2005*. Ha sollevato contestualmente questione di illegittimità costituzionale dell'*art. 69, comma 4, c.p.*, nella parte in cui statuisce il divieto di prevalenza delle circostanza attenuanti sulla ritenuta aggravante *ex art. 99, comma 4, c.p.*, nonché dell'*art. 99, comma 4, c.p.*, laddove ha previsto un aumento obbligatorio fisso di pena per i recidivi reiterati, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. Il difensore dell'imputato si è associato alla citata eccezione, facendo riferimento, altresì, alla violazione dell'*art. 27 Cost.*

Ciò premesso, appare evidente la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalle parti nel giudizio *a quo*.

Ed invero, l'imputato è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'*art. 73 d.P.R. n. 309/1990*, come modificato dal d.l. n. 272/2005, convertito nella legge n. 49/2006.

Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale è emersa la configurabilità di tale ipotesi di reato nella forma attenuata prevista e punita dal comma 5 della norma predetta, in ragione sia dei mezzi, delle modalità e circostanze concrete del fatto che per la qualità e quantità della sostanza nella disponibilità dell'imputato. Il quantitativo rinvenuto, infatti, seppur contenente del principio attivo in misura superiore al limite massimo previsto dalla tabella allegata alla legge n. 49/2006, è, comunque, alquanto modesto, consentendo l'applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità.

È stata, altresì, contestata nei confronti del Di Quattro la recidiva reiterata *ex art. 99, comma 4, c.p.*, come modificato dall'*art. 4, legge n. 251/2005*.

Si impone conseguentemente la problematica relativa al giudizio di comparazione tra circostanze, nella specie tra la recidiva reiterata e la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità *ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990*.

Rileva, a tal riguardo, l'*art. 69, comma 4, c.p.*, come sostituito dall'*art. 3, legge n. 251/2005*, il quale ha statuito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante *ex art. 99, comma 4, c.p.*

L'*art. 99, comma 4, c.p.*, poi, ha introdotto un aumento obbligatorio fisso di pena nel caso di recidiva reiterata.

Nella fattispecie concreta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze succitate potrebbe condurre, tutt'al più, all'equivalenza tra le stesse, con applicazione di una pena-base corrispondente nel minimo ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa (*cf. art. 73, comma 1-bis, come modificato dalla legge n. 49/2006*), evidentemente sproporzionata rispetto alla pena applicabile per l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'*art. 73 d.P.R. n. 309/1990*, che prevede le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Le circostanze di realizzazione del fatto e il quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità materiale del Di Quattro non appaiono tali da giustificare una pena così elevata come quella che sarebbe irrogabile all'esito del giudizio di equivalenza tra l'attenuante di cui al comma 5 dell'*art. 73* e l'aggravante della recidiva reiterata, non potendo il giudice operare un giudizio di prevalenza della prima sulla seconda.

La riduzione conseguente all'applicazione del rito abbreviato, di natura prettamente processuale, varrebbe solo in parte ad attenuare l'eccessivo rigore sanzionatorio predetto.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Appare *prima facie* non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità prospettata dalle parti per le ragioni di seguito illustrate.

Occorre innanzitutto precisare che l'istituto della recidiva è stato introdotto nel codice Rocco, alterando parzialmente l'originaria equazione classica pena-reato, con una funzione spiccatamente specialpreventiva, poi attenuata a seguito della novella del 1974, che ha previsto la facoltatività di aumento di pena ad essa conseguente in un'ottica prevalentemente retribuzionistica.

L'applicazione di tale figura nella commisurazione della pena per il fatto commesso consente una valutazione complessiva e unitaria della condotta del reo e della sua personalità, con riguardo, altresì, alla sua

più accentuata capacità a delinquere e proclività alla «ricaduta» nel delitto desumibile dai precedenti penali esistenti a suo carico, come sancito dall'art. 133 c.p., che, nel fissare i criteri su cui deve fondarsi il potere discrezionale del giudice nella determinazione della sanzione, ha previsto, accanto alla «gravità del fatto», la «capacità a delinquere» del soggetto, così consentendo un'analisi della fattispecie di reato nella sua duplice dimensione oggettiva e soggettiva.

Tuttavia, non può quantificarsi la pena disancorandola dalla gravità concreta del fatto e relazionandola quasi esclusivamente ad una certa tipologia di autore, nella specie il «recidivo reiterato», ritenuto per ciò solo meritevole di un trattamento sanzionatorio più deleterio.

Passando alla disamina delle singole norme costituzionali che si assumono violate, e, in primo luogo, dell'art. 3 della Costituzione, lo stesso è espressione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza delle leggi.

Il principio di uguaglianza non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irrazionali, ovvero irragionevoli.

Esso viene così ad evolversi in quello di ragionevolezza delle leggi, quale suo naturale corollario, che costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore, impedendone un esercizio arbitrario, e può essere violato allorché sia prevista una disciplina ingiustificatamente discriminatoria.

Tale deve intendersi il trattamento sanzionatorio differenziato riservato ai recidivi reiterati, nei cui confronti è stato previsto dalla legge n. 251/2005 non soltanto un aumento obbligatorio fisso della pena, ma altresì il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla ritenuta recidiva in caso di giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Sono evidenti le conseguenze scaturenti da tale disciplina, ingiustificata e irrazionale, innanzitutto nei riguardi dei soggetti rientranti nell'ambito della stessa categoria di «recidivi reiterati», i quali saranno destinatari del medesimo trattamento sanzionatorio a prescindere dalla loro posizione personale più o meno favorevole, potendo i predetti godere di una sola o di più circostanze attenuanti, le quali verrebbero comunque neutralizzate dal divieto di prevalenza delle circostanze medesime sulla ritenuta aggravante soggettiva.

È evidente il rischio di un appiattimento della pena per situazioni completamente diverse, imponendosi al giudice in ogni caso un mero giudizio di equivalenza tra recidiva reiterata e circostanze attenuanti, a prescindere dal numero di queste ultime, con effetti irragionevoli rilevanti.

Con particolare riferimento all'attenuante di natura riparatoria di cui all'art. 62, n. 6, c.p., il recidivo non avrebbe alcun interesse ad attivarsi per risarcire o elidere le conseguenze dannose del reato commesso nel caso in cui fosse già applicabile in suo favore altra attenuante, non potendo lo stesso fruire di alcun beneficio premiale in ragione del suo comportamento.

I recidivi reiterati, poi, sarebbero soggetti ad una pena ben più rigorosa rispetto ai recidivi semplici o aggravati a prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei precedenti penali a loro carico.

Un'ulteriore concretizzazione della scelta irrazionale e illogica compiuta dal legislatore è rappresentata dalla disparità di trattamento sanzionatorio che verrebbe a profilarsi tra il recidivo reiterato che ha agito da solo, commettendo un fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e il recidivo reiterato facente parte di un'organizzazione dedita alla commissione di fatti descritti dal comma 5 della medesima norma. Ed invero, il primo, seppur autore di un reato caratterizzato certamente da un minore disvalore penale, sarebbe punito con una pena edittale ben più grave (*cf.* art. 73, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 309/1990: reclusione da sei a venti anni e multa da euro 26.000 a euro 260.000) rispetto al secondo (*cf.* art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che rinvia all'art. 416 c.p.: reclusione da tre a sette anni o da uno a cinque anni). Ciò perché l'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, del decreto citato non può assimilarsi ad una circostanza attenuante, bensì costituisce una fattispecie autonoma di reato, come tale sottratta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

La contestata violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27 Cost. è anch'essa, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata.

Ed invero, l'art. 25, comma 2, ha sancito il principio di materialità del reato, da cui discendono i precetti di offensività e di colpevolezza, i quali tutti governano il nostro diritto penale, ad impronta non soggettivistica, e sono conformi al carattere personalistico della Costituzione e della tradizione costituzionalistica liberale.

Dalla violazione del principio di materialità del reato discende, quale conseguenza necessitata, la violazione del principio della personalità della responsabilità penale e della correlata funzione rieducativa della pena, contenuti nell'art. 27 Cost.

Trattasi, infatti, di disposizioni strettamente connesse tra di loro.

In particolare, il principio di materialità prescrive al legislatore di costruire l'illecito penale come un accadimento esteriore, il cui contenuto di disvalore non si accentri su atteggiamenti interiori. Tale precetto risulterebbe svuotato di ogni contenuto se il giudice, nel commisurare la pena, potesse tener conto esclusivamente di fattori imperniati sull'essenza soggettiva dell'autore del fatto, sulla sua personalità.

Il principio di personalità della responsabilità penale fa dipendere la pena dall'esistenza di un fatto colpevole e dalla misura della riprovazione meritata, escludendo che il soggetto possa essere punito maggiormente per esigenze di difesa sociale legate alle sue caratteristiche personali o per ragioni di politica criminale che prescindano dalla responsabilità per il fatto commesso.

L'art. 27 Cost., accanto alla funzione rieducativa della pena, ha previsto l'umanità della stessa, estrinsecatesi non soltanto in una pena che salvaguardi esteriormente la dignità e l'integrità fisica del condannato, ma in una sanzione che sia prima di tutto non desocializzante, ovvero rispondente sia nell'*an* che nel *quantum* a stretta necessità.

Una sanzione avvertita come ingiusta da parte di chi la patisce non può che risultare da un lato disumana e dall'altro inutile.

La necessaria finalizzazione rieducativa della pena, poi, implica che nella sua determinazione in concreto si debba tener conto anche della personalità del soggetto agente in virtù di una prognosi personologica, che ne adegui la misura e i contenuti nella prospettiva del reinserimento e del recupero del reo ad un'ordinata convivenza.

La previsione di un trattamento sanzionatorio modellato prettamente sul tipo di autore (recidivo reiterato), e solo in minima parte sul fatto di reato commesso, frustra la concezione c.d. polifunzionale della pena, sotto il triplice profilo della prevenzione sia generale che speciale e della funzione retributiva, non essendo la sanzione commisurata all'entità del fatto, bensì palesemente ingiusta, e non potendo avvertire, pertanto, né il colpevole né i consociati il disvalore della condotta criminosa.

Alla funzione specialpreventiva e retributiva della pena è strettamente connesso il principio di proporzionalità, quale limite logico del potere punitivo dello Stato di diritto, insito nel concetto retributivo di pena e costituzionalizzato dagli artt. 3 e 27 Cost., che impongono rispettivamente il trattamento differenziato delle situazioni diverse e l'ineludibile giustizia della pena, intrinseca nel carattere di personalità della responsabilità e presupposto logico dell'azione rieducatrice della pena.

Gli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, c.p., nel loro rigore applicativo, appaiono in contrasto con la finalità rieducativa della pena, laddove impediscono al giudice di formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, di escludere l'aumento di pena per effetto della recidiva o di determinare l'aumento suddetto in misura diversa da quella rigidamente prefissata, anche laddove il predetto lo ritenesse possibile e opportuno nell'ottica della richiamata disposizione costituzionale.

In particolare, la *ratio* sottesa all'art. 69 c.p. è proprio quella di consentire al giudice un apprezzamento pieno e completo della personalità del colpevole e della condotta illecita, al fine di rendere la pena proporzionata al fatto criminoso. Tale disposizione si riferisce al piano di individualizzazione della pena, affidato ai criteri dell'art. 133 c.p., quale limite di ogni giudizio discrezionale.

La limitazione introdotta dalla nuova disciplina, che ha previsto il divieto di prevalenza delle attenuanti e un aumento di pena obbligatorio, e per di più fisso, per l'ipotesi di recidiva reiterata, invece, rischia di vulnerare gra-

vemente la possibilità di pervenire ad una quantificazione della pena realmente aderente all'entità del fatto e alla personalità del reo, comprimendo notevolmente la discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione applicabile al reo.

In particolare, la reintroduzione dell'obbligatorietà dell'aumento di pena conseguente alla dichiarazione della recidiva reiterata, vigente in epoca anteriore alla riforma del 1974, lasciando tuttavia immutati la genericità e perpetuità, quali aspetti caratterizzanti già da prima tale istituto, ha accentuato la natura preventiva della stessa rispetto a quella retributiva, e ha fatto venir meno il potere discrezionale dell'organo giudicante. È, quindi, attualmente precluso l'accertamento in base agli elementi di cui all'art. 133 c.p., dell'esistenza del collegamento personale tra l'insensibilità etica del reo all'obbligo di non violare la legge, da lui dimostrata dopo la condanna, e l'attitudine a commettere nuovi reati, ovvero la valutazione se la ricaduta nel reato *de quo* sia espressione di tale insensibilità e attitudine, e, quindi, giustifichi una maggiore punizione.

Nel caso di specie, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la diversa natura dei reati commessi rispetto a quello per cui il Di Quattro è stato in ultimo arrestato, sarà, dunque, preclusa al giudicante la valutazione in ordine all'aumento o meno della pena per effetto della recidiva, così impedendogli di meglio adeguare la sanzione alla concreta gravità del reato consumato.

In conclusione, gli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, c.p., nella loro nuova formulazione, introducendo dei rigidi automatismi, hanno individuato nel recidivo, aggravato o reiterato, un tipo normativo d'autore negativamente connotato, nei cui confronti vige una presunzione legale di pericolosità fondata sulla genericità e perpetuità delle condanne, ragion per cui essi non possono sottrarsi al giudizio di incostituzionalità nei termini appena illustrati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui prescrive il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, comma 4, c.p.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 4, legge n. 251/2005, nella parte in cui prescrive un aumento obbligatorio fisso di pena per le ipotesi di recidiva reiterata;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone, altresì, che venga data comunicazione, a cura della cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato;

Sospende il giudizio in corso.

Ragusa-Vittoria, addì 12 giugno 2006

Il giudice: SCOLLO

N. 319

*Ordinanza del 24 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Brescia
nel procedimento penale a carico di Irrera Giuseppe*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza in data 12 dicembre 2003 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Irrera Giuseppe in ordine all'imputazione di truffa, commessa in Bergamo il 7 ottobre 1999 in danno di Mauro Floriana per mancanza di querela. L'accusa concerneva l'aver prescritto, in qualità di medico di base, a Mauro Floriana vaccini da somministrare alla figlia, consegnandole una confezione aperta, mancante di una fiala e contenente una fiala scaduta, il tutto percependo la somma di lire 200.000.

Ha proposto appello il procuratore generale, il quale osserva come il reato ascritto ad Irrera debba intendersi truffa aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 c.p. e dell'art. 61, n. 11 c.p., e come tale procedibile di ufficio.

Invero dal capo di imputazione emerge la esistenza fra le parti di un rapporto di prestazione professionale in quanto Irrera agiva nella sua qualità di medico di fiducia, prescrivendo i vaccini che poi consegnava. L'Organo appellante annota che il decreto di citazione a giudizio contemplava la aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p., che il pubblico ministero di udienza aveva ritenuto, pur in assenza di qualunque risultanza processuale, di escludere. Azione, questa, non consentita, in quanto al pubblico ministero non è dato di escludere in udienza una aggravante, ma solo contestarne una suppletiva o negarne la sussistenza nel corso della successiva discussione.

La richiesta, pertanto, e di affermare la penale responsabilità di Irrera, condannandolo alla pena di legge.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

OSSERVA IN DIRITTO

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assun-

zione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione¹⁾.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale.

All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivazione di facoltà processuali d'itale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'infissione di una pena²⁾.

¹⁾ Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

²⁾ Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intemperatività delle parti.

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale³⁾. Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale⁴⁾. Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale⁵⁾ ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se ditale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto poc'anzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

³⁾ v. Sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

⁴⁾ v. Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

⁵⁾ Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o simili a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p.⁶⁾, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443, comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi⁷⁾. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'iter processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo n. 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di un reato da un giudice di primo grado ha il diritto di sottoporre ad un ufficio della giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

⁶⁾ Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

⁷⁾ Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Brescia, addì 24 novembre 2006

Il Presidente: PIANTA

07C0595

N. 320

*Ordinanza del 29 marzo 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Petrussi Michele*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 1121/01 R.G. App. nei confronti di Petrussi Michele, giudicato con sentenza dd. 30 maggio 2001 del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine con la quale il medesimo imputato è stato assolto dai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 608-*octies* e 527 c.p. per non avere commesso il fatto, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore della Repubblica di Udine con atto depositato in data 28 settembre 2001, con il quale ha chiesto che, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'imputato venga condannato a pena di giustizia ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 29 marzo 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10, cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro

la sentenza di primo grado. Al riguardo va precisato che, anche a voler ritenere che l'art. 10 cit. debba essere interpretato alla luce del novellato art. 593 c.p.p., nella parte in cui consente l'interposizione d'appello avverso sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603 comma 2 se la nuova prova è decisiva, il gravame proposto non sarebbe comunque ammissibile, non essendo stata richiesta l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado: di talché la questione di legittimità permane rilevante nel presente processo.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente, già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, in *primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazio-

nale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del Pubblico Ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 29 marzo 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

N. 321

*Ordinanza del 29 marzo 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Baskar Luca*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 885/02 R.G. App. nei confronti di Baskar Luca, giudicato con sentenza dd. 11 febbraio 2002 del Tribunale di Trieste con la quale il medesimo imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 337 c.p. perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore Generale con atto depositato in data 12 aprile 2002, con il quale ha chiesto che, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'imputato venga condannato a pena di giustizia; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 29 marzo 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado. Al riguardo va precisato che, anche a voler ritenere che l'art. 10 cit. debba essere interpretato alla luce del novellato art. 593 c.p.p., nella parte in cui consente l'interposizione d'appello avverso sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603, comma 2 se la nuova prova è decisiva, il gravame proposto non sarebbe comunque ammissibile, non essendo stata richiesta l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado: di talché la questione di legittimità permane rilevante nel presente processo.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una

diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973, sent. n. 62 del 1981, sent. n. 301 del 1986, n. 543 del 1989, n. 438 del 1994, ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazione dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel

fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 29 marzo 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

N. 322

*Ordinanza del 29 marzo 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Wagne Elhadji Selle*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 888/05 R.G. App. nei confronti di Wagne Elhadji Selle, giudicato con sentenza dd. 27 gennaio 2004 del Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Palmanova, con la quale il medesimo imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 474 c.p. perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da ricorso per Cassazione da parte del procuratore generale, ricorso convertito in appello *ex art.* 569 c.p.p.; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 29 marzo 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10, cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10 legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus re actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'esegui notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, 29 marzo 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

N. 323

*Ordinanza del 5 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Mastafi Abdelkader*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 64/06 R.G. App. nei confronti di Mastafi Abdelkader, giudicato con sentenza datata 30 marzo 2005 del Tribunale di Gorizia con la quale il medesimo imputato è stato assolto dai reati di cui agli articoli 474, 648, 61 n. 2) c.p. perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del procuratore generale con richiesta di condanna a pena di giustizia, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 15 marzo 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Nè, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, della Costituzione.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel citato art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 5 aprile 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

07C0599

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 5 0 9 *

€ 9,00